

SENT. N. 301/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
II^a SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enzo ROTOLO Presidente

Stefano IMPERIALI Consigliere

Angela SILVERI Consigliere

Luigi CIRILLO Consigliere-relatore

Daniela ACANFORA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei seguenti giudizi di appello avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana n. 792/2005 del 4.5-12.7.2005, depositata il 19.12.2005:

1) appello n. 26067, depositato il 17.5.2005, proposto da

- BILLI CESARE

- LUDOVICO ANTONIO

- SAVELLI GIANFRANCO

Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Renato Salimbeni e dall'Avv. Pietro D'Amelio e domiciliati presso il secondo in Roma, Via della Vite n.7, giusto mandato a margine dell'atto di appello n.26067

nei confronti di

- PROCURATORE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA, rappresentato nel

giudizio di appello dal Procuratore Generale delle Corte dei conti e con lui domiciliato in Roma, alla Via Baiamonti n.25

- MAURO GINANNESCHI, elettivamente domiciliato dall'Avvocato Gaetano Vicicone e con lui domiciliato in Roma, al Largo dei Lombardi n.4, presso lo studio dell'Avvocato Alessandro Turco, giusto mandato a margine della memoria di costituzione depositata il 24.4.2012;

2) appello n.26908 depositato il 4.8.2006, proposto da

- DI VINCENZO RONALDO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Nicola Tamburro e Giampaolo Maria Cogo, ed elettivamente domiciliato nello studio del secondo difensore in Roma, al Largo Messico n. 7, giusto mandato a margine dell'appello depositato il 4.8.2006

nei confronti di

- PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, domiciliato per la carica in Roma, alla Via Baiamonti n.25

- PROCURATORE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA, rappresentato nel giudizio di appello dal Procuratore Generale della Corte dei conti e con lui domiciliato in Roma, alla Via Baiamonti n.25

- MAURO GINANNESCHI, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gaetano Vicicone e con lui elettivamente domiciliato in Roma, al Largo dei Lombardi n.4, presso lo studio dell'Avvocato Alessandro Turco, giusto mandato a margine della memoria di costituzione depositata il 24.4.2012;

3) appello incidentale n.26611, depositato il 6.7.2006, proposto da

- PROCURATORE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA, rappresentato nel giudizio di appello dalla Procura Generale della Corte dei conti e con lui domiciliato in Roma, alla Via Baiamonti n.25

nei confronti di

- BILLI CESARE,

- LUDOVICO ANTONIO

- SAVELLI GIANFRANCO

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Renato Salimbeni e dall'Avv. Pietro D'Amelio e domiciliati presso il secondo in Roma, Via della Vite n.7, giusto mandato a margine dell'atto di appello n.26067

- AGOSTINI FRANCO, rappresentato e difeso dall'Avvocato Domenico Finamore e con lui domiciliato in Grosseto, alla Via G. Oberdan n.5, giusto mandato in calce alla memoria depositata il 23.4.2012;

- CARRETTI LUCA, rappresentato e difeso dall'Avv. Santi Laurini e con lui domiciliato in Roma, alla Via Caio Mario n.27, presso lo studio dell'Avvocato Carlo Srubeck Tomassy giusta procura in calce alla memoria di costituzione depositata il 23.4.2012;

- DI VINCENZO RONALDO rappresentato e difeso dall'Avvocato Nicola Tamburro del Foro di Grosseto e e Giampaolo Maria Cogo del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore in Roma, al Largo Messico n. 7, giusto mandato a margine della memoria di costituzione con appello incidentale depositata il 4.8.2006

- GINANNESCHI MAURO

- FRANCINI CRISTINA

- GIOVANNINI PIER LUIGI

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Gaetano Vicicone e con lui domiciliati in Roma, al Largo dei Lombardi n.4, presso lo studio dell'Avvocato Alessandro Turco, giusto mandato a margine della memoria di costituzione depositata il 24.4.2012;

- VISCONTI ROBERTO, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Vinti e con lui domiciliato in Roma, alla Via Emilia n.88, giusto mandato a margine del suo appello incidentale n.27366

4) appello incidentale n. 26915 depositato il 4.8.2006, proposto da

- DI VINCENZO RONALDO rappresentato e difeso dall'Avvocato Nicola Tamburro del Foro di Grosseto e e Giampaolo Maria Cogo del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore in Roma, al Largo Messico n. 7, giusto mandato a margine della memoria di costituzione con appello incidentale depositata il 4.8.2006

nei confronti di

- PROCURATORE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA, rappresentato nel giudizio di appello dal Procuratore Generale della Corte dei conti e con lui domiciliato in Roma, alla Via Baiamonti n.25

- PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, domiciliato per la carica in Roma, alla Via Baiamonti n.25

- MAURO GINANNESCHI, elettivamente domiciliato dall'Avvocato Gaetano Vicicone e con lui domiciliato in Roma, al Largo dei Lombardi n.4, presso lo studio dell'Avvocato Alessandro Turco, giusto mandato a margine della memoria di costituzione depositata il 24.4.2012;

5) appello incidentale n.27366 depositato il 2.11.2006, proposto da

- VISCONTI ROBERTO, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Vinti e con lui domiciliato in Roma V. Emilia n.88 giusto, mandato a margine dell'appello incidentale

nei confronti di

- PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, domiciliato per la carica in Roma, alla Via Baiamonti n.25

- PROCURATORE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA, rappresentato nel giudizio di appello dal Procuratore Generale della Corte dei conti e con lui domiciliato in Roma, alla Via Baiamonti n.25

- BILLI CESARE,

- LUDOVICO ANTONIO

- SAVELLI GIANFRANCO

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Renato Salimbeni e dall'Avv. Pietro D'Amelio e domiciliati presso il secondo in Roma, Via della Vite n.7, giusto mandato a margine dell'atto di appello n.26067

- AGOSTINI FRANCO, rappresentato e difeso dall'Avvocato Domenico Finamore e con lui domiciliato in Grosseto, alla Via G. Oberdan n.5, giusto mandato in calce alla memoria depositata il 23.4.2012;

- CARRETTI LUCA, rappresentato e difeso dall'Avv. Santi Laurini e con lui domiciliato in Roma, alla Via Caio Mario n.27, presso lo studio dell'Avvocato Carlo Srubeck Tomassy giusta procura in calce alla memoria di costituzione depositata il 23.4.2012;

- DI VINCENZO RONALDO rappresentato e difeso dall'Avvocato Nicola Tamburro del Foro di Grosseto e e Giampaolo Maria Cogo del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore in Roma, al Largo Messico n. 7, giusto mandato a margine della memoria di costituzione con appello incidentale depositata il 4.8.2006

- GINANNESCHI MAURO

- FRANCINI CRISTINA

- GIOVANNINI PIER LUIGI

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Gaetano Vicicone e con lui domiciliati in Roma, al Largo dei Lombardi n.4, presso lo studio dell'Avvocato Alessandro Turco, giusto mandato a margine della memoria di costituzione depositata il 24.4.2012;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del giorno 15 maggio 2012 il relatore, Consigliere Luigi Cirillo; l'Avv. Santi Laurini in qualità di difensore di Carretti Luca, che concludeva riportandosi agli scritti difensivi, ed in particolare insisteva per l'inammissibilità dell'appello incidentale della Procura Generale; l'Avv. Renato Salimbeni per Ludovico Antonio, Billi Cesare e Savelli Gianfranco, che concludeva riportandosi alle difese dell'atto scritto; l'Avv. Nicola Di Pierro, in qualità di delegato dell'Avv. Domenico Finamore costituito per Agostini Gianfranco, il quale concludeva riportandosi alle considerazioni dell'Avv. Salimbeni e per il rigetto dell'appello incidentale, con conferma della sentenza di primo grado; l'Avv. Gaetano Vicicone per Francini Cristina, Ginanneschi Mauro e Giovannini Pier Luigi, che insisteva per la conferma della sentenza di primo grado e per il rigetto dell'appello incidentale della Procura; l'Avv. Giampaolo Maria Cogo per Di Vincenzo Rolando, che si riportava ai contenuti della memoria depositata per l'udienza; l'Avv. Corinna Fedeli, delegata dall'Avv. Stefano Vinti costituito per il convenuto Visconti Roberto, che aderiva all'eccezione di inammissibilità dell'appello

incidentale sollevata dall'Avv. Laurini e insisteva per la riforma della sentenza e per l'accoglimento del proprio appello incidentale, ed in subordine chiedeva la conferma della sentenza di primo grado; nonché il P.M. in persona del Vice Procuratore Generale Cons. Paolo Luigi Rebecchi, il quale concludeva chiedendo il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale e ribadiva che era stato rispettato il termine quinquennale di prescrizione, considerato l'effetto interruttivo dell'invito a dedurre, riportandosi per il resto alle conclusioni scritte;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 - Con sentenza 792-2005 del 4.5-12.7.2005, depositata il 19.12.2005, la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento danni della Procura Regionale, relativa a vizi funzionali e strutturali di un impianto di depurazione della laguna di Orbetello - progettato dal Comune di Monte Argentario e realizzato dalla Protezione civile - nonché al mancato utilizzo di un impianto terziario connesso a detto depuratore. In specie, la sentenza assolveva i convenuti Ginanneschi Mauro, Giovannini Pier Luigi e Francini Cristina (rispettivamente, vicecommissario delegato della protezione civile per l'emergenza, dirigente coordinatore della relativa struttura di protezione civile e dirigente della struttura medesima); Agostini Franco (responsabile della vigilanza dell'impianto della protezione civile, che aveva consegnato all'acquedotto il cantiere); Carretti Luca e Visconti Roberto (rispettivamente, ingegnere capo e direttore dei lavori dell'impianto). Viceversa, la sentenza condannava i convenuti Ludovico Antonio, Billi Cesare, e Savelli Gianfranco (collaudatori dell'impianto) al pagamento, in favore del Comune di Monte Argentario, della somma di euro 100.000,00 ciascuno, comprensiva di rivalutazione monetaria, e Di Vincenzo Rolando (nuovo Commissario della protezione civile in sostituzione del Ginanneschi) al pagamento della somma di euro 75.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria; con la condanna al pagamento degli interessi legali dalla data di deposito della sentenza al soddisfo e delle spese di giudizio (nella misura di € 1662,19 da ripartire in parti eguali tra i soggetti condannati).

La sentenza si basava sui seguenti motivi della decisione.

1.1 – Anzitutto, la sentenza affrontava alcune questioni preliminari sollevate dalle parti.

1.1.1 – In primo luogo, si respingeva l'eccezione (avanzata dalla difesa dei convenuti Savelli, Billi e Ludovico) di difetto di giurisdizione di questa Corte in materia di danni cagionati dai collaudatori di opere pubbliche qualora siano liberi professionisti incaricati dall'amministrazione, sulla base di consolidata giurisprudenza della Corte dei conti e della Cassazione

1.1.2 – Ancora in via preliminare, la sentenza disattendeva l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno prospettata al alcuni convenuti (Savelli, Billi, Ludovico; Carretti; Visconti), atteso che il corso della prescrizione decorreva dal certificato finale di collaudo del depuratore di Terrarossa in data 1.10.1998 (in forza dei principi fissati dalla sentenza 2/2003 delle SS.RR. di questa Corte) e che il decorso della prescrizione era stato interrotto dall'emissione degli inviti a dedurre (notificati nel settembre del 2003 e contenenti una volontà di far valere il credito dell'amministrazione), sulla efficacia interruttiva dei quali si richiamava la giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa Corte sulla legittimazione del P.M. a porre in essere la costituzione in mora ex artt. 1219 e 2943 comma 4 c.c..

1.1.3 – Sempre in via preliminare, la sentenza respingeva per infondatezza altre eccezioni preliminari prospettate dai convenuti in ordine alla domanda di condanna, in specie:

- l'eccezione di nullità della citazione ex art. 163, comma 2, n. 4 ed ex art.164, comma 4, c.p.c.(sollevata dalla difesa del Carretti, per mancata indicazione di fatti riferibili e quindi addebitabili all'operato dell'ing. capo, nonché degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda);

- l'eccezione di inammissibilità della citazione (sollevata dalla difesa dell'ing. Luca Carretti sotto il profilo della diversità dei fatti rappresentati nell'atto di invito a dedurre e nell'atto di citazione);

- l'eccezione di inammissibilità della domanda (proposta dalla difesa dei convenuti Savelli, Billi e Ludovico in relazione alla mancata individuazione dell'apporto della Commissione di collaudo alla causazione

del preteso danno e conseguentemente della quantificazione della quota di danno che ad essi farebbe carico);

- infine, alcune analoghe eccezioni di inammissibilità della domanda e di mancata prova del danno (formulate dalla difesa dell'Agostini, e del Di Vincenzo).

1.2 - Nel merito, si disattendevano le istanze istruttorie in quanto la copiosa documentazione era ritenuta sufficiente alla decisione, e si trattavano distintamente le varie ipotesi di danno seguendo la prospettazione attorea, solo in parte accolta.

1.2.1 - In primo luogo, nell'atto di citazione si contestava che il depuratore sito in località Terrarossa del comune di Monte Argentario presentava sia vizi funzionali (lett. A-1 della citazione) sia vizi strutturali (lett. A-2 della citazione), ascritti dalla Procura ai convenuti Ginanneschi Mauro, Giovannini Pier Luigi, Francini Cristina, Agostini Franco, Ludovico Antonio, Billi Cesare, Savelli Gianfranco, Carretti Luca, Visconti Roberto.

1.2.1.1 - In linea generale, la sentenza non condivideva le affermazioni della Procura, secondo cui dei vizi dell'opera (di funzionamento e strutturali) avrebbero dovuto rispondere i funzionari della protezione civile, ovvero, da un lato, i responsabili della struttura amministrativa commissariale commissariale (Ginanneschi, Giovannini e Francini), per l'approvazione del collaudo e per l'omesso esercizio dell'azione di risarcimento nei cfr. della Snamprogetti; dall'altro, il responsabile della vigilanza sull'impianto (ing. Agostini), per aver firmato il verbale di consegna dell'impianto attestandone la buona conservazione e l'idoneità al funzionamento, al momento del passaggio di gestione dalla Snamprogetti all'Acquedotto del Fiora.

Secondo la sentenza, infatti, gli atti di collaudo sarebbero una sorta di perizia tecnica di parte vincolante nel merito l'autorità che deve approvarlo, a meno che essa non ritenga di disporre un nuovo collaudo (art. 117 RD n.350 del 1895), per cui il vice Commissario avrebbe potuto non approvare il collaudo solo ritenendone la manifesta inadeguatezza. Nella concreta fattispecie, essendo in gioco profili squisitamente tecnici (e non una manifesta inadeguatezza), non poteva affermarsi la colpa dei convenuti nell'approvazione del collaudo a fronte delle dichiarazioni favorevoli dei collaudatori.

Inoltre, sempre secondo la sentenza, l'omessa azione ex art. 1667 c.c. non era nella specie attivabile, dato che l'avvenuta effettuazione del collaudo e l'approvazione dei relativi atti da parte del vice Commissario Ginanneschi (su cui cfr. supra) precludeva tale azione, ai sensi del primo comma dell'art. 1667 c.c. medesimo; né poteva esercitarsi l'azione ex art. 1669 c.c., possibile solo in caso di "gravi difetti" che compromettessero l'utilizzabilità dell'opera, laddove nel caso in esame i difetti di funzionalità erano per così dire "esterni" all'opera in sé considerata, come attestato dai collaudatori.

Pertanto, la sentenza sanciva la piena assoluzione - per detta fattispecie - di tutti i funzionari della protezione civile, ovvero il vicecommissario Ginanneschi che aveva approvato il collaudo e, a fortiori, i convenuti ing. Giovannini e dott.ssa Cristina Francini. Per analoghi motivi (estraneità della funzionalità dell'opera rispetto alla struttura), la sentenza assolveva il responsabile della vigilanza dell'impianto (ing. Franco Agostini) sia per il collaudo, sia per la firma del verbale (del 15.10.1998) di riconsegna delle opere al committente al termine dell'esercizio provvisorio di Snamprogetti, anche alla luce di quanto risultava al momento della consegna al nuovo gestore (infatti, il collaudo costituiva scusante; Agostini parlava di "buono stato" ed "idoneità al funzionamento", non di "funzionamento"; e comunque con la gestione Snamprogetti, tra il 1997 ed il 1998, l'impianto era rimasto in funzione).

1.2.1.2 - Più in particolare, quanto ai vizi funzionali, la sentenza partiva da una premessa sulla natura dell'appalto-concorso e sulla distinzione tra la fase di valutazione delle progettazioni e la fase di esecuzione del progetto, in cui vengono in rilievo le responsabilità dell'impresa (che nell'appaltare i lavori deve garantire la realizzabilità dell'opera in relazione allo stato dei luoghi), nonché del direttore dei lavori e dell'ingegnere capo (che devono attestare la cantierabilità dell'opera progettata allo stato dei luoghi); quindi, la sentenza affermava la centralità del collaudo nella verifica non solo della realizzazione delle strutture, ma della concreta funzionalità dell'opera appaltata (ai sensi dell'art. 7 della legge n. 584 del 1977), evidenziando che il collaudo - in quanto tale - aveva valore di accertamento tecnico di parte (della pubblica amministrazione), non vincolante per l'appaltatore, né utile

come fonte obiettiva di prova (per i vizi e le difformità delle opere) per il giudice in sede di controversie.

Nella concreta fattispecie, secondo la sentenza, i collaudatori (Ludovico, Billi, Savelli, componenti dell'apposita Commissione di collaudo) avevano riscontrato il non corretto funzionamento dell'impianto di depurazione di Terrarossa in un ambito per così dire "esterno" all'impianto (il c.d. perturbamento da salinità), per motivi non legati alla struttura dell'opera (che avrebbero consentito l'applicazione dell'art.102 R.D. 350/1895), ma a fattori esterni e non tutti prevedibili (vetustà del sistema fognario comunale ed infiltrazione discontinua di acque saline): pertanto la Commissione di collaudo avrebbe dovuto, in applicazione dell'art.105 R.D.350/1895, imporre adeguate cauzioni all'appaltatore, nella ipotesi in cui non si fosse riusciti a rimuovere le cause esterne di perturbazione. Il che, secondo la sentenza, costituiva una scelta gravemente arbitraria e contraria ai doveri professionali di diligenza, in quanto le caratteristiche della innovativa scelta progettuale della Snamprogetti rendevano doveroso un controllo se possibile ancora più accurato sull'effettiva piena funzionalità dell'impianto, nonché un'attenta tutela delle ragioni economiche di pubblico interesse sottese al conseguimento dei risultati cui tendeva l'appalto.

Pertanto, la sentenza condannava i componenti della Commissione di collaudo al pagamento di un danno che veniva commisurato alla cauzione non versata dalla ditta appaltatrice (che, ai sensi dell'art. 3 e 5 del dpr. n. 1063 del 1962 e dell'art. 27 del RD n. 422 del 1923 era "in un minimo del 5% dell'importo netto dell'appalto"), e quindi il 5% dei lavori approvati dalla giunta municipale di Monte Argentario nell'importo complessivo netto di lire 12.821.389.254, ridotti equitativamente - con valutazione correlata, in termini di bilanciamento, sia alla particolare complessità della vicenda, che al lungo tempo trascorso - ad Euro 300.000 compresa la rivalutazione monetaria, posti a carico dei tre componenti della commissione di collaudo nella misura di € 100.000 ciascuno.

Viceversa, la sentenza assolveva il direttore dei lavori (ing. Roberto Visconti) e l'ingegnere capo (ing. Luca Carretti), in quanto, sebbene ai sensi del R.D. n.350 del 1895 il primo avesse funzioni di garanzia, rispettivamente, della buona e puntuale esecuzione dei lavori in

conformità ai patti contrattuali (agli ordini dell'ing. capo: art. 3) ed il secondo funzioni di vigilanza sul primo (art. 1), essi non erano tenuti a garantire il contestato scostamento dell'impianto di depurazione dal "risultato" che il medesimo doveva garantire.

Infatti, la scelta progettuale dell'impianto era assolutamente innovativa e l'obbligazione del direttore dei lavori e dell'ingegnere capo era un'obbligazione di "mezzi" che non poteva estendersi a verifiche progettuali attinenti ad una fase anteriore a quello dell'esperimento della gara pubblica, le quali - ad avviso della Sezione - gravavano sui collaudatori, a prescindere dal fatto che detti convenuti avessero apposto una firma sul certificato di collaudo.

1.2.1.3 - Quanto, infine, alle ipotesi di danno attinenti a presunti vizi strutturali del medesimo impianto del depuratore (sub A-2), riepilogato il contenuto della citazione, la sentenza affermava non sussistere la prova che, al momento del collaudo, la vasca W5-C del depuratore di Terrarossa presentasse problemi strutturali; con conseguente piena assoluzione di tutti "i convenuti raggiunti in parte qua dalle contestazioni attoree" (ovvero i collaudatori Ludovico Billi e Savelli, che avevano firmato il collaudo attestando la regolare esecuzione dell'opera; i funzionari della Protezione civile Ginanneschi, Giovannini e Francini, che secondo la Procura erano a conoscenza dei difetti in esame; il responsabile della vigilanza Agostini; il direttore dei lavori e l'ingegnere capo Visconti e Carretti).

In particolare, secondo la sentenza in esame, la responsabilità dei convenuti andava esclusa in quanto:

a) nella relazione di cui al certificato di collaudo si dava adeguato conto del sostanziale superamento (dopo gli interventi richiesti alla Snamprogetti) dei difetti di tenuta evidenziati sulla vasca W5-C;

b) verosimilmente l'opera era funzionante, visto che nel testo della convenzione del 15.10.1998 (per la gestione del depuratore di Terrarossa) con il consorzio intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'acquedotto del Fiora, si prevedeva (art. 9) che gli impianti dovranno essere consegnati al soggetto Gestore funzionanti in ogni loro parte e dovranno essere in grado di operare al meglio delle loro potenzialità...";

c) la perizia statica sulla funzionalità della vasca in questione (peraltro contestata nella sua attendibilità scientifica) venne affidata dall'Acquedotto unilateralmente e comunque successivamente (nel mese di maggio del 1999) rispetto all'effettuazione del collaudo;

d) dagli atti di causa emergeva che il suddetto manufatto era stato nel frattempo utilizzato dal nuovo Gestore in modo diverso rispetto al progetto originario.

1.2.2 - In secondo luogo, la Procura contestava un danno da mancata utilizzazione dell'impianto di trattamento terziario per il riutilizzo delle acque del depuratore di Terrarossa (lett.B dell'atto di citazione), imputato ai Commissari (Ginanneschi Mauro e Di Vincenzo Rolando) a titolo di illegittima omissione delle attività necessarie alla attivazione e manutenzione dell'impianto in esame.

Il Collegio riteneva di assolvere il Ginanneschi perché egli aveva provveduto a disporre la "gestione provvisoria" dell' impianto per definirne la modalità operative ed evitarne il degrado (con ordinanza del 27.7.2001); ed al momento della cessazione dal suo incarico commissariale (il 31.12.2001) la gestione provvisoria predetta era appena terminata (onde non avrebbe potuto provvedere né all'attivazione né alla manutenzione). In particolare, con l'ordinanza di approvazione del collaudo dell'opera in esame, il Commissario Ginanneschi aveva formalmente disposto: l'attivazione provvisoria per la durata di circa 14 settimane dell'impianto di trattamento terziario finalizzata alla redazione del manuale di gestione; la consegna provvisoria dell'impianto all'Acquedotto del Fiora S.p.a. per la gestione provvisoria, finalizzata alla predisposizione (da parte della S.p.a.) del manuale di gestione dell'impianto; il rispetto degli adempimenti tecnici specificati nella "Relazione tecnica" redatta dal Giovannini, dove si affermava che "E' necessario procedere ad attivare l'opera sia per evitare il degrado dei macchinari, molto delicati e particolarmente vulnerabili se non mantenuti in servizio, sia per avere un ulteriore trattamento dei reflui per essere riutilizzati con gli impieghi previsti, o dove risultasse necessario per l'immissione in laguna".

Quanto, invece, al commissario Di Vincenzo (nominato prima "soggetto attuatore" degli interventi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. i,

dell'ordinanza n. 3198 del 23.4.2002, poi, a partire dal 16.1.2003, Commissario delegato per la laguna di Orbetello), la sentenza escludeva la colpa grave per il danno da mancata attivazione dell'impianto, in quanto vi erano "incertezze ... in relazione al mutato quadro normativo che ... presentava oggettive difficoltà di lettura per un amministratore" (nel senso che, come evidenziato anche da una perizia di parte – dell'Ing. Piero Ulivieri – i valori degli scarichi garantiti non erano adeguati a quelli previsti dalla normativa vigente, questi ultimi solo potenzialmente raggiungibili, solo con una serie di interventi tecnico-operativi e comunque al prezzo di consistenti spese di adeguamento).

Viceversa, la sentenza riteneva sussistere la colpa grave del Di Vincenzo per il danno all'impianto per la sua mancata attivazione (omessa manutenzione degli impianti), ovvero il deperimento da abbandono dell'impianto (emerso dalla relazione della Guardia di Finanza del 30.1.2004).

Infatti, secondo la decisione impugnata, il Di Vincenzo aveva tenuto un comportamento gravemente negligente, in quanto egli aveva scelto di lasciare il depuratore fermo e senza manutenzione, laddove avrebbe "dovuto e potuto attivarsi al fine di elidere quegli effetti dannosi sull'impianto derivanti dal mancato esercizio" (vuoi provvedendo alla manutenzione dell'impianto, vuoi utilizzandolo con o senza trasformazioni), tanto più che già nell'ordinanza del Ginanneschi e nella relativa relazione tecnica si segnalava la necessità di mettere in opera l'impianto stesso.

In particolare, la sentenza affermava mancare ogni ragionevole giustificazione di tale scelta, in quanto non poteva affermarsi che, non essendo stato consegnato il manuale di gestione, l'impianto fosse ancora in gestione provvisoria dell'Acquedotto del Fiora, poiché tale affermazione era contraddetta sia dal breve lasso di tempo (14 settimane) previsto per l'attivazione provvisoria (nell'ordinanza n. F/1034 del 27.7.2001), sia dalle dichiarazioni del responsabile dello stesso Acquedotto del Fiora (come da verbale del 9.10.2003: cfr. allegato 29, della relazione della Guardia di Finanza). Inoltre, a fronte dell'affermazione difensiva secondo cui l'attivazione dell'impianto avrebbe portato a spese di esercizio tali da far escludere il danno (essendo le spese di gestione maggiori sia delle spese di manutenzione,

sia della perdita di valore per deperimento dell'impianto inutilizzato), la sentenza replicava che: a) aderendo alla tesi difensiva della non attivabilità dell'impianto (per non conformità agli obblighi di legge) la mancata attivazione era un atto doveroso per evitare un verosimile danno ambientale, non una scelta tesa a determinare una economia di gestione; b) aderendo invece alla tesi attorea della doverosità dell'attivazione, la mancata attivazione non aveva comunque prodotto un vantaggio economico per l'amministrazione, ma aveva solo determinato un verosimile danno all'ambiente.

Quanto, infine, alla liquidazione di questa voce di danno, la sentenza riconosceva che esso non era provato nel suo preciso ammontare, ma lo giudicava comunque effettivamente sussistente e cospicuo (anche per l'elevata spesa sostenuta per l'opera, pari ad euro 799.753,37); quindi procedeva ad una liquidazione equitativa del danno, prendendo a riferimento l'importo di 37.500,00 euro per anno, assunto dalla consulenza tecnica di parte dell'ing. Ulivieri con riferimento ai costi presumibili necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto terziario. In particolare, la sentenza perveniva in via equitativa ad un importo di danno di 75.000,00 euro, comprensivi di rivalutazione (posti a carico del Di Vincenzo), in quanto i fatti contestati attenevano ad un periodo di circa due anni (andando a ritroso, dalla citazione depositata il 7.5.2004 al 23.4.2002, data del primo incarico del Di Vincenzo quale "soggetto attuatore" degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lett. i) dell'ordinanza n. 3198 del 23.4.2002, incarico seguito da quello di "Commissario delegato" per la laguna di Orbetello a partire dal 16.1.2003).

* * *

2 - Con appello notificato alla P.R. Toscana ed al Ginanneschi il 28.4.2006, depositato il 17.5.2006 ed iscritto al n. 26067, i convenuti collaudatori Billi, Ludovico e Savelli, rappresentati e difesi come in epigrafe, chiedevano la riforma della sentenza predetta, con assoluzione da ogni addebito e vittoria delle spese di lite, per i seguenti motivi, in buona parte ripresi da quelli già avanzati in primo grado.

A) In primo luogo, si eccepeva il difetto di giurisdizione contabile nei confronti dei collaudatori, in mancanza di poteri autoritativi essendo

quelli del collaudatore meri diritti potestativi privatistici, nascenti dal contratto di appalto ovvero da fonte contrattuale (così come per i professionisti, ad esempio i progettisti).

B) In secondo luogo, si eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, in quanto l'invito a dedurre del 2003 non poteva ritenersi atto interruttivo della prescrizione, sia per la mancanza di legittimazione sostanziale del P.M., sia per la ratio delle norme sull'invito a dedurre, che tendono a garantire un sollecito esercizio dell'azione di responsabilità, non addirittura a procrastinarla nel tempo con una interruzione della prescrizione.

C) Si eccepiva poi la inammissibilità (rectius nullità) della citazione per omessa indicazione del riparto dell'addebito, in particolare rispetto ai componenti della commissione di collaudo (per violazione dell'art.1, comma 1-quarter, L.2071994).

D) Nel merito, si eccepiva la ultrapetizione ex art.112 c.p.c., in quanto la sentenza di primo grado evidenziava come causa del malfunzionamento dell'impianto non l'inidoneità dell'opera in sé ma cause esterne (immissioni di acqua marina nelle fogne) ed individuava come condotta dei collaudatori causativa di danno la violazione dell'art.105 R.D.380/1985 (omessa prestazione di garanzie) e come danno la mancata riscossione della garanzia finanziaria da imporre alla Snamprogetti; laddove la citazione del P.M. indicava come condotta dannosa l'art.102 del medesimo R.D. (approvazione del collaudo in presenza di vizi rilevanti, che avrebbero imposto di non collaudare, o di ridurre il prezzo, o di subordinare il collaudo ad ulteriori adempimenti) e come danno l'intero costo dell'appalto.

E) Inoltre, si eccepiva la mancata violazione di norme di cautela, in specie dell'art.105 R.D. 350/1895 (e quindi la mancanza di anti giuridicità e colpevolezza nella condotta dei convenuti) in quanto:

a) nel collaudo erano presenti clausole di garanzia con le quali l'appaltatore, ai sensi del medesimo art.105, si impegnava ad effettuare i lavori necessari al funzionamento una volta eliminate le infiltrazioni di acqua di mare, e la Snamprogetti si era impegnata a garantire la funzionalità dell'impianto;

b) inoltre, l'art.105 non prevedeva un obbligo, ma una semplice facoltà del collaudatore di imporre garanzie, e nel caso concreto era ragionevole la scelta di non imporre garanzie finanziarie, perché all'impresa era stato imposto l'obbligo, da essa accettato, di realizzare le opere necessarie per l'esatto funzionamento dell'impianto; onde non vi era alcun danno, e se poi l'amministrazione era decaduta dalla garanzia la colpa non era dei collaudatori;

c) ancora, l'art.105 citato presupponeva l'esistenza di fattori successivi al completamento dell'opera e dipendenti dalla struttura della stessa, mentre nel caso in esame la presenza di acqua salina non dipendeva dalla struttura dell'opera ed era un fattore preesistente ed imputabile all'Amministrazione (anzi, in contrasto con la progettazione); imporre una cauzione avrebbe determinato un contenzioso rischioso per l'amministrazione, tanto più che nell'anno di esercizio provvisorio dell'impianto da parte della Snamimpianti il depuratore aveva funzionato;

d) tra l'altro, al momento del collaudo non erano prevedibili i tempi necessari per rimuovere le cause di perturbazione e quindi era meglio imporre all'impresa di provvedere ai lavori necessari una volta rimossa la causa perturbatrice anziché imporre garanzie fideiussorie a termine;

e) infine, in ultima analisi, l'impianto era a regola d'arte e non si poteva negare il collaudo.

F) La difesa eccepiva poi la mancanza di nesso causale tra preteso danno e condotta dei collaudatori, in quanto tutt'al più i collaudatori avrebbero potuto esprimere un parere, mentre la decisione finale spettava all'amministrazione (ex art.117 Reg.LL.PP.); laddove la stazione appaltante aveva autonomamente deciso di aderire alla proposta dei collaudatori, nonostante che all'atto dell'approvazione del collaudo (15.2.1999) il Commissario fosse già a conoscenza dei problemi di funzionalità dell'impianto, segnalati dall'Acquedotto. Al limite, quindi, doveva ritenersi responsabile - in via esclusiva o quanto meno concorrente - il Commissario, in quanto la proposta del Collaudatore poteva tutt'al più essere vincolante sotto il profilo tecnico, non sotto quello giuridico come la imposizione di una cauzione.

G) Infine, la difesa eccepiva la mancanza di colpa grave dei collaudatori, in quanto la Commissione non aveva operato con scriteriatezza, ma aveva segnalato tutti i problemi dell'opera, applicato "in via analogica" l'art.105 proprio per porre ad essi rimedio, e cercato di evitare contenzioso con l'impresa garantendo nel contempo il funzionamento dell'impianto.

2.1 - Fissata per la discussione l'udienza del 15.5.2012, il 24.4.2012 i convenuti Billi Ludovico e Savelli depositavano una memoria difensiva per l'udienza (con allegata cospicua documentazione) nella quale precisavano le proprie domande, chiedendo l'accoglimento del proprio appello (n.26067) ed il rigetto dell'appello incidentale n. 26611 nel frattempo presentato dal Pubblico Ministero (oltre citato sub §§ 3 segg.) per i seguenti motivi.

A) In primo luogo, la memoria affermava la legittimità dell'atto di collaudo..

a) Anzitutto, al momento del collaudo (1998) l'impianto era perfettamente funzionante. Infatti, fino al 1998 il depuratore aveva funzionato correttamente dato che esso - quando era stato restituito dalla Snamprogetti al Commissario (con verbale del 15.19.1998) - risultava a norma e funzionante, non vi erano vasche danneggiate ed il dato di smaltimento era nella norma (il valore di 15.000 abitanti/equivalenti non corrispondeva alla capacità massima dell'impianto, ma al numero di affluenti trattato nella gestione provvisoria), in quanto la disattivazione della linea UASB e l'utilizzazione di solo due vasche (accertata nel 2003) era avvenuta dopo il collaudo (del 1998).

b) Inoltre, oggetto del collaudo era solo il profilo tecnico-amministrativo e di staticità dell'opera, non il profilo tecnologico-progettuale, ed in relazione al primo profilo l'opera era perfettamente funzionante ed a regola d'arte, dato che i problemi di funzionamento derivavano non dall'impianto, ma da deficienze dell'impianto fognario (non oggetto dell'appalto alla SNAM).

c) Ancora, in ogni caso non erano ostativi al collaudo occasionali difetti di funzionamento, né le scelte tecnologiche e progettuali (depuratore anaerobico) dato che esse erano state non dei collaudatori,

ma della stazione appaltante, e che comunque erano in concreto adeguate rispetto allo stato dei luoghi, tanto è vero che nel 2001 l'opera era stata comunque utilizzata per parte degli scarichi, non a contatto con il mare. In altri termini, il collaudo non poteva essere negato ed era perfettamente legittimo, in quanto non era l'opera a presentare dei problemi, ma la rete fognaria, come era emerso nel 2004.

d) Infine, la Snamprogetti non aveva l'obbligo di accertare lo stato della rete fognaria, ma anche se lo avesse fatto non avrebbe necessariamente notato tali problemi, che emergevano solo in casi particolari (mareggiate etc.), tanto più che il depuratore doveva raccogliere acque da vari comuni, in parte su raccordi ancora da realizzare.

B) La difesa ribadiva poi le eccezioni relative alla mancanza di danno, sotto un duplice profilo.

a) Quanto al danno strutturale alle vasche (lett.A/2 della citazione), la difesa evidenziava che all'esito dei lavori aggiuntivi (intervento di rinforzo) imposti alla Snamprogetti, la nuova verifica aveva dato risultati positivi e l'impianto aveva funzionato senza problemi per tutto l'anno di esercizio provvisorio; cosicché, il mancato utilizzo della vasca W5-C fu frutto di una scelta del gestore, non di vizi strutturali, come del resto riconosciuto anche nella sentenza di primo grado.

b) Più in generale, la difesa contestava la mancanza di qualsiasi danno, dato che tutte le strutture (comprese le vasche) erano attualmente utilizzate per la depurazione, sia pure in modo diverso da quello progettato.

2.2 – In data 5.3.2012 l'appellante depositava copia della fissazione d'udienza notificata l'8.2.2012 alla Procura ed al Ginanneschi.

* * *

3 – Nel frattempo, con appello incidentale del Procuratore presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, notificato a tutti i convenuti in primo grado tra il 23 ed il 27.6.2006, depositato il 6.7.2006 ed iscritto al n. 26611, si chiedeva di respingere l'appello principale di Billi, Ludovico e Savelli, e di riformare la sentenza di primo grado condannando tutti i convenuti in primo grado al pagamento delle somme indicate nell'atto di citazione (euro 7.050.134,77 complessivi, di cui euro

763.601,39 per l'impianto terziario ed € 6.286.533,38 per costi dell'impianto, per interessi di ammortamento del debito alla Cassa DD.PP. e per spese di miglioramento ed adeguamento, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio), con vittoria di spese, per i seguenti motivi.

A) Anzitutto, ripercorsa la ricostruzione dei fatti già operata nella citazione e riassunto il contenuto dell'appello principale dei Collaudatori Billi, Ludovico e Savelli, il P.M. chiedeva dichiararsi la infondatezza delle eccezioni preliminari degli appellanti collaudatori, affermando:

a) da un lato, la sussistenza della giurisdizione, la mancanza di prescrizione, la validità ed ammissibilità della citazione (sulla base di motivazioni analoghe a quelle della sentenza di primo grado);

b) dall'altro, la mancanza di ultrapetizione, in quanto la sentenza impugnata aveva solo operato una diversa qualificazione giuridica dei fatti indicati nella citazione (artt. 102-105 R.D.350/1895), senza estendere la propria cognizione a fatti o condotte non controversi.

B) Peraltro, l'appello chiedeva la riforma della sentenza nel merito, per i seguenti motivi.

a) In primo luogo, la Procura contestava una erronea valutazione della collaudabilità dell'opera (e quindi dell'illegittimità delle condotte dei convenuti e del danno).

Secondo il P.M., infatti, il contratto di appalto (nel quale era presente una clausola di presa conoscenza dello stato dei luoghi) vincolava la Snamprogetti alla verifica anche delle condutture fognarie ed alla risoluzione dei relativi problemi di funzionamento (dato che l'opera per sua natura doveva essere connessa alle fogne); pertanto, a fronte dei vizi funzionali dell'opera emersi in sede di collaudo, i collaudatori non avrebbero dovuto applicare l'a.105 (come ritenuto in sentenza), ma l'art.102 del reg. LL.PP., non collaudando l'opera o chiedendo la riduzione del prezzo, o facendo prestare adeguate garanzie per tali vizi (atteso che il cattivo funzionamento dipendeva non da fattori occasionali di perturbamento, ma da vizi progettuali dell'opera).

Di conseguenza, il danno da vizi funzionali era dato non dalla semplice perdita della cauzione del 5% (imponibile ex art.105 Reg. LL.PP., ma non imposta dai collaudatori), bensì dall'intero valore

dell'opera, che avrebbe dovuto essere posto a carico della Snamprogetti, che invece venne regolarmente pagata; a parte la considerazione che, secondo il P.M., l'applicazione dell'art.102 non precludeva quella dell'art.105 ma anzi si collegava ad esso.

Di tale danno, secondo la Procura, dovevano rispondere non solo i collaudatori Billi Ludovico e Savelli (che avevano sottoscritto il verbale di collaudo) ed in linea teorica gli appartenenti alla commissione aggiudicatrice che aveva approvato il progetto (peraltro non convenuti perché si trattava di un impianto con soluzioni tecniche "innovative", per il quale non c'erano dati di esperienza e di paragone utilizzabili dalla commissione), ma anche "coloro che svolgevano funzioni nell'interesse della stazione appaltante", ovvero "l'addetto alla vigilanza" sull'impianto (Ing. Agostini) "il commissario" all'emergenza (Ginanneschi), "e il suo ufficio", ovvero il coordinatore degli uffici (Giovannini) e la responsabile dell'ufficio amministrativo (Francini), i quali erano tutti a conoscenza dei vizi di funzionalità dell'impianto e quindi avrebbero dovuto attivarsi per evitare il danno sia in fase di approvazione del collaudo sia dopo (cfr. pag. 33, 42, 44 dell'appello). Secondo il P.M., infatti, diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata, il giudizio dei collaudatori non era vincolante per l'amministrazione (che poteva decidere se approvare o meno e perfino disporre un nuovo collaudo: cfr. art. 109-117 Reg. LL.PP.) e non rilevava che il soggetto che aveva approvato il collaudo non fosse un tecnico (nel regolamento per i lavori pubblici del 1895 l'approvazione era addirittura del Ministro o del Direttore generale, che non necessariamente erano tecnici).

Inoltre, la Procura affermava anche la responsabilità del direttore dei lavori Visconti e dell'ingegnere capo Carretti, in quanto i vizi progettuali dell'opera dovevano essere da loro evidenziati in sede di consegna ex art.5 R.D.350/1895; e i problemi strutturali derivanti dall'esecuzione erano direttamente imputabili ad una loro omessa vigilanza in corso d'opera, non assorbita dalla attività di collaudo. Pertanto, la sottoscrizione del verbale di collaudo era non una mera "presa d'atto", che nulla aggiungeva o toglieva a quanto accertato dai collaudatori (come affermato dalla sentenza impugnata), bensì una loro grave negligenza e concausa del danno contestato; in particolare, nella

concreta fattispecie gli artt.102, comma 3, e 105 cit. prevedevano espressamente, ai fini del collaudo, la firma dell'ingegnere capo.

b) Secondo la Procura, analogo discorso valeva per i difetti strutturali alla vasca W5-C, anch'essi ben desumibili dal collaudo e per i quali nulla era stato disposto; con la precisazione che la sentenza impugnata errava nel ritenere che la vasca fosse efficiente e funzionante nel momento della consegna all'acquedotto (in base ad una clausola della convenzione di gestione provvisoria del 15.10.1998, ed alla ritenuta non decisività della perizia disposta dall'Acquedotto del Fiora). In particolare, il P.M. evidenziava che:

aa) subito dopo la consegna dell'impianto (novembre 1998), la S.p.a. Acquedotto del Fiora aveva comunicato al Commissario la cattiva manutenzione dell'opera e quindi aveva provveduto a richiedere una perizia di parte sulla vasca W5-C, che presentava evidenti segni fessurazione (pur non essendo stata mai utilizzata);

bb) sia la perizia dell'Acquedotto (ing.Croce), sia altri atti confermavano la presenza di fessure già in corso d'opera (prima del collaudo e della consegna);

cc) non si comprendeva perché – secondo la sentenza impugnata – fosse "scientificamente inattendibile" la perizia dell'Ing. Croce disposta dall'Acquedotto del Fiora (essendo le contestazioni sull'attendibilità della perizia, prospettate in primo grado dai periti di parte dei convenuti, successive di molti anni ai fatti di causa, e smentite dagli atti da cui emergevano le fessurazioni già in corso d'opera);

dd) non si comprendeva perché la sentenza ipotizzasse un uso improprio della vasca (diverso da quello progettato) da parte dell'Acquedotto (tanto più che a provvedere alla gestione avrebbe dovuto essere la Snamprogetti, che invece si era sottratta all'esecuzione).

Pertanto, secondo il P.M., la sentenza errava nel ritenere che la struttura lesionata fosse a norma e funzionante al momento del collaudo, in quanto le fessurazioni preesistevano (come desumibile anche dal verbale di visita intermedio e dal collaudo); per cui l'opera non andava collaudata.

c) Quanto, infine, al mancato esercizio di azioni per danno ex art. 1667-1669 c.c. secondo il P.M. vi erano veri e propri vizi funzionali

dell'opera progettata, non meri fattori occasionali di perturbamento del funzionamento dell'impianto; altrimenti, non avrebbe dovuto esservi responsabilità nemmeno dei collaudatori, che invece erano stati condannati. Pertanto, per i motivi sopra precisati (cfr. lett.a), i componenti dell'Ufficio commissariale competenti (in specie Ginanneschi, Giovannini, Francini ed Agostini) avrebbero dovuto attivare la garanzia di cui agli artt. 1667 e 1669 cod. civ. (ai sensi dell'art. 117 R.D.250/1895), dato che tali azioni non erano precluse dal collaudo (diversamente da quanto ipotizzato dalla sentenza impugnata); fermo restando, come sopra precisato (lett.a), che non si poteva imputare alla Commissione aggiudicatrice del progetto la scelta tecnica adottata, in quanto si trattava di una soluzione tecnologica innovativa, in relazione alla quale mancavano precedenti significativi.

d) In conclusione, sia il direttore dei lavori e l'ingegnere capo, sia i collaudatori, sia l'addetto alla vigilanza dell'impianto, sia il commissario all'emergenza, sia i funzionari dell'Ufficio commissariale erano tutti a conoscenza dei vizi di funzionamento e strutturali ben prima del collaudo, ma ciononostante avevano omesso di prendere le iniziative di competenza necessarie per evitare il danno, da un lato imponendo adeguate garanzie in sede di collaudo, dall'altro azionandosi per ottenere il risarcimento del danno, anche per evitare eventuali decadenze ex art. 1667, salvo comunque che l'azione era ammissibile ex 1669 c.c. o comunque ex art.117 R.D.350/1895 (in relazione alle garanzie imposte ex art.105).

C) Infine, quanto ai vizi da mancato utilizzo dell'impianto terziario, l'appello si limitava a richiamare sinteticamente i motivi, già posti a base della citazione, per affermare la responsabilità del Di Vincenzo per la mancata manutenzione dell'impianto.

3.1 - In data 15.5.2008 venivano depositate le conclusioni della Procura Generale sull'appello del Procuratore per la Toscana n.26611, nonché sull'appello dei sigg. Bill, . Ludovico e Savelli n. 26067, e su altri appelli nel frattempo proposti ed oltre citati (appello del Di Vincenzo n.26908; altro appello - incidentale - proposto dallo stesso Di Vincenzo avverso l'appello della Procura ed iscritto al n.26915; appello del Visconti n.27366). In specie, la Procura Generale chiedeva l'accoglimento del gravame della Procura Regionale e il rigetto di tutti gli appelli delle parti

private, condannando gli appellanti alle spese dei due gradi di giudizio; in subordine, in caso di ritenuta mancanza di colpa grave, la compensazione delle spese di giudizio; in ulteriore subordine, in caso di mancanza di colpa o responsabilità, la liquidazione secondo la normativa vigente delle spese legali e di giustizia a favore dei difensori costituiti.

Nelle conclusioni, ripercorse le vicende di fatto poste a base della citazione, il contenuto della sentenza impugnata e degli appelli dei privati, la Procura ribadiva quanto già eccepito nell'appello principale n. 26611 (cfr. § 3), e precisava quanto segue in relazione agli altri appelli delle parti private.

a) Quanto all'appello del Visconti (n.27366), si eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione richiamando la sentenza 2/QM/2003 delle SS.RR (dovendosi escludere che prima del collaudo - in data 1.10.1998 - l'amministrazione potesse avere una concreta conoscenza dei vizi funzionali e strutturali dell'opera), e le sentenze 14/QM/2003, 6/QM/2003, 1/2004/QM, 4/2007/QM delle Sezioni Riunite (essendo stati notificati gli inviti a dedurre, contenenti intimazione di adempimento, nel settembre 2003).

b) Quanto all'appello n.26908 del Di Vincenzo, la Procura replicava che l'impianto terziario risultava regolarmente collaudato e funzionante, necessario per il rispetto della normativa antinquinamento e già predisposto per il rispetto della Direttiva CE 91/271 (poi recepita nel **D.Lgs. 152/1999**, che comunque faceva salvi gli impianti già costruiti), ma non era stato mai consegnato all'Acquedotto né messo in funzione; laddove rientrava nei compiti dell'appellante (e del Ginanneschi) provvedere al suo funzionamento o quanto meno alla sua manutenzione. Inoltre, il P.M. replicava che non vi era alcun sindacato su una scelta discrezionale (non essendo tale la mera inerzia nel mantenere il bene in efficienza); che ai fini della liquidazione equitativa del danno (1226 c.c.) non occorreva la prova rigorosa richiesta per il danno comune; che non vi era stato alcun cumulo, nella sentenza impugnata, tra interessi e rivalutazione.

c) Quanto all'appello incidentale n.26915 del Di Vincenzo, la Procura generale contestava l'avversa eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale del P.M. toscano per insufficiente specificazione dei motivi di

gravame (art.98 Reg. proc. Cdc), in specie per omessa indicazione delle censure rivolte alla sentenza di primo grado (art. 342 c.p.c.) e soprattutto in relazione alla specifica posizione dell'appellante, in quanto il gravame precisava (sia pure laconicamente) i motivi per cui la mancata attivazione dell'impianto terziario era imputabile al Di Vincenzo, con riferimento al contenuto della citazione (omessa attivazione e omessa manutenzione dell'impianto), e l'appello implicava una piena devoluzione del giudizio .

* * *

4 - Con appello principale notificato il 25-31.7.2006 alla Procura regionale ed alla Procura Generale nonché al Ginanneschi, depositato in Segreteria il 4.8.2006 ed iscritto al n.26908, Di Vincenzo Ronaldo (rappresentato e difeso come in epigrafe) chiedeva di annullare la condanna della Sezione Toscana, assolvendolo da ogni addebito, o, in subordine, di ridurre l'addebito con largo uso del potere riduttivo, con esclusione del cumulo tra rivalutazione ed interessi e vittoria di spese di ambo i gradi di giudizio. A sostegno delle sue richieste, la difesa dell'appellante, riepilogati i fatti di causa, allegava quanto segue.

In primo luogo, si affermava la mancanza di condotta antiggiuridica e dannosa, in quanto la sentenza, se correttamente negava la responsabilità per mancata attivazione dell'impianto, evidenziando l'impossibilità di mettere in funzione l'impianto terziario per il mutato quadro normativo (senza considerare che l'impianto di depurazione a monte non funzionava secondo la metodologia prevista e forniva acque che non avevano le caratteristiche necessarie), illogicamente condannava per la mancata manutenzione del medesimo impianto.

In secondo luogo, la sentenza non precisava quale fosse il danno, fondandosi su mere asserzioni della Guardia di Finanza; e, tra l'altro, provvedeva ad una liquidazione equitativa, senza che il P.M. avesse fornito alcun criterio, sia pure meramente quantitativo, della consistenza di tali danni, in violazione dei principi del giusto processo, ex art.111 e 24 Cost. (citava in tal senso SS.RR.10/QM/2003). Inoltre, non era stata considerata, nella valutazione del danno, l'economia sui costi di gestione, ed era stato considerato come parametro di danno il costo della manutenzione quantificato dal perito dello stesso Di Vincenzo; e si era

considerato come danno il costo di manutenzione per il 2002 ed il 2003, mentre il Di Vincenzo era stato nominato Commissario (e quindi poteva agire per evitare l'ipotetico danno) solo nel secondo dei due anni. Ferma restando, poi, l'impossibilità di cumulare interessi e rivalutazione.

Inoltre, mancava la colpa grave, atteso che la raccomandazione di mettere in funzione l'impianto, contenuta nella relazione tecnica allegata all'ordinanza del suo predecessore, era nota solo al Ginanneschi, non al Di Vincenzo (che era entrato nelle sue funzioni solo nel 2003); e che l'Acquedotto del Fiora avrebbe dovuto mettere in funzione l'impianto e provvedere a redigere il manuale di gestione, ma non lo fece, onde l'impianto rimase nella disponibilità dell'Acquedotto.

In specie, l'appello contestava la sentenza nella parte in cui essa contestava al Di Vincenzo l'omessa adozione di soluzioni alternative (in quanto ciò implicava un sindacato sulle scelte discrezionali dell'Amministrazione e quindi un difetto di giurisdizione), e nella parte in cui – prestando fede alle dichiarazioni del responsabile dell'acquedotto (il quale comunque ammetteva che erano state effettuate prove di funzionamento) – essa affermava che la gestione dell'impianto non risultava mai avviata dall'Acquedotto; tra l'altro, contraddicendosi, dato che secondo la sentenza il Ginanneschi doveva andare esente da responsabilità perché aveva affidato all'Acquedotto l'impianto ed era cessato dalla carica poche settimane dopo il termine previsto per la gestione provvisoria.

4.1 – Contemporaneamente, avendo ricevuto la notificazione dell'appello incidentale della Procura Regionale, veniva depositata una "memoria contenente appello incidentale" per il Di Vincenzo (atto notificato il 25.7-2.8.2006, depositato il 4.8.2006 ed iscritto al n.26915 del registro di segreteria) nella quale si ribadivano tutte le argomentazioni e richieste contenute nel suo appello principale, chiedendo altresì il rigetto dell'appello incidentale della Procura regionale per i seguenti motivi:

a) genericità dei motivi di appello incidentale del P.M., in violazione dell'art.98 Reg. (in quanto fondato genericamente sul contenuto della citazione di primo grado) e dell'art.342 c.p.c. (non essendo precisate le parti della sentenza impugnate ed i relativi motivi di impugnazione);

b) infondatezza dell'appello incidentale del P.M., in quanto mancante di censure sulla sentenza impugnata in relazione alla specifica posizione del Di Vincenzo.

4.2 – Infine, in data 23.4.2012 veniva depositata una memoria conclusionale per Di Vincenzo nei giudizi 26908, 26915, 26111, con allegata una consulenza tecnica di parte, nella quale la difesa ampliava le argomentazioni difensive già presentate nei precedenti scritti e le conclusioni già rassegnate (inammissibilità dell'appello incidentale del P.M. per violazione del principio di specificità dell'appello e di censure specifiche alla sentenza impugnata; annullamento o riforma della sentenza di primo grado con declaratoria di mancanza di ogni responsabilità; in subordine ampia riduzione dell'addebito con vittoria di spese).

In particolare, la difesa eccepiva quanto segue.

A) Anzitutto, si eccepiva l'insussistenza del danno, in quanto:

a) l'impianto non poteva essere attivato;

b) la sostituzione della tecnologia di funzionamento dell'impianto era stata resa necessaria non dal difetto di manutenzione ma dalla nuova tecnologia;

c) il carico della spesa incombeva al concessionario.

B) Quindi, si eccepiva la illogicità e contraddittorietà della motivazione in merito alla omessa manutenzione dell'impianto terziario, in quanto, se il mancato utilizzo dell'impianto non era imputabile a colpa grave, per la presenza di dubbi sulla conformità dei suoi scarichi alla Direttiva CE 91/271 (come affermato in sentenza a pp. 98-99, e come si desume dal fatto che la stessa Procura Regionale aveva chiesto informazioni sulla questione al Ministero dell'Ambiente), allora il deperimento del bene da mancato utilizzo era fatale (diversamente da quanto affermato dalla polizia giudiziaria: pagg. 81-85), dato che non si poteva fare del bene un uso differente (diversamente da quanto ipotizzato dalla Procura Regionale e dalla sentenza). Pertanto, l'omessa manutenzione non poteva ritenersi danno.

C) Ancora, si eccepiva la mancanza di colpa grave, in quanto:

a) non era vero che la omessa manutenzione dell'impianto terziario fosse danno (per i motivi predetti sub B);

b) comunque vi era un difetto di giurisdizione della Corte dei conti in merito alle scelte discrezionali dell'amministrazione nella utilizzazione/manutenzione o meno dell'impianto terziario;

c) non era possibile per l'amministrazione attivare l'impianto terziario perché l'acquedotto lo aveva in consegna provvisoria ma non l'aveva mai riconsegnato (in specie si contestavano le dichiarazioni alla Guardia di Finanza del responsabile dell'acquedotto Bucci circa la mancata consegna all'acquedotto dell'impianto in gestione provvisoria, in quanto da un lato non comprovate, dall'altro contraddette dalla assoluzione del Ginanneschi, in servizio sia alla data della consegna provvisoria, sia alla scadenza di tale gestione);

d) il Di Vincenzo aveva cominciato ad occuparsi del problema solo il 16.3.2003.

D) Si eccepiva poi la mancanza di prova ed erronea liquidazione dell'ammontare del danno, in quanto:

a) il P.M. non aveva indicato gli elementi di prova o i criteri per la liquidazione equitativa del danno (necessari ai sensi dell'art. 1226 c.c., come precisato da SS.RR. 10/QM/2003);

b) l'indicazione del costo di manutenzione degli impianti come criterio per la liquidazione della loro diminuzione di valore era erronea ed illogica;

c) il Di Vincenzo non aveva obblighi di servizio che imponessero interventi sull'impianto in questione, in quanto aveva avuto solo l'incarico di soggetto attuatore per la prosecuzione delle attività già in essere; ed era stato incaricato solo a partire solo dal 16.1.2003, onde la liquidazione contenuta in sentenza (riferita ad un periodo di due anni dal 23.4.2002) era erronea.

* * *

5 – Con appello incidentale (notificato il 9-13.10.2006 alla Procura ed a tutti i convenuti, depositato il 2.11.2006 ed iscritto al n.27366) il Visconti Roberto (rappresentato e difeso come in epigrafe) chiedeva:

a) in via di appello incidentale rispetto all'appello del P.M., di dichiarare prescritta la domanda, in riforma della sentenza di primo grado;

b) nel merito, di confermare la sentenza di primo grado, dichiarando l'esatto adempimento dei doveri di ufficio da parte dell'appellante e comunque l'assenza di ogni colpa grave e nesso causale tra la sua condotta ed i danni lamentati, rigettando l'appello con vittoria di spese.

A sostegno dell'appello, la difesa partiva da una ricostruzione dei fatti di causa nella quale evidenziava che l'impianto non era affetto da sostanziali problemi di funzionamento o difetti strutturali (in specie alla vasca W5C, detta anche UASB-A) che rendessero necessario l'abbandono della tecnologia adottata. Infatti, l'impianto di fatto aveva funzionato ed era stato poi collaudato (dopo una riparazione alla vasca suddetta) e regolarmente consegnato (prima al Commissariato, poi al Consorzio intercomunale di gestione dell'Acquedotto del Fiora) ed infine il collaudo era stato approvato; solo a distanza di tempo si erano verificati problemi per un improprio uso dell'impianto da parte dell'Acquedotto, il quale dapprima aveva lasciato inutilizzata la vasca W5C (destinandola per un breve periodo al contenimento delle alghe rimosse dalla laguna) affermandone uno scorretto funzionamento (senza individuare vizi strutturali precisi e sulla base di prove tecniche non comunicate al direttore dei lavori e con procedure contestate), e poi aveva abbandonato il trattamento UASB (ritenendolo inutilizzabile per la presenza di infiltrazioni saline nei liquami) e riadattato le vasche W5A e W5B ad un diverso sistema di depurazione, con opere autorizzate dal Commissariato (ordinanza n.308 del 24.2.2000).

Secondo il Visconti, in realtà, la modifica dell'impianto era stata resa necessaria non da errori del progetto esecutivo o dalle infiltrazioni saline (che avrebbero potuto essere eliminate con gli interventi programmati, in specie il rifacimento del sistema fognario comunale), ma dal fatto che le acque comunali non avevano le caratteristiche utili per il corretto funzionamento dell'impianto progettato (tanto è vero che con ordinanza del 1.12.1998 venne vietato l'uso alimentare dell'acqua nel Comune di Porto Ercole). In particolare, le acque potabili della zona (fornite dall'Acquedotto del Fiora) avevano caratteristiche tali che i liquami conferiti al depuratore avevano un rapporto COD/solfuri molto diverso

(1,5) da quello necessario al funzionamento dell'impianto (1,7 o più); e per giunta il problema peggiorava per la presenza di infiltrazioni saline. Di tale vicenda il Commissariato era a perfetta conoscenza, dato che con relazione del 1.12.1999 l'Ing. Giovannini (dell'Area Territorio della Regione) aveva segnalato al Consiglio provinciale la predetta problematica, precisando che, anche dopo l'eliminazione delle infiltrazioni saline, il rapporto predetto era rimasto a 1,6, a causa del deterioramento delle falde acquifere; ciononostante, il Commissariato non aveva preso iniziative per migliorare la salinità delle acque.

Premessa questa ricostruzione dei fatti, la difesa del Visconti richiamava poi le motivazioni assolutorie della sentenza di primo grado, circa l'ambito degli obblighi di servizio del direttore dei lavori, che non ricomprendevano le condotte ipotizzate dal P.M.

Infine, in punto di diritto, la difesa proponeva appello incidentale relativamente alla sola eccezione di prescrizione, formulata in primo grado e disattesa dal giudice a quo. In particolare, la difesa del Visconti riteneva che il termine di prescrizione iniziasse a decorrere non dal collaudo (1.10.1998) ma dal momento di "conoscibilità del danno" da parte dell'amministrazione (ovvero la consegna provvisoria dei lavori del 16.10.1997), onde l'azione si era già prescritta al momento della notifica dell'invito a dedurre (sett. 2003) (richiamando in tale senso SS.RR. n.743/1992).

5.1 - In data 24.4.2012, l'Avv. Vinti depositava una memoria conclusionale per Roberto Visconti per tutti i giudizi di appello, chiedendo:

a) in via principale, di accogliere l'appello incidentale e dichiarare la prescrizione della domanda;

b) in subordine, di rigettare l'appello della Procura regionale, dichiarando la mancanza di ogni responsabilità del Visconti;

c) in ulteriore subordine, di ridurre al massimo l'addebito con vittoria di spese.

Nella memoria, dopo avere sostanzialmente ribadito le argomentazioni già formulate, la difesa eccepiva quanto segue.

a) In merito alla prescrizione, premesso un richiamo alla giurisprudenza secondo cui il dies a quo della prescrizione può essere anche antecedente al momento del collaudo dell'opera pubblica, nei casi in cui i vizi fossero conosciuti o conoscibili dall'amministrazione prima di tale momento (Sez. II app. 196/A del 20.5.2010, Sez. I app. 6.5.2009 n.295/A, Sez. Marche n.1137 del 30.12.2005), la difesa lamentava che la sentenza impugnata non aveva considerato che il Commissariato ben poteva venire a conoscenza dei presunti vizi dell'opera prima del collaudo; infatti, fin dal 1993 (crisi di ossigenazione e istituzione del Commissariato) era stata istituita la Commissione scientifica di cui si era poi avvalso il P.M., e comunque già alla consegna provvisoria del 16.10.1997 l'impianto era stato oggetto di verifica ai fini della consegna. Pertanto, al momento della notifica dell'invito a dedurre (settembre 2003) il termine di prescrizione quinquennale (dalla conoscibilità dei vizi) era già spirato.

b) Nel merito, la difesa – richiamato il contenuto della sentenza impugnata – ribadiva le argomentazioni formulate nell'appello incidentale.

aa) Quanto ai vizi strutturali, si evidenziava la mancanza di lesioni della vasca W5-C al momento del collaudo, a seguito di interventi mirati.

bb) Quanto ai vizi funzionali, si evidenziava l'irrilevanza della sottoscrizione del verbale di collaudo, ai fini della responsabilità del direttore dei lavori.

cc) Più in generale, si evidenziava la sostanziale mancanza di vizi funzionali e strutturali (non provati) comunque non imputabili al Visconti, il quale – ai sensi della normativa di settore (R.D.350/1895, D.P.R.1063/1962) – aveva non l'obbligo di accertare eventuali carenze progettuali bensì un mero obbligo di vigilare sulla conformità dell'opera al progetto e di seguirne la esecuzione a regola d'arte; obbligo regolarmente adempiuto, tanto è vero che in corso d'opera il Visconti aveva fatto riparare le vasche W5-A/C, verificandone la tenuta con prove di carico e segnalato iniziative utili a risolvere l'emergenza ambientale e garantire l'esatto funzionamento dell'impianto, in specie la creazione di una nuova rete fognaria, eliminazione di infiltrazione di acque sorgive e

saline ed altri (interventi tutti "congelati" con la gestione del vicecommissario Ginanneschi). In particolare:

- ai sensi dell'art.7 D.P.R. 554 del 1999, l'obbligo di verifica dell'idoneità del progetto incombeva sul responsabile del procedimento (ex ingegnere capo), non sul direttore dei lavori; il quale (ai sensi dell'art.5 R.D. 350/1895) aveva l'obbligo di verifica solo su ordine dell'ingegnere (che però non l'aveva dato); del resto, la "Commissione tecnico-scientifica" ministeriale aveva dato già parere positivo sulla fattibilità del progetto (come evidenziato dallo stesso Procuratore Generale);

- il direttore dei lavori non aveva obblighi in materia di collaudo (collaudo che non faceva venire meno le garanzie senza l'approvazione del commissariato, che non l'aveva data).

dd) In ogni caso, la responsabilità del danno era della società che aveva gestito l'impianto dopo il collaudo, ovvero l'Acquedotto del Fiora; soggetto scelto dal Commissariato per motivi incomprensibili, dato che era privo di esperienze e di professionale specializzato in relazione a quel tipo di impianto, e peraltro responsabile della gestione delle risorse idriche la cui qualità incideva sul funzionamento dell'impianto di depurazione. Tale Società, infatti, aveva unilateralmente modificato l'impianto utilizzando una diversa tecnologia depurativa senza alcun contraddittorio.

c) In conclusione, si affermava la mancanza di responsabilità del convenuto:

aa) per omessa violazione di obblighi di servizio,

bb) per mancanza di dolo o colpa grave o anche di mera negligenza (soprattutto in relazione al contesto organizzativo, in cui la struttura commissariale aveva un ruolo centrale e preminente e organi consultivi e tecnici propri);

cc) per mancanza di nesso causale tra la sua condotta ed il danno, stante la presenza di condotte di terzi (il Commissariato che non aveva provveduto a ripristinare il sistema fognario, benché sollecitato, ed aveva sottratto la gestione biennale sancita dal contratto alla SNAMPROGETTI per affidarla all'Acquedotto; allo stesso Acquedotto che aveva stravolto l'impianto);

dd) per l'eccessività della quantificazione del danno, considerando i vantaggi (funzionamento dell'impianto per tutta la gestione SNAMPROGETTI), la complessità e l'impegno dell'ufficio di direzione lavori, il concorso di terzi direttamente responsabili (in specie il Commissariato), il limite della responsabilità professionale del direttore dei lavori in relazione al rischio professionale ed ai limiti di pignoramento di 1/5 dello stipendio (SS.RR. n.45 del 13.5.1997) , il suo limitato concorso causale nel danno, la abnormità della quantificazione del danno rispetto alla condotta contestata e al compenso percepito.

Infine, la difesa chiedeva disporsi CTU al fine di accertare se e quanto la salinità delle acque aveva interferito nella (o impedito la) utilizzazione dell'impianto in esame con la tecnologia UASB; peraltro, la difesa non reiterava tale richiesta in sede di discussione.

* * *

6 - In data 23.4.2012 veniva depositata memoria di costituzione in appello per l'Ing. Franco Agostini , con mandato in calce per l'avvocato Domenico Finamore, nella quale si chiedeva il rigetto dell'appello incidentale della Procura, dichiarando non responsabile l'Agostini (per mancanza di condotta antigiuridica, di nesso casuale e di danno), con vittoria di spese.

La difesa, riepilogati i fatti di causa (ovvero il contenuto della citazione, della sentenza di primo grado, l'appello dei collaudatori, l'appello incidentale del P.M.) e la vicenda che aveva dato luogo al giudizio di responsabilità, chiedeva il rigetto dell'appello per i seguenti motivi.

A) Il P.M. contestava all'ing. Agostini di avere omesso ogni intervento a tutela dell'Erario, in violazione dei suoi doveri di funzionario responsabile della vigilanza e soprintendenza all'impianto per il Commissariato; in particolare, pur essendo a conoscenza dei problemi di funzionamento dell'opera che sarebbero stati ostativi all'approvazione del collaudo (avendo trasmesso al Commissario delegato una relazione riservata in data 20.2.1998), egli aveva sottoscritto il verbale di riconsegna dell'impianto dalla Snamprogetti al Commissariato (il 15.10.1998) senza eccepire alcunché, e senza denunciarli formalmente e contestarli alla Snamprogetti.

In senso opposto, la difesa richiamava alcune circostanze evidenziate nella sentenza impugnata, che provavano la mancanza di ogni violazione di doveri di servizio da parte dell'Agostini nel sottoscrivere il verbale di consegna.

a) Anzitutto, i problemi di funzionamento dell'impianto derivavano non da difetti strutturali o funzionali dell'opera (che avrebbero impedito il collaudo) ma da fattori esterni come la "salinità" (peraltro a tutti noti fin dal 1997); fattori esterni non che costituivano vizio dell'opera e quindi non impedivano il collaudo, onde non vi era alcuna illegittimità.

b) Inoltre, i problemi strutturali e di conservazione dell'impianto non esistevano al momento del collaudo.

c) Infine, sia l'effettiva entrata in funzione per l'esercizio provvisorio della Snamprogetti, sia la decisione della Commissione di collaudo – che aveva comunque ritenuto collaudabile l'opera sia pure con riserve –, sia il fatto che l'impianto, pur se con certi limiti, era in grado di funzionare (come previsto nella convenzione con l'Acquedotto), erano circostanze che non consentivano all'Agostini di rilevare alcunché in sede di firma del verbale di consegna dell'impianto al nuovo gestore (nel quale, tra l'altro, si parlava solo di "idoneità al funzionamento", non di "funzionamento", e di "buono stato di conservazione" perché a quell'epoca non si erano manifestati vizi)

B) Inoltre, come già eccepito in primo grado, si riconosceva che con vari provvedimenti commissariali (ordinanza commissariale 261/CDL del 14.10.1997, confermata con nota n.269 del 5.8.1998 ed ordinanza n. F/528 del 24.11.1998 del Vicecommissario Ginanneschi) erano state attribuite all'Agostini le funzioni di "addetto alla vigilanza e sovrintendenza del funzionamento dell'impianto", dall'ottobre 1997 fino al 31.12.1999 (dimissioni); tuttavia, si eccepiva che in tale incarico rientrava solo il compito di verificare se la conduzione dell'impianto da parte della Snamprogetti fosse effettuata nel rispetto del contratto aggiuntivo con cui era stata affidata la gestione a tale società, nonché di garantire il raccordo con il Commissario straordinario tramite l'Ing. Giovannini (responsabile dell'area di progetto regionale gestione commissariale emergenza ambientale laguna di Orbetello). Solo nel 2002 (tra il 15.5.2002 ed il 31.12.2002) il convenuto era divenuto

responsabile della struttura del Soggetto attuatore (il Sindaco di Orbetello, Comune nel quale l'Agostini aveva funzioni di Dirigente dell'Ufficio Tecnico).

Pertanto, non si poteva addebitare al convenuto alcuna violazione (attiva o omissiva) di doveri di ufficio imposti a tutela dell'Erario, in quanto semmai rientravano nella competenze di terzi (Commissario o Commissione di collaudo) le attività necessarie a tutelare gli interessi dello Stato, in particolare contestando carenze alla Snamprogetti in sede di collaudo (onde evitare che tale società incassasse tutte le somme senza penale e senza garanzia). In particolare, la difesa eccepiva che l'Agostini aveva svolto ogni attività a lui spettante per dovere di ufficio, nei sensi che seguono.

a) Anzitutto, come sopra precisato, i problemi di funzionamento dell'impianto derivavano non da difetti strutturali o funzionali dell'opera (che avrebbero impedito il collaudo) ma da fattori "esterni" all'appalto, legati alla salinità dei liquami trattati dall'impianto; ma sebbene tali problemi fossero ben noti ai collaudatori ed al Commissariato fin dal 1997 (relazione Farneti del 28.3.1997 alla Commissione di collaudo), gli organi competenti avevano deciso di non considerarli difetto funzionale dell'opera (non collaudando l'impianto), bensì di risolverli ristrutturando il sistema fognario (decisione confermata con il Piano strutturale dell'agosto 2001).

b) In ogni caso, anche ammettendo che tali problemi derivassero da un vizio funzionale dell'impianto, non poteva imputarsi all'Agostini un'omissione nei suoi doveri di ufficio (vigilanza sul funzionamento degli impianti), in quanto egli aveva segnalato detti problemi (peraltro già noti a tutti) già prima del collaudo, con la suddetta nota riservata del 20.2.1998 al Commissario Corsi, ed il Commissariato avrebbe potuto effettuare contestazioni all'impresa, se il collaudo non avesse potuto essere reso per vizi funzionali.

Pertanto, a prescindere dal fatto che i problemi di funzionamento dell'impianto derivassero da vizi di funzionalità dell'impianto o da fattori esterni all'appalto, non si poteva ritenere l'Agostini responsabile delle scelte di competenza di terzi.

c) Nemmeno, poi, poteva affermarsi che l'Agostini, dopo il collaudo, avesse il potere-dovere di vigilare affinché la ditta appaltatrice fornisse le prestazioni imposte dalla commissione di collaudo, o che agisse per i vizi dell'opera dopo il collaudo, in quanto tali doveri non erano ricompresi nel suo incarico e comunque (come evidenziato dal giudice di primo grado) non era affatto pacifico che dopo il collaudo tali garanzie fossero azionabili.

* * *

7 – In data 23.4.2012 veniva depositata memoria di costituzione per Luca Carretti (ingegnere capo del Comune di Monte Argentario), rappresentato e difeso come in epigrafe, nella quale si chiedeva di dichiarare inammissibile o irricevibile l'appello incidentale del P.M., nel merito di respingerlo per mancanza dei presupposti della responsabilità amministrativa (in specie colpa grave e nesso causale tra condotta e danno), o di dichiarare prescritta la pretesa attorea, con vittoria di spese, per i seguenti motivi.

A) Anzitutto, si eccepiva la inammissibilità dell'appello incidentale del P.M. avverso soggetti che non avevano proposto appello (principale) avverso la sentenza di primo grado (come il Carretti) in quanto (come evidenziato da SS.RR. n. 3 del 19.1.1999) nel rito di appello dinanzi a questa Corte si applicano gli artt. 65-66 R.D.1038/1933, e quindi è inammissibile l'appello incidentale avverso capi della sentenza non impugnati per inapplicabilità delle disposizioni del c.p.c. ed in specie dell'art.333 c.p.c. (nella parte in cui impone di proporre gli appelli successivi al primo sotto forma di appelli incidentali) e dell'art.334 c.p.c. sull'appello tardivo (non richiamato dall'art.66).

B) Si eccepiva inoltre la irricevibilità per tardività dell'appello incidentale del P.M. (ex art. 67 Reg. proc.) in quanto notificato al Carretti oltre il termine di 45 giorni dalla notificazione dell'appello principale (SS.RR. n.45 del 13.5.1997)

C) La difesa eccepiva inoltre la infondatezza dei motivi di appello del P.M. sotto i seguenti profili.

a) Anzitutto, si eccepiva la mancanza di condotte in violazione di obblighi di servizio, in relazione a tutti i danni in contestazione, sotto diversi profili.

aa) Anzitutto, si eccepiva la insussistenza dell'obbligo di riscontrare la fattibilità dell'opera (incombente al direttore dei lavori ex art.5 R.D.350/1895) da parte del Carretti, in quanto egli era stato nominato (il 9.5.1995) dopo 4 anni dalla aggiudicazione dell'appalto (6.9.1991) e dall'inizio dei lavori (31.1.1992), ad opere quasi ultimate, al III S.A.L. (cfr. la sentenza).

bb) Quindi, si eccepiva che la firma del certificato di collaudo non costituiva violazione di obblighi di servizio, in quanto:

- anzitutto (come evidenziato dalla sentenza impugnata) la obbligazione del Carretti era di mezzi e non di risultato, e quindi la sua responsabilità sussisteva solo in presenza di violazioni di specifici adempimenti amministrativo-contabili (ad es. l'art.5 R.D. cit.), nella fattispecie "non dedotte" (cfr. sentenza) nemmeno in appello;

- inoltre, il predetto certificato era un atto della commissione di collaudo, e quindi ogni responsabilità andava imputata a tale commissione, laddove la sottoscrizione di esso da parte dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori costituiva una mera presa d'atto delle decisioni della commissione, utile per eventuali contestazioni sulle valutazioni della commissione sul loro operato (artt. 102-105 R.D.350/1895) o per specifici precetti loro imposti (come nella fattispecie, in cui la Commissione aveva imposto dei lavori di riparazione delle fognature per garantire il buon funzionamento dell'impianto, all'esito dei quali l'ingegnere capo - o la figura che lo avesse sostituito - avrebbe dovuto accertare il funzionamento dell'impianto e svincolare l'impresa dalla garanzia imposta in sede di collaudo): in altri termini, come affermato dalla sentenza, non si poteva fondare una responsabilità amministrativa del convenuto su obblighi incombenti a soggetti diversi (i collaudatori).

cc) In ogni caso, la firma dei "verbali delle singole visite di collaudo" in corso d'opera (e non del verbale di visita di collaudo" o del "certificato di collaudo" redatti dalla Commissione) non aveva alcun rilievo legale e non vi erano specifici obblighi di collaudo in capo a questi soggetti se non quello di assistere alle visite della Commissione fornendo i ragguagli che fossero stati richiesti; diversamente da quanto ritenuto dall'atto di appello della Procura Regionale (secondo cui la firma del "verbale di

visita di collaudo" aveva un valore "di asseverazione delle attività di collaudo, soprattutto per il sopralluogo"). D'altro canto, non era stato contestato in citazione, né in appello, quale circostanza specifica risultante dai verbali di visita o comunque quale attività svolta in quella sede potesse fondare un giudizio di responsabilità del convenuto.

dd) Infine, dopo il collaudo, il Carretti non aveva mai certificato il funzionamento dell'impianto, dato che i lavori di adeguamento del sistema fognario non erano stati mai svolti.

b) Quindi, la difesa affermava la legittimità del collaudo, in quanto secondo la difesa l'appello del P.M. partiva da un'erronea interpretazione degli artt.102 e 105 R.D.350/1895, dato che - come evidenziato dalla sentenza impugnata - l'art.102 si riferiva all'ipotesi che l'opera presentasse difetti (diversamente dal caso qui in esame), mentre nella concreta fattispecie poteva trovare applicazione l'art.105 R.D.350/1895, relativo al conseguimento di particolari risultati (ed infatti la Snamprogetti venne vincolata all'esecuzione di opere; che poi non svolse, senza però che il Carretti certificasse il funzionamento dell'opera).

c) Quanto poi ai difetti strutturali della vasca W5-C, come dimostrato dalla perizia invocata dal P.M. (Prof. Croce) al momento del collaudo i vizi strutturali erano stati rimossi, perché si parlava di "lesioni suture" (lo stesso Ing. Croce, perito dell'Acquedotto, riferiva che le stesse esistevano già al momento delle prove di tenuta della vasca del 1997 - 2 anni prima del collaudo - e che esse erano state poi riparate con resine epossidiche); comunque, tale vasca era parte integrante del sistema di depurazione unitario - composto di tre vasche W5A-B-C - ed era "stata completamente integrata nell'assetto attuale dell'impianto di depurazione" senza che fossero mai stati necessari rinforzi o consolidamenti strutturali.

d) Quanto infine al manuale operativo della SNAMPROGETTI, la difesa evidenziava che era stato redatto il 3.3.1997 e consegnato al commissario e poi all'Acquedotto (p.12 convenzione, art.1).

D) Quindi, la difesa ribadiva le eccezioni formulate in primo grado, partendo dalla mancanza di violazione di obblighi di servizio in relazione ai vizi funzionali dell'impianto.

a) Infatti, quanto all' omesso accertamento dell'impossibilità di funzionamento dell'impianto per la presenza di sale nelle acque da depurare :

- l'obbligo di rilevare la qualità dei liquami in ingresso ai fini della funzionalità dell'impianto incombeva non all'ingegnere capo (ex art.5 r.d.350), ma al progettista (progetto Giunta o progetto SNAMPROGETTI) ;

- comunque, anche ammesso un obbligo in tal senso dell'ingegnere capo, ai sensi dell'art.5 cit. tale rilevazione avrebbe dovuto essere effettuata prima della licitazione privata o della stipula, laddove all'epoca dell'aggiudicazione e della consegna del cantiere il Carretti non rivestiva l'incarico di ingegnere capo, conferitogli nel 1995 (solo al III SAL, 4 anni dopo l'aggiudicazione);

- proprio perché i lavori erano in stato avanzato, al momento dell'assunzione dell'incarico l'ing. capo non poteva più ordinare la verifica del progetto ex art.5 R.D.350/1895, e spettava solo al direttore dei lavori seguire gli stessi e riferire all'ingegnere capo;

- il Carretti non poteva in qualche modo riscontrare negli atti progettuali e contrattuali la salinità delle acque e la vulnerabilità dell'impianto ai sali presenti nei liquami e perfino nell'acqua potabile (erogata dall'Acquedotto del Fiora) provenienti da Monte Argentario (tanto più che si trattava di un impianto innovativo);

- la presenza di una emergenza ambientale e di un Commissario che si adoperava per la soluzione del problema non consentiva all'ingegnere capo di bloccare i lavori se non in presenza di elementi certi circa la impossibilità di funzionamento dell'impianto.

b) Inoltre, la emissione dell'ultimo SAL (16.7.1997) da parte del direttore dei lavori non poteva essere imputata all'ingegnere capo perché vi era alcun elemento per formulare critiche in relazione a vizi dell'opera.

c) Quanto, poi, alla sottoscrizione del verbale di collaudo, dopo la messa in esercizio provvisorio dell'impianto (ordinanza commissariale n. 261 del 14.10.1997), si evidenziava che il collaudo fu basato su apposite valutazioni della Commissione, che prima riscontrò (27^ visita di collaudo) la presenza di perturbazioni esterne al funzionamento dell'impianto, ovvero la presenza di cospicua acqua di mare nei liquami

trattati e provenienti dalle frazioni di Porto S. Stefano e Porto Ercole (per disconnessione di giunti di fognature preesistenti non oggetto dell'appalto SNAM, per infiltrazioni negli scolmatori di piena di acqua di mare, proveniente dai troppo pieno di stazioni di sollevamento); poi effettuò una valutazione di funzionamento dell'impianto che ebbe esito positivo, ritenendo che, eliminate quelle infiltrazioni, anche i pochi valori non a norma sarebbero stati regolari e che l'opera potesse essere collaudata. Pertanto:

- da un lato, non poteva affermarsi alcuna responsabilità per inesatta realizzazione dell'opera, non solo nei confronti dell'appaltatore, ma anche del direttore dei lavori e dell'ingegnere capo;

- dall'altro non spettava al direttore dei lavori o all'ingegnere capo la responsabilità del collaudo, ma ad altri soggetti; l'ingegnere capo aveva sottoscritto il certificato di collaudo solo per presa d'atto della clausola di garanzia prescritta dai collaudatori, che lo impegnava all'emissione della certificazione che avrebbe liberato l'appaltatore dalla garanzia di funzionamento da lui assunta.

In particolare, la presenza di "perturbazioni esterne" come cause del malfunzionamento dell'impianto era confermata dal fatto che:

- nel luglio 1999 fu trovata una infiltrazione di acqua di mare nel collettore di Porto S. Stefano, la cui eliminazione ridusse di oltre il 50% la salinità dei liquami;

- nel 2004 era stato approvato un progetto per il rifacimento della fognatura di Monte Argentario.

d) In altri termini, la difesa affermava la legittimità del collaudo, per i seguenti motivi.

aa) Non poteva essere applicato l'art.102, per mancanza di difetti dell'opera. Infatti, i problemi al funzionamento dell'opera erano solo "esterni", ovvero derivanti da circostanze non considerate nel progetto, non prevedibili ed addirittura illecite (rottura delle fognature e infiltrazioni di acque di mare nell'acqua delle fogne e verosimilmente viceversa) e quindi non imputabili all'impresa appaltatrice in sede di collaudo. Per mera cautela, la Commissione aveva applicato l'art.105 per evitare che la SNAMPROGETTI si svincolasse dagli obblighi nascenti dall'appalto fino a che si fosse accertato il funzionamento dell'impianto al

cessare delle "perturbazioni esterne" (prevedendo per liberare la SNAMPROGETTI un certificato dell'ingegnere capo mai emesso).

bb) Quanto alla pretesa non collaudabilità dell'impianto (per vizi funzionali), la difesa contestava l'attendibilità delle dichiarazioni dell'Ing. Agostini e del responsabile e di un dipendente (Bucci) dell'Acquedotto e degli altri atti e provvedimenti che negavano la funzionalità del depuratore, affermando che in realtà - dopo il miglioramento degli scarichi nel luglio 1999 - l'impianto avrebbe potuto funzionare secondo la tecnologia prevista in progetto, ma vi era stata una sostanziale volontà di trasformarlo (per motivi sia di convenienza economica, sia di incapacità di utilizzo). Le argomentazioni a base di quest'assunto erano le seguenti.

aaa) Anzitutto, la difesa affermava l'inattendibilità della missiva dell'Acquedotto del Fiora del 7.2.2003 (secondo cui l'impianto era privo della funzionalità necessaria già dal collaudo e dalla consegna al nuovo gestore, e quindi il sistema UASB era stato abbandonato fin dal 1999), ed affermava che la vasca W5-C non era in funzione non per vizi strutturali, ma perché l'impianto veniva portato avanti con tecnologia diversa da quella progettata, come dimostrato dalle circostanze che seguono.

- Il 15.10.1998 (dismissione del depuratore da parte di SNAM) l'impianto (che fino a quella data era in funzione) venne affidato da parte del Ginanneschi all'Acquedotto del Fiora (che non aveva specifiche esperienze di gestione per quel tipo di impianto ma solo per impianti con processo "a fanghi attivi") con una convenzione (con meccanismo di affidamento imprecisato) poi approvata con ordinanza 528 del 24.11.1998 (successiva alla consegna). Tale convenzione prevedeva compensi rilevanti (15% di spese generali e del 10% di utile di impresa), con l'imposizione dell'obbligo di gestire l'impianto secondo il manuale operativo della SNAMPROGETTI (art.1 convenzione) e senza modificare le modalità di trattamento dei liquami o fare interventi non comunicati previamente all'Agostini (nominato a tal fine con ordinanza commissariale n. F528 del 24.11.1998).

- L'Acquedotto del Fiora (che aveva tutto l'interesse a far lievitare le spese di gestione, atteso il compenso previsto) era anche in concorrenza

con la SNAMPROGETTI ed aveva redatto nel giugno 1998 un progetto che prevedeva la creazione di due linee a fanghi attivi ad integrazione dell'impianto esistente (per elevarne le potenzialità di 40.000 a 60.000 abitanti); e poi, nel 2001, un nuovo progetto (presentato al Ginanneschi) che prevedeva la riattivazione delle due linee UASB con liquami provenienti solo da Orbetello per 25.000 abitanti e poi (con un terzo stralcio) la trasformazione del sistema UASB un sistema a fanghi attivi per 45.000 abitanti.

- Infine, nel 2003 (accertamento della Guardia di Finanza su delega della Corte dei conti) il sistema UASB risultò del tutto abbandonato, senza che fosse mai stato autorizzato alcunché dal Commissariato (in violazione della convenzione), così compromettendo anche l'obbligazione di garanzia assunta dalla SNAMPROGETTI.

bbb) Inoltre, secondo la difesa le dichiarazioni circa la scarsa funzionalità dell'impianto, rese dall'Agostini nella nota riservata del 3.2.1998, erano smentite, da un lato, dalla nota del responsabile della SNAMPROGETTI, dall'altro, dalla circostanza che l'Agostini aveva attestato il regolare funzionamento dell'impianto nella riconsegna del 15.10.1998.

ccc) Quanto poi alle dichiarazioni del Bucci (secondo cui l'impianto non era in funzione nel momento del passaggio di consegne) la difesa contestava che in realtà sia la Commissione di collaudo (26° verbale di visita) sia un consigliere provinciale avevano segnalato la necessità di maestranze specializzate (quelle che avevano lavorato con SNAMPROGETTI) per far funzionare l'impianto con la speciale tecnologia prevista, laddove l'Acquedotto non aveva assunto tali maestranze (se non un capo impianto dopo quattro mesi) per poi cambiare tecnologia di depurazione dopo sei mesi circa dalla consegna. Si contestava inoltre che l'affermazione del Bucci in sede di audizione (9.10.2003) circa la mancanza del manuale operativo era contraddetta sia dal verbale di consegna al nuovo gestore, sia dalla convenzione di gestione.

ddd) Infine, quanto alle dichiarazioni rese dal Bucci nella nota del 7.2.2003 circa la elevata concentrazione di sali già nell'acqua potabile erogata dall'acquedotto del Fiora, la difesa affermava che esse erano smentite sia dalla nota SNAMPROGETTI del 28.4.1997, sia dalle

dichiarazioni del direttore dell'Acquedotto (Ing. Galli) che nel suo progetto di potenziamento del 2001 ipotizzava di utilizzare la tecnologia UASB anche per nuovi scarichi.

In conclusione, le dichiarazioni circa la impossibilità per l'impianto di funzionare non erano attendibili, dovendosi invece presumere che dopo la diluizione dei liquami del luglio 1999 l'impianto avrebbe potuto funzionare.

E) La difesa eccepiva quindi la mancanza di violazioni di obblighi di servizio (e quindi di danno) in merito ai vizi strutturali dell'impianto, in specie in relazione alla vasca W5-C.

Infatti, il sistema UASB poteva operare anche senza questa opera, dato che si trattava di una vasca di riserva e integrazione (secondo il manuale SNAMPROGETTI) e che - per il ridotto carico di liquami - era in funzione solo una linea di depurazione.

Inoltre, la vasca non era stata usata non per malfunzionamento ma per scelta del gestore, che aveva commissionato una perizia nel 2000 all'Ing. Croce al dichiarato fine di verificare la possibilità di contenimento di percolato di alghe nella vasca (perizia inutile non solo perché nonostante il suo esito la vasca era stata utilizzata a tal fine, ma anche perché era già intervenuto un positivo collaudo, senza contare che non era stata comunicata al Commissariato se non dopo due anni, il 29.10.2002, rendendo tardiva ogni azione nei confronti dell'impresa costruttrice).

Tra l'altro, la perizia dell'Ing. Croce in sostanza affermava non tanto vizi strutturali ma problemi funzionali di tenuta, e comunque era smentita sia dal positivo collaudo dell'opera, sia da errori di metodo (in particolare per la scorretta esecuzione delle prove di carico e per l'omessa comunicazione al direttore lavori, al progettista ed al costruttore).

F) La difesa eccepiva poi la mancata violazione di obblighi di servizio del Carretti (e quindi il difetto di colpa grave) sotto ulteriori profili.

a) Quanto all'obbligo di verificare la cantierabilità dell'opera (art.5 R.D.350/1895), il Carretti era stato nominato ingegnere capo dei lavori con ordinanza commissariale n. 37 del 9.5.1995, a distanza di molto tempo dall'inizio dei lavori (il 16.7.1997 ultimo SAL), né vi erano

elementi che potessero far sospettare la problematica poi emersa o vizi progettuali, nemmeno al termine dei lavori (perché non vi erano liquami).

b) Il convenuto non poteva non liquidare gli acconti (a seguito dell'emissione di S.A.L., ex art.33 D.P.R.106371962) perché la Direzione dei lavori nulla aveva segnalato su difetti dell'opera (fatta eccezione per il saldo finale che però veniva liquidato dai collaudatori); e gli unici vizi rilevati durante l'esecuzione delle opere (vasche W5-A e W5-C) furono subito riparati dalla SNAMPROGETTI prima dell'emissione del SAL, come risultò anche dal collaudo statico finale dell'opera.

c) Quanto alla sottoscrizione del certificato di collaudo, In base al R.D.350/1895 ed al **D.P.R. 1063/1962** il Carretti aveva solo compiti di vigilanza sul direttore dei lavori, di certificazione ai fini della liquidazione acconti e di esame del conto finale , nonché di tramite tra direzione lavori, impresa appaltatrice e collaudatori (in particolare compiti consultivi per questi ultimi) e di certificazione dei lavori imposti all'impresa dai collaudatori; egli non doveva firmare il certificato di collaudo né tale sottoscrizione implicava una conferma di tale atto, ma solo una presa d'atto delle valutazioni dei collaudatori nei suoi confronti. Inoltre, la sua obbligazione nei confronti dell'amministrazione era di mezzi e non di risultato, onde una sua responsabilità era azionabile solo se vi fossero vizi e difformità dell'opera rispetto al progetto a causa di una sua negligenza o imperizia rispetto agli obblighi del suo ufficio; laddove l'erroneità del collaudo non era riconducibile a suoi obblighi. Pertanto, non si poteva imputare alcunché all'ingegnere capo per tale sottoscrizione.

d) Per analoghi motivi (e perché le funzioni di ingegnere capo cessavano con il collaudo), non si poteva addebitare al Carretti l'approvazione del collaudo (atto del Commissario).

e) Non si poteva, poi, addebitare al Carretti di avere liberato l'appaltatore dagli obblighi ex art. 105 perché non aveva mai certificato alcunché;

f) Infine, non si potevano imputare al Carretti le scelte gestionali dell'Acquedotto del Fiora

G) In merito al danno, la difesa eccepiva quanto segue.

a) L'intero costo del depuratore non poteva considerarsi danno "per i costosissimi interventi di emergenza della laguna di Orbetello" (come affermato dal P.M.) in quanto:

- il depuratore scaricava in mare e non nella laguna di Orbetello (cui si riferivano gli interventi di emergenza);

- comunque – sia pure con tecnologia diversa – il depuratore veniva comunque utilizzato e scaricava secondo la Tabella A.

b) Anche l'impianto terziario era utilizzabile, e la responsabilità dell'omessa manutenzione non era riconducibile al Carretti ma ad altri.

c) In ogni caso, non avendo il Carretti mai certificato il buon funzionamento dell'impianto, la SNAMPROGETTI non era ancora liberata dalle sue obbligazioni imposte ex art.105 (a meno che per colpa di altri soggetti la garanzia fosse decaduta).

d) anche i vizi strutturali alla vasca W5-C il danno non erano addebitabili al Carretti ma ad altri soggetti.

H) Infine, in merito alla prescrizione, la difesa ribadiva quanto eccepito in primo grado circa:

aa) l'inefficacia dell'invito a dedurre (settembre 2003) come evento interruttivo (per motivi soggettivi, in quanto il P.M. non avrebbe legittimazione a tale attività, non essendo titolare del diritto azionato e l'invito a dedurre non avrebbe funzione di interruzione della prescrizione ma di tutela del diritto di difesa);

bb) la prescrizione decorrerebbe dalla conoscibilità dell'evento, che nella concreta fattispecie precedeva sia l'appalto (l'ingresso di sali nei liquami era noto fin dalla gara), e comunque dalla consegna provvisoria dell'impianto (16.10.1997) o dalla 23^ visita di collaudo del marzo 1997) e per la vasca W5-C erano noti fino dalla costruzione (del 1997); in ogni caso, la liquidazione dello stato finale dei lavori precedeva di oltre un quinquennio l'invito a dedurre (ordinanza commissariale F/561 del 18.7.1998).

* * *

8 – Infine, in data 24.4.2012 veniva depositata memoria di costituzione per gli appellati Ginanneschi, Giovannini e Francini, rappresentati e difesi come in epigrafe, nella quale si chiedeva il rigetto

dell'appello incidentale del P.M., con vittoria di spese, sulla base delle seguenti argomentazioni.

A) In punto di fatto, la memoria ricostruiva la vicenda in modo sostanzialmente corrispondente a quello risultante dagli atti di causa (cfr. la parte in diritto della presente decisione, §§ 3.1 segg.), evidenziando alcune circostanze a sostegno delle sue eccezioni, in specie la legittimità del collaudo (attesa la funzionalità dell'opera e la mancanza di contestazioni su vizi strutturali) e la mancanza di colpa grave, considerando:

- le incertezze sul sistema depurativo da adottare (in quanto il sistema UASB era ritenuto utilizzabile dal Gruppo tecnico istituito presso il Ministero dell'Ambiente, anche dopo la segnalazione di problemi di funzionamento da parte dell'Acquedotto, ed era stato abbandonato solo dopo una serie di approfondimenti e l'adozione di un nuovo progetto);

- la sostanziale capacità di funzionamento dell'impianto e la mancanza di vizi strutturali (dimostrata non solo dall'intervenuto collaudo, ma anche dal Piano strutturale, che dava atto della riattivazione dello stesso e non riferiva di vizi strutturali in atto);

- la cessazione dall'incarico il 31.12.2001, prima che fossero completati gli interventi previsti dal nuovo piano strutturale e di potere eventualmente agire contro la SNAM.

B) In punto di diritto, riepilogato il quadro normativo di riferimento (al fine di comprovare la centralità dei pareri e delle direttive del Gruppo tecnico presso il Ministero dell'Ambiente sulle questioni tecniche) ed evidenziata la notevole mole dell'attività di monitoraggio e di intervento necessaria per fronteggiare l'emergenza (54 ordinanze nel primo anno di incarico dei convenuti), la difesa eccepiva quanto segue.

a) In primo luogo, quanto ai vizi funzionali dell'impianto, la difesa affermava la mancanza di condotte antigiuridiche dei convenuti, sulla base di quanto evidenziato nella sentenza impugnata.

aa) Anzitutto, si affermava la mancanza di "sollecitazioni" del Commissario sui collaudatori (la lettera del Ginanneschi loro trasmessa sollecitava solo la conclusione del procedimento, non un particolare suo esito);

bb) Quindi, si eccepiva che l' opera era collaudabile in quanto idonea al funzionamento. Infatti:

- vi erano perplessità circa il mantenimento o meno della tecnologia UASB nell'ambito dello stesso Ministero dell'Ambiente (che non aveva impartito direttive precise al Commissario circa il malfunzionamento dell'impianto ed i provvedimenti da prendere, dato che il mancato funzionamento dell'impianto non era dovuto a suoi vizi ma alla qualità dei liquami introdotti nel depuratore);

- la successiva riconversione dell'impianto non era prova di una sua scarsa funzionalità, ma espressione di una scelta discrezionale del Ministero dell'Ambiente (che dopo avere approvato il Piano strutturale del 1999 che continuava a prevedere l'utilizzo del sistema depurativo UASB nel 2001 approvò una variazione del Piano con un diverso sistema depurativo);

- l'intervenuto rilascio del certificato di collaudo implicava la doverosità della sua approvazione; infatti, si evidenziava che ai sensi dell'art.7 L.584/1977 - richiamato nell'art.3 del contratto di appalto con la SNAMPROGETTI - il collaudo doveva avere ad oggetto non solo la realizzazione ma anche il "risultato dell'appalto", ovvero il funzionamento dell'opera, e vincolava nel merito l'amministrazione che doveva provvedere alla sua approvazione; tuttavia, dato che - secondo i collaudatori - non trovava applicazione l'art.102 perché l'opera era astrattamente idonea al suo scopo (essendo i liquami a monte che non erano a norma per la forte diluizione, peraltro già nota al momento del progetto), allora correttamente si era applicato l'art.105 e l'opera era collaudabile.

In conclusione, secondo la difesa, diversamente da quanto sostenuto dalla Procura, il Commissariato non poteva né non approvare il collaudo, né chiedere la garanzia per vizi ex art.1669 c.c. (entro un anno dalla conoscenza dei gravi difetti, non semplice sospetto), in quanto l'impianto "non poteva essere ritenuto non funzionante" dai convenuti, per i seguenti motivi.

- Il collaudo era già stato completato prima della nomina del Vicecommissario e degli altri due convenuti, era successivo alla lettera

dell'Agostini che manifestava perplessità sul funzionamento dell'impianto (febbraio 2008), ed aveva avuto esito positivo.

- Ancora nel 2001 il Ministero non sapeva se il sistema UASB avrebbe funzionato e se conservarlo o meno (nel nuovo piano del 2001 si continuava a prevedere l'utilizzo della linea depurativa UASB, onde la SNAM Progetti avrebbe potuto richiedere la verifica del funzionamento dell'impianto).

- La riconversione degli impianti (peraltro avvenuta dopo la cessazione dall'incarico dei convenuti) non dimostrava che i convenuti fossero a conoscenza di vizi che impedissero il funzionamento dell'impianto (fermo restando che la scelta discrezionale di riconvertire l'impianto non era abnorme e quindi illegittima e fonte di responsabilità: Cdc Sez. II n.325/A del 25.11.2003).

- In ogni caso, in mancanza di una verifica di funzionamento dell'impianto dopo avere eliminato le cause esterne impeditive, non era chiaro se sussistessero vizi tali da poter azionare la garanzia ex art. 1669 c.c..

b) In secondo luogo, la difesa affermava la mancanza di vizi strutturali della vasca W5-C, per i motivi seguenti.

aa) Come evidenziato dalla sentenza impugnata, i difetti di tenuta della vasca W5-C riscontrati in corso d'opera erano stati verosimilmente eliminati prima del collaudo, anche perché l'Acquedotto aveva accettato la consegna senza rilevare alcunché..

bb) Il collaudo aveva avuto esito positivo e nulla aveva rilevato in merito a vizi funzionali o strutturali (in sede di collaudo era stato effettuato un apposito esame, sulla staticità delle vasche e sulla tenuta idraulica, ed era stata rilevata solo una modesta perdita che la SNAMPROGETTI si era impegnata ad eliminare con piccoli interventi).

cc) La perizia dell'Acquedotto che attestava tali vizi (a parte la sua contestata attendibilità scientifica) era stata affidata unilateralmente (senza il rispetto delle norme della convenzione e senza contraddittorio con l'impresa e la Direzione dei lavori) e solo nel maggio 1999, dopo che la vasca era stata usata in modo diverso da quello progettato (e quindi la perizia non dimostrava la preesistenza dei vizi).

dd) Anche il piano strutturale del 1999 dava atto di avere controllato una vasca che manifestava "segni di dissesto strutturale"; ma si riferiva di una riattivazione della vasca, onde il controllo doveva avere avuto esito positivo (altrimenti la vasca non avrebbe potuto essere utilizzata).

ee) Infine, anche ipotizzando che le lesioni preesistessero, nessuna comunicazione sulla esistenza dei vizi strutturali era pervenuta all'Ufficio del vicecommissario da parte dell'Acquedotto o dell'Ing. Agostini (incaricati, rispettivamente, della gestione e della vigilanza dell'impianto nel 1998).

In particolare, la convenzione con l'Acquedotto del Fiora prevedeva delle comunicazioni al Commissariato per ogni intervento di manutenzione straordinaria necessario; ma nonostante i pretesi problemi delle vasche, nessuna comunicazione venne effettuata (tra l'altro, l'art.3 della convenzione prevedeva che le responsabilità per omessa manutenzione o uso scorretto dell'impianto e per ritardo nelle segnalazioni sarebbero state a carico del Gestore o dell'Ing. Agostini).

c) La difesa affermava la mancanza di responsabilità dell'ufficio del Vicecommissariato per i vizi strutturali della vasca, per i motivi seguenti:.

aa) Anzitutto, verosimilmente i vizi non sussistevano né al momento della consegna all'Acquedotto, né erano insorti durante la gestione del Vicecommissario Ginanneschi.

bb) In ogni caso, se anche tali vizi fossero esistiti, essi non erano mai stati segnalati al Commissariato.

cc) Inoltre, come evidenziato dalla sentenza impugnata, il collaudo aveva avuto esito positivo e nulla aveva rilevato in merito a vizi funzionali o strutturali) onde il Ginanneschi non poteva non approvarlo (se non in caso di manifesta inadeguatezza dello stesso); ed a seguito dell'approvazione l'azione di garanzia ex art.1667 c.c. era preclusa.

D'altro canto, il Vicecommissario non poteva azionare la garanzia ex art.1669 cod. civ., perché da un lato non vi erano gravi difetti dell'opera ma solo fattori esterni che ne impedivano il normale funzionamento (come sopra precisato), dall'altro il termine di decadenza di quest'azione (un anno dalla conoscenza del difetto) decorreva solo da una precisa cognizione fondata su apposite perizie (in caso di costruzioni complesse).

dd) Infine, la difesa replicava alle considerazioni contenute nell'appello incidentale a riprova della responsabilità per i vizi in questione, in quanto:

- la nota informativa dell'acquedotto del Fiora del 4.12.1998 parlava genericamente di "risanamento delle strutture in c.a." ma non proponeva specifici interventi;

- la dichiarazione dell'Ing. Giovannini e le dichiarazioni dell'Ing. Moretti, del Geom. Rubegni e del Geom. Lenzini si riferivano agli stessi problemi già affrontati e risolti in sede di collaudo;

- la nota dell'Acquedotto del 23.7.1999, relativa alla tenuta della vasca, riferiva sempre delle circostanze già oggetto di collaudo, ma non proponeva alcun intervento strutturale; in specie, si negava che tale nota fosse stata assegnata alla Dr.ssa Francini ed all'Ing. Giovannini (diversamente da quanto affermato in citazione), in quanto la annotazione sul margine destro dell'atto (che riportava il nome dei due convenuti, quello del Commissario ed altro nome) era dell'impiegato che smistava la posta, e serviva solo ad individuare i destinatari dello stesso.

ee) La difesa affermava altresì che l'obbligazione di risultato assunta dalla Snamprogetti in sede di collaudo era una nuova obbligazione che non era soggetta a decadenze.

d) Per concludere, la difesa affermava la mancanza di condotta antiggiuridica del Ginanneschi nella gestione dell'impianto di trattamento terziario.

aa) Anzitutto, come precisato nella sentenza impugnata, l'ordinanza commissariale del Ginanneschi del 27.7.2001 che approvava il certificato di collaudo della medesima Commissione, in data 6.9.2000, ordinava di affidare all'Acquedotto del Fiora la gestione provvisoria per 14 settimane onde predisporre il manuale di gestione dell'impianto; e rinviava ad una separata relazione nella quale si evidenziava la necessità di attivare l'opera per evitare il degrado dell'impianto. Pertanto, il Ginanneschi aveva preso tutte le doverose iniziative per evitare problemi ed era decaduto dal suo incarico il 31.12.2001, poche settimane dopo la redazione del manuale.

bb) Inoltre, lo scopo dell'impianto era quello di utilizzare le acque dell'impianto a fini industriali e portuali (come previsto anche nel piano

strutturale del 2001); ma l'entrata in vigore del **D.Lgs. 152/1999** aveva mutato il quadro normativo di riferimento rendendo dubbia l'utilizzabilità di tali acque, in attesa del D.M. che risolvesse il problema.

* * *

9 – Infine, fissata per la discussione degli appelli epigrafati l'udienza del 15.5.2012 e nominato il relatore, in detta udienza, alla presenza di tutti i difensori delle parti private (o di loro delegati) e del rappresentante della Procura Generale, che concludevano come in epigrafe, gli appelli passavano in decisione.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1 – Premessa la riunione in rito di tutti gli appelli epigrafati (ex art.335 c.p.c.), occorre partire dall'esame di alcune questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle parti appellanti in via principale o incidentale.

1.1 – Va anzitutto esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata in primo grado e ribadita in appello sotto due profili.

1.1.1 – In primo luogo, la difesa di Billi, Savelli, Ludovici ha eccepito che tra i convenuti collaudatori e la pubblica amministrazione non intercorreva un vero e proprio rapporto di servizio, in quanto essi erano liberi professionisti senza poteri autoritativi, legati da un incarico professionale privatistico con la pubblica amministrazione, così come, ad esempio, i progettisti dell'opera (sui quali si dubita della giurisdizione di questa Corte).

In merito a tale questione, anche ammettendo che i collaudatori non siano dipendenti incardinati negli uffici dell'amministrazione, bensì siano obbligati con essa in forza di contratto privatistico (come i progettisti), ed anche a prescindere dalla qualificazione giuridica (pubblicistica o meno) dei poteri loro spettanti, tuttavia è indubbio che essi svolgono funzioni nell'interesse dell'amministrazione committente, in forza non solo delle norme civilistiche sul contratto d'opera, ma soprattutto delle norme imperative che attribuiscono loro compiti strumentali all'interesse pubblico all'accertamento della corretta esecuzione dell'opera ed al risparmio di spese pubbliche non dovute (ovvero le norme in materia di collaudo: artt.91 segg. R.D.350/1895, D.P.R.1063/1962 e succ. modd.); per cui, essi vanno qualificati come organi straordinari

dell'amministrazione, ovvero agenti legati ad essa da un vero e proprio rapporto di servizio che radica la giurisdizione della Corte dei conti (Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 1377 del 25.1.2006 ed altre), ai sensi dell'art.13 e dell'art.52 R.D.1214/1934.

Pertanto, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sui collaudatori per i danni cagionati all'amministrazione, con dolo e colpa grave, da loro condotte poste in essere in violazione di doveri di servizio; quindi l'eccezione di difetto di giurisdizione va respinta, in uno con il relativo motivo di appello .

1.1.2 – In secondo luogo, la difesa del Di Vincenzo eccepisce che vi sarebbe un difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda attorea, tesa a sindacare nel merito la scelta discrezionale dell'amministrazione commissariale di utilizzare o provvedere alla manutenzione o ad un uso alternativo dell' "impianto terziario" (una delle parti del depuratore, di cui si contesta il deperimento a causa dell'inutilizzo e dell'omessa manutenzione).

Tale eccezione è infondata, in quanto il P.M. non è entrato nel merito delle scelte discrezionali dell'amministrazione, bensì ha contestato in citazione una totale omissione di qualsivoglia iniziativa sul manufatto (vuoi di utilizzo, vuoi di manutenzione) tesa a conservarne il valore. Pertanto, anche questo motivo di appello va respinto.

1.2 – Deve quindi esaminarsi l'eccezione di inammissibilità-tardività dell'appello incidentale della Procura Regionale, sollevata dalla difesa del Carretti :

a) da un lato, sotto il profilo dell'inammissibilità di un appello incidentale con estensione a soggetti diversi dall'appellante principale (essendo inapplicabile sia l'art.333 c.p.c., che impone in ogni caso di proporre appelli incidentali, come precisato da SS.RR.3/QM/1999, sia l'art.334 che consente l'appello incidentale tardivo);

b) dall'altro, sotto il profilo della tardività dell'appello (in quanto notificato al Carretti oltre 45 giorni dopo la notificazione dell'appello principale, in violazione degli artt. 65-66 R.D.1038/1933: si citava in tal senso SS.RR.n.45/1997).

1.2.1 – In merito a tale questione, va evidenziato che con sentenza n.18/QM depositata il 24.9.2003, le Sezioni Riunite hanno chiarito che:

a) <<i termini per la proposizione dell'appello incidentale tempestivo, tenuto conto dalla natura di tale tipo di gravame, decorrono dalla notifica dell'appello principale o dell'appello incidentale (tempestivo) rispetto al quale scaturisce per l'appellato lo specifico interesse ad appellare, o perché mette in discussione l'esito positivo del giudizio di primo grado o perché potrebbe aggravarne la posizione debitoria>> (punto 2);

b) <<i termini per la proposizione del gravame sono quelli propri dell'appello nei giudizi di responsabilità amministrativo contabile integrati dall'ulteriore termine per il deposito di venti giorni antecedenti alla data dell'udienza di discussione >> (punto 5).

Più precisamente, nel corpo della decisione si chiarisce che <<questo giudice, dopo le precisazioni sulla individuazione del dies a quo in relazione all'interesse al gravame, ritiene pienamente confermabili le conclusioni alle quali queste Sezioni riunite sono pervenute con la sentenza n. 3/99/QM del 19 gennaio 1999 come integrata con la sentenza n. 9/2000/QM del 25 settembre 2000. Va perciò confermato che, ai sensi dell'art. 66, 1 comma, del R.D. n 1038/1933, non sussistono limiti oggettivi all'appello incidentale e che i termini per proporre appello incidentale ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, 66 e 103 primo comma R.D. n. 1038/1933 ed art. 1. comma 5 bis, della **L. n. 19/1994** e successive modificazioni sono di sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale o dell'appello incidentale che ha fatto nascere l'interesse al gravame.>>

In altre parole, è indubbio che l'art. 66 R.D.1038/1933 (ancora vigente) prevede la notifica dell'appello incidentale entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art.65 comma 1, ovvero del termine per il deposito dell'appello principale, originariamente fissato in quindici giorni dalla notifica dell'appello principale; tuttavia, questo secondo termine è stato tacitamente abrogato dall'art. 1 comma 5 D.L.453/1993, che prevede il deposito dell'appello entro trenta (non più quindici) giorni dalla notificazione. Pertanto, attualmente il termine per la notificazione dell'appello incidentale è di sessanta giorni (trenta più trenta) dalla notifica dell'appello principale (o di altro appello incidentale da cui sorga interesse ad impugnare) e l'appello incidentale va depositato nei successivi trenta giorni, come precisato dalle Sezioni Riunite con la sentenza 18/2003 citata e con la sentenza n. 3/99/QM del

19 gennaio 1999, come integrata con la sentenza n. 9/2000/QM del 25 settembre 2000.

Inoltre, nel caso di una pluralità di convenuti in primo grado, alcuni condannati ed altri assolti, è indubbio che la giurisprudenza delle Sezioni Riunite pone una serie di limiti all'appello c.d. "appello incidentale tardivo" o "condizionato" nei confronti di soggetti (assolti in primo grado), diversi dagli appellanti principali (condannati). Tuttavia, la stessa giurisprudenza afferma che sussiste un litisconsorzio necessario in presenza di condotte concorrenti nel danno (SS.RR.18/QM/2003) e soprattutto tale giurisprudenza - a fronte di un appello principale dei convenuti soccombenti in primo grado - non esclude l'ammissibilità dell'appello incidentale tempestivo del P.M. nei confronti di convenuti vittoriosi in primo grado, sempreché non sia spirato il termine di impugnazione dei capi della sentenza relativi a questi ultimi convenuti (termine di un anno dal deposito della sentenza o sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale o dell'appello incidentale da cui sorga l'interesse ad impugnare: ex art.1 comma 5 bis D.L.453/1993). In altri termini, a prescindere dall'applicabilità o meno dell'art.333 c.p.c., ovvero dalla necessità o meno di proporre tutti gli appelli avverso la stessa sentenza successivi al primo in forma di appello incidentale, ed a prescindere dalla qualificazione come incidentale o meno, l'impugnazione che tempestivamente estenda il gravame ad autonomi capi della sentenza (contro soggetti diversi dall'appellante "principale" soccombente) è senz'altro valida sia come appello incidentale (se si affermi la applicabilità dell'art.333 c.p.c.) sia come appello autonomo (per il principio di libertà delle forme ex art.157 comma 3 c.p.c., atteso che l'atto ha tutti i requisiti di forma-sostanza previsti dalla legge per la sua proposizione). Né, d'altro canto, potrebbe affermarsi un interesse giuridicamente tutelato del convenuto alla proposizione di appello autonomo anziché incidentale (sempreché sia rispettato il termine per l'impugnazione), atteso che per legge le impugnazioni autonome avverso la stessa sentenza vanno decise comunque in un unico processo (art.335 c.p.c.).

1.2.2 - Nella concreta fattispecie, a seguito della notificazione al Pubblico Ministero Regionale dell'atto di appello proposto dai collaudatori in data 28.4.2005 (iscritto al n. 26067 del registro di segreteria), la

Procura regionale ha notificato un atto qualificato "appello incidentale" non solo agli appellanti, ma a tutti i convenuti in primo grado, tra il 23 ed il 27.6.2006, ed ha depositato questo gravame in segreteria il 6.7.2006 (dove è stato iscritto al n. 26611 di registro). Tale atto conteneva una domanda di condanna rivolta non solo nei confronti degli appellanti, ma anche degli altri convenuti assolti in primo grado, nei confronti dei quali sussisteva un interesse ad impugnare della Procura già prima dell'appello principale dei collaudatori; ma per tale appello non era spirato alcun termine, né quello dell'appello incidentale (60 giorni dalla notifica dell'appello principale), né quello dell'appello principale (perché non risulta nemmeno affermato che la sentenza impugnata fosse stata notificata alla Procura Generale o Regionale con le forme e per gli effetti dell'art.285 c.p.c., ed era decorso meno di un anno dalla data di deposito della sentenza, il 19.12.2005).

Pertanto, l'appello del Procuratore Regionale va ritenuto tempestivo, in quanto – sebbene abbia determinato un ampliamento del giudizio di secondo grado a soggetti terzi rispetto all'appello principale (ovvero a convenuti vittoriosi in primo grado) – esso risulta proposto nei confronti di tali soggetti nei termini di legge per l'appello principale, e non vi è un interesse giuridicamente tutelato dell'appellato a far valere una pretesa impossibilità di azionare il gravame nelle forme dell'appello incidentale anziché principale.

Quindi, l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale della Procura Regionale per tardività è infondato e va respinto.

1.3 – Deve invece dichiararsi fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello della Procura regionale in relazione alla mancata attivazione dell'impianto terziario di depurazione (lett.B della citazione), per omessa indicazione di specifici motivi di gravame (art.98 R.D.1038/1933) e delle specifiche parti della sentenza impugnata e dei relativi motivi di impugnazione (art. 342 c.p.c.) , nei sensi e limiti che seguono.

1.3.1 – Anzitutto, la sentenza impugnata ha deciso sul capo B) della citazione (relativo al mancato utilizzo dell'impianto terziario) da un lato affermando il difetto di colpa grave del Ginanneschi e del Di Vincenzo per la "mancata attivazione dell'impianto"; dall'altro, affermando la colpa

grave del Di Vincenzo per i minori danni arrecati all'impianto a causa della omessa manutenzione, condannandolo al risarcimento.

L'appello del P.M. ha ad oggetto solo la prima statuizione (in particolare, chiede la condanna del Di Vincenzo e del Ginanneschi come da citazione, ovvero per tutto il valore dell'impianto); quindi la sua ammissibilità o meno non incide sulla seconda statuizione (di condanna) oggetto dell'appello incidentale del Di Vincenzo, della quale si tratterà in seguito.

1.3.2 – Tanto premesso, correttamente la difesa del Di Vincenzo evidenzia come l'appello del P.M. si limiti a richiamarsi a "quanto analiticamente indicato nell'atto di citazione in ordine sia all'inerzia nell'attivazione dell'impianto, sia, soprattutto, ai profili di compatibilità con la normativa sopravvenuta, come ampiamente dimostrato attraverso la produzione della documentazione del Ministero dell'Ambiente" (cfr. pag.47 dell'appello), senza però nulla precisare circa il difetto di colpa grave, posto dalla sentenza impugnata a base delle assoluzioni del Ginanneschi e del Di Vincenzo.

Nel replicare a tale eccezione, nelle proprie conclusioni scritte anche la Procura Generale ha ammesso una certa "laconicità" dell'appello, che sul punto si limitava a rinviare alla citazione; e quindi ha provveduto a indicare essa stessa i motivi dell'appello (pagg.88-90 delle conclusioni), precisando che del mancato utilizzo dell'impianto terziario si era parlato a pagg. 21 segg. dell'impugnativa, affermando una piena devoluzione al giudice di appello di tutta la controversia.

1.3.3 – In merito a tale questione, diversamente da quanto affermato dalla Procura Generale, va segnalato che l'ambito di cognizione del giudice di appello non può estendersi a questioni decise con la sentenza impugnata, che non siano oggetto di una specifica impugnazione, motivata con riferimento alle ragioni addotte dalla sentenza stessa (cfr. ad es. Corte dei conti, Sez. II, n.344/2010), a ciò ostando le espresse previsioni degli artt. 98 R.D.1038/1933 e 342 c.p.c. citati.

Nella concreta fattispecie, le parti dell'appello citate dalla Procura Generale (pagg.21-23 dell'appello) indubbiamente esaminano la questione dell'omessa attivazione dell'impianto, evidenziando che esso

era in linea con i limiti legalmente previsti per gli scarichi (così come l'atto di citazione, che alle pagg. 34-42 insiste anche sull'obbligo di provvedere alla sua attivazione e manutenzione da parte dei commissari); ma tali parti non contengono specifici motivi di appello contro le ragioni assolutorie della sentenza impugnata, fondate sul difetto di colpa grave dei convenuti per motivi legati alla cessazione dell'incarico o all'incertezza del quadro normativo ed operativo (cfr. § 1.4.2 della parte in fatto della presente sentenza).

Deve pertanto accogliersi l'appello incidentale n. 26915 del Di Vincenzo nella parte in cui eccepisce l'inammissibilità dell'appello del P.M. sul capo B) della citazione, per omessa indicazione di specifici motivi di gravame (ex art.342 c.p.c. e 98 R.D.1038/1933); per analoghi motivi, ritenuto che tale inammissibilità sia rilevabile di ufficio, deve dichiararsi l'appello del P.M. inammissibile anche per quanto concerne il Ginanneschi. Il tutto, ovviamente, nei limiti di cui al § 1.3.1.

1.4 - Deve altresì respingersi l'eccezione di inammissibilità della citazione per omesso riparto dell'addebito tra i convenuti, avanzata dalla difesa dei collaudatori Billi, Ludovico e Savelli in primo grado, e riproposta in appello a seguito del suo rigetto nella sentenza impugnata.

Premesso che tale vizio afferirebbe più correttamente ad una eventuale nullità della citazione per incompleta individuazione della causa petendi o del petitum (più che ad un'inammissibilità) nei confronti dei singoli convenuti, va segnalato che la giurisprudenza non considera l'indicazione di tale riparto come requisito di validità-ammissibilità dell'atto: vuoi perché tale riparto va effettuato ex lege e di ufficio in proporzione alla parte presa da ciascun convenuto nel verificarsi del danno (ai sensi dell'art.1 comma 1 quater L.20/1994 e dell'art. 52 R.D.1214/1934), ed è quindi sufficiente che la citazione specifichi quale sia il concorso causale di ogni singolo convenuto nel danno (in tal senso Sez. I app. n. 56 depositata il 26.1.2010); vuoi perché, in difetto di diversa indicazione nell'atto di citazione circa il concorso causale dei singoli convenuti, si presume che ognuno dei convenuti risponda in parti uguali dell'addebito complessivamente contestato (cfr. ad esempio Sez. III app. n.74 del 26.3.2007).

In ogni caso, dato che la citazione precisa con sufficiente dettaglio le condotte contestate ai convenuti collaudatori e la condanna è stata comunque contenuta ben al di sotto di quella che si sarebbe ottenuta con riparto dell'addebito in parti uguali, l'eccezione risulta infondata e questo motivo di appello va respinto.

1.5 – Altrettanto infondata è l'eccezione di ultrapetizione (violazione dell'art.112 c.p.c.,) sollevata dalla difesa di Billi, Ludovico e Savelli in primo grado, e riproposta in appello a seguito del suo rigetto nella sentenza impugnata.

Invero, la giurisprudenza di questa Corte esclude l'esistenza del vizio in esame nella ipotesi in cui la condanna si fondi sulla violazione di norme diverse da quelle indicate dal Pubblico Ministero nella citazione, sempreché le circostanze di fatto storiche costitutive della pretesa ed il bene della vita richiesto siano quelli indicati nella domanda (Sez. II app., sent. n.120 del 1.3.2012).

Nella concreta fattispecie, la citazione indicava come condotta antidoverosa dei convenuti la illegittimità del collaudo per la presenza di difetti dell'opera che rendevano l'opera inaccettabile (ex art.102 R.D.350/1895), laddove la sentenza ha indicato come condotta antidoverosa la omessa imposizione di cauzione in presenza di difetti che si concretino in mancato raggiungimento di determinati risultati (ex art. 105 R.D.ult. cit.); peraltro, vi è un'ovvia continenza delle domande, atteso che i difetti ex art.105 cit. costituiscono un minus rispetto ai difetti ex art.102 cit., ed il danno da omessa cauzione è solo una minima parte del danno da approvazione di collaudo illegittimo.

Inoltre, anche se l'eccezione di ultrapetizione fosse fondata, in ogni caso non si potrebbe avere un mero annullamento della sentenza di primo grado (e quindi manca l'interesse a proporre questa eccezione), dato che con il suo appello incidentale il P.M. ha chiesto la condanna dei collaudatori nei termini di cui all'originario atto di citazione (ovvero per l'intera somma oggetto del primo grado, ed a titolo di difetti gravi ex art.102 e non di difetti su specifici risultati ex art.105) e quindi occorre esaminare in questa sede la domanda originaria nella sua completezza, a prescindere dalla decisione del giudice a quo.

Pertanto, anche questa eccezione va respinta.

1.6 – Per concludere, deve respingersi l’eccezione di prescrizione, formulata dai difensori dei convenuti collaudatori (Billi, Ludovico e Savelli), del convenuto direttore dei lavori (Visconti) e del convenuto ingegnere capo (Carretti) in primo grado, e respinta dalla sentenza impugnata, la quale, come sopra precisato (cfr. supra, § 1.2 dello svolgimento del processo), ha escluso la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento in quanto il termine prescrizionale decorreva dal collaudo (sottoscritto il 1.10.1998 ed approvato con ordinanza commissariale del 15.2.1999: cfr. fasc.P.M. di primo grado, doc. 1, docc.9-10) ed era stato interrotto, poco prima della citazione di primo grado, dalla notificazione dell’invito a dedurre del P.M. ai predetti appellanti (nel settembre 2003).

1.6.1 - In primo luogo, la difesa dei collaudatori e dell’ingegnere capo contesta l’efficacia interruttiva della prescrizione dell’invito a dedurre, sia perché tale atto ha una funzione di difesa del convenuto e incompatibile con la costituzione in mora, sia perché il P.M. difetterebbe della legittimazione sostanziale ad un’attività stragiudiziale di costituzione in mora.

Premesso che gli inviti a dedurre manifestavano la volontà di far valere il credito nei confronti dei convenuti e quindi contenuto di costituzione in mora ex art.1219 c.c. (cfr. fascicolo di 1° grado P.M., produzione n., docc. 68-77), nessuna norma vieta che tale volontà possa essere manifestata nell’invito a dedurre congiuntamente all’invito a formulare difese (atto che indubbiamente ha diversa funzione di garanzia della difesa), anziché con un atto separato (ad esempio, la citazione o un altro atto stragiudiziale); e la costituzione in mora ha efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2943 comma 4 c.c.. Pertanto, sotto questo profilo non si può negare efficacia interruttiva all’invito a dedurre.

Nemmeno, del resto, può porsi in dubbio che il P.M. abbia il potere stragiudiziale di costituire in mora il debitore, in quanto – come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata – tale questione è stata risolta dalle Sezioni Riunite in diverse pronunzie, secondo cui il P.M. contabile non agisce in sostituzione dell’amministrazione ma è portatore di poteri ed interessi propri anche sostanziali (cfr. SS.RR. nn. 14/QM/2000, 6/QM/2003, 1/QM/2004, 4/QM/2007, ai cui argomenti in questa sede si rinvia).

1.6.2 – In secondo luogo, quanto al momento iniziale di decorrenza della prescrizione, la difesa del direttore dei lavori e la difesa dell'ingegnere capo eccepiscono che i problemi di funzionamento dell'impianto (per presenza di sali nei liquami) era nota fin dalla fase progettuale, dalla visita di collaudo del marzo 1997 e comunque dalla data di consegna provvisoria dell'impianto (16.10.1997); ed i problemi strutturali ad una vasca (W5-C) erano noti fin dalla sua costruzione (nel 1997). Pertanto, la prescrizione decorreva da una data antecedente al collaudo ed al momento della notificazione dell'invito a dedurre (settembre 2003) il termine quinquennale era già spirato, con conseguente inammissibilità della citazione.

In merito a tale eccezione, è indubbiamente vero che la sentenza 2/2003 delle SS.RR. di questa Corte fissa il principio secondo cui "...in ipotesi di appalto di opere pubbliche, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui sia conoscibile o effettivamente conosciuto da parte dell'amministrazione appaltante il comportamento illecito del soggetto legato da rapporto di servizio e il danno abbia assunto il carattere della certezza ed attualità. In ogni caso siffatte condizioni esistono al momento della conclusione del procedimento di collaudo e salvo che non si siano verificate anteriormente con conseguenti effetti in ordine all'esordio della prescrizione"; per cui, è possibile in caso di opere pubbliche che la prescrizione inizi a decorrere non dal collaudo ma da un momento precedente, qualora l'amministrazione venga a conoscenza del danno in un momento antecedente.

Tuttavia, va precisato che questa ipotesi ricorre solo se il danno sia già concreto ed attuale prima del collaudo (altrimenti il P.M. non può azionare il danno e quindi la prescrizione non può decorrere, ex art.2935 c.c.); e che comunque non può decorrere se vi sia per l'amministrazione solo un'astratta conoscibilità e non una concreta conoscenza del danno, il quale si palesi solo nell'atto di collaudo.

Nel caso in esame, il danno – inteso come vizio funzionale dell'opera – poteva ben essere conoscibile prima del collaudo, ma certo non era "conosciuto" con certezza dall'amministrazione prima di questo momento; addirittura, nello stesso atto di collaudo si ipotizzava che l'impianto, con il completamento del sistema fognario, potesse funzionare come previsto (cfr.§§ 3.1.4.1); analogamente, si erano

manifestati vizi strutturali di una vasca prima del collaudo, ma la vasca era stata oggetto di apposito intervento di riparazione e di verifica, ed era stata collaudata (cfr. sub § 4.1.b), quindi ben poteva l'amministrazione ignorare il persistere di tali difetti (ammesso che ancora esistessero e non fossero sopravvenuti).

Inoltre, il danno – inteso non come vizio dell'opera, ma come esborso per opera non a regola d'arte (per la quale si potrebbe ottenere riduzione o mancato pagamento del prezzo) – si venne a concretizzare solo con il collaudo, in quanto fu solo con il collaudo che i rapporti di dare ed avere tra impresa e stazione appaltante divennero definitivi, e fu solo dopo l'approvazione del collaudo che si svincolò il saldo di € 625.558,112 (cfr. fasc. P.M. di primo grado, doc. 1, faldone n.1 docc. 9-10 e § 3.1.4.2).

Pertanto, nel caso in esame non può comunque ritenersi che la prescrizione potesse iniziare a decorrere prima del collaudo.

1.6.3 – Per i motivi predetti, deve ritenersi che correttamente la sentenza impugnata abbia respinto l'eccezione di prescrizione dei convenuti.

Quindi, anche questo motivo di appello va respinto.

* * *

2 – Nel merito della controversia, rileva il Collegio che nella concreta fattispecie – essendo stati proposti sia appelli dai condannati in primo grado, sia appello incidentale del P.M. in cui si chiede la riforma della sentenza di primo grado sia aggravando della condanna nei confronti dei convenuti già condannati, sia condannando dei convenuti assolti – si rende necessario un riesame di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa di ogni singolo convenuto in primo grado (appartenenti alla struttura del Commissario di Governo o incaricati come collaudatori o direttori di lavori da detta struttura) ovvero il danno per l'amministrazione pubblica, la condotta dell'agente pubblico, il nesso causale tra condotta e danno, l'esercizio delle funzioni e la violazione degli obblighi di servizio ed il dolo o la colpa grave nella consumazione del fatto illecito (articoli 97-98 Cost., 52 del R.D. 12.7.1934, n. 1214; 81, 82 e 83, primo comma, del R.D. 18.11.1923, n. 2440; artt.18 ss. e 22 D.P.R. 10.1.57, n. 3 in relazione al D.M. 28.11.2000; artt. 1 ss. D.L. n. 453/93 e L. n. 20/94, art. 55, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001).

Ai fini della chiarezza espositiva appare opportuno distinguere le tre fattispecie contestate dal P.M., per ognuna delle quali vengono in particolare rilievo alcuni elementi costitutivi della fattispecie e non altri.

* * *

3 - L'esame degli appelli può partire dal danno da vizi di funzionamento dell'impianto di depurazione (lett.A/1 della citazione del P.M.).

3.1 - Preliminarmente, appare opportuna una ricostruzione della vicenda qui in esame, quale emerge dagli atti di causa.

3.1.1 - La progettazione e l'affidamento dei lavori per l'impianto di depurazione seguirono le seguenti fasi.

a) Il progetto di massima del depuratore in località Terrarossa (per lo smaltimento delle acque nere) era stato redatto dal Comune di Monte Argentario nel 1982.

b) Sulla sua base, venne effettuata una gara per la "redazione del progetto definitivo" oltre che per "la realizzazione e la gestione per un periodo minimo di due anni" del depuratore e dei collettori fognari da Porto S.Stefano e Porto Sant'Ercole.

La gara si svolse a licitazione privata (ex a.24 lett.b L.584/1977); in base all'avviso di gara del 14.12.1989 (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 2), i partecipanti (tra i quali la SNAMPROGETTI) dovevano provvedere al progetto attestando di avere preso visione dei luoghi ("di avere preso conoscenza delle condizioni locali, delle caratteristiche dei terreni e di tutte le circostanze sulla determinazione dell'offerta") e dovevano "garantire" il risultato programmato (nella fattispecie il "regolare funzionamento dei macchinari (...) la potenzialità, l'efficienza, i consumi").

c) La relazione tecnica allegata all'offerta della SNAMPROGETTI S.p.a. prevedeva (oltre ad una funzionalità massima dell'impianto per 40.000 abitanti/equivalenti) specifiche caratteristiche dei liquami in ingresso al depuratore "presi dalla letteratura o desunti in base alla nostra esperienza", ed indicava come elemento essenziale per il buon funzionamento dell'impianto certi valori precisi dei reflui da trattare (BOD ovvero richiesta di ossigeno a 5 giorni, COD ovvero sostanze organiche,

solidi sospesi ed azoto totale: cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 4).

d) La gara venne aggiudicata alla SNAMPROGETTI sulla base di un verbale della Commissione tecnica aggiudicatrice secondo cui la soluzione tecnico-progettuale proposta dall'impresa (a tecnologia anaerobica detta UASB), benché oggetto di una sperimentazione solo recente e su scala più ridotta, fosse la più idonea sia sotto il profilo ambientale che sotto il profilo dei costi e del consumo energetico (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 1).

e) Il contratto di appalto stipulato tra il Comune e la SNAMPROGETTI il 2.12.1991 imponeva di rispettare gli elaborati tecnici (in specie la suddetta "relazione tecnica"), il capitolato generale (DPR 1062/19863), ed i capitolati speciali, nonché la lettera di invito e l'offerta posti a base della gara (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 3) .

3.1.2 – L'esecuzione dei lavori conobbe alterne vicende e modifiche dell'originario progetto.

3.1.2.1 – Nel corso dell'esecuzione, a seguito di una crisi di ossigenazione della laguna di Orbetello, il Ministro dell'Interno (delegato al coordinamento della Protezione civile) istituì l'Ufficio Commissariale per l'emergenza della laguna di Orbetello (ordinanza ministeriale n.2318/FPC in data 23.4.1993, ex art. 5 commi 3 e 4 L.225/1992), prevedendo una serie di interventi da attuare di intesa con il Ministero dell'Ambiente (presso cui operava un gruppo tecnico per seguire i lavori), in specie interventi tesi a limitare gli scarichi inquinanti in laguna (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 6).

Quindi, tale Ufficio subentrò al Comune nel completamento delle opere progettate da parte della SNAMPROGETTI. A quanto riferito dalla difesa di Ginanneschi, Giovannini e Francini, il Commissario Corsi (in carica dal 1.8.1994 al 27.4.1998) predispose un progetto di raccordo (approvato dal Gruppo tecnico del Ministero dell'Ambiente) che riuniva tre progetti precedenti (il depuratore di Terrarossa progettato dal Comune di Monte Argentario, ed altri programmati dalla Provincia di Grosseto e dal Comune di Orbetello) prevedendo l'accorpamento di tutti i liquami a Terrarossa, l'eliminazione degli altri depuratori, il riutilizzo delle acque trattate, e la creazione di un sistema terziario; la realizzazione di

tale nuovo impianto venne affidata alla SNAMPROGETTI con procedura di appalto-concorso (tranne l'impianto terziario, realizzato da altra ditta diversa dalla SNAMPROGETTI).

3.1.2.2 – Il progetto finale del depuratore in esame prevedeva (come primi due lotti dei lavori, relativi al depuratore) la realizzazione una linea di depurazione con tre vasche UASB-A/B/C (rispettivamente, W5C, W5B e W5A) e dei "biorulli", e con la centralizzazione di tutti gli scarichi dei Comuni di Monte Argentario e di Orbetello nell'unico depuratore di Terrarossa per il trattamento di reflui per circa 40.000 abitanti/equivalenti (cfr. il piano strutturale approvato nel 1999 ed il suo aggiornamento del 2001: fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 43 e doc. 44); sulla scorta di tale progetto venne redatto un atto aggiuntivo del contratto (citato nel doc. 84 pag.7 della produzione n.1 del fascicolo del P.M. di primo grado).

3.1.2.3 – L' esecuzione dei lavori ebbe il seguente svolgimento.

a) L'Ing. Visconti venne nominato direttore dei lavori dal 27.12.1991 e rivestì quest'incarico per tutta l'esecuzione.

b) La consegna dei lavori avvenne con verbale del 31.3.1992, che diede atto dell'impedimento di iniziare i lavori su consistenti porzioni di fognatura e dell'impianto di depurazione: cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 9 pp.39 e 41).

c) Quindi, il direttore dei lavori provvide alla redazione di varie perizie di variante relative all'impianto (cfr. il certificato di collaudo, fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 9 pagg. 13 segg.).

In specie, a quanto risulta dal certificato di collaudo, in relazione al III stralcio egli redasse la prima e la seconda perizie suppletive e di variante del 15.2.1993 e del 20.1.1995 (per modificare i tracciati delle condotte e altre opere, preve autorizzazioni del caso, attesa l'iniziale mancanza di autorizzazioni territoriali e l'indisponibilità dei siti interessati) e la terza perizia dell'11.1.1996 (per ampliare i condotti finalizzandoli all'utilizzo delle acque a fini industriali, nel frattempo progettato). In relazione al IV stralcio (relativo al collettamento delle acque provenienti da Porto Sant'Ercole), egli redasse la prima e la seconda perizia suppletiva e di variante prevedendo questo nuovo collettore (approvata il 20.1.1995 e il 19.12.1996).

Inoltre, relativamente al I e II lotto del depuratore, il direttore dei lavori redasse la perizia suppletiva e di variante n.2 (approvata il 23.10.1996) prevedendo un "impianto terziario" di depurazione oggetto di separato appalto sottoscritto il 23.10.1996 (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 9, pagg. 30 segg.), onde consentire una migliore depurazione delle acque e consentirne il riutilizzo ed anche lo scarico in laguna. Tale separato appalto verrà esaminato separatamente (cfr. §§ 5 segg.).

d) Il Carretti venne nominato ingegnere capo (con i compiti ex R.D. 350/1895), con ordinanza commissariale n.37 del 9.5.1995 (a quanto da lui dichiarato: cfr. fasc. P.M. di primo grado, produzione n.1, doc.84).

e) Infine, il certificato di ultimazione lavori venne emesso il 14.2.1997 per il depuratore per il III e IV stralcio (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 9 pagg.44-45).

Peraltro, in merito al IV stralcio, in data 30.7.1997 il direttore dei lavori evidenziò che si stavano cercando soluzioni al problema dell'immissione di acqua marina "nelle condotta premente attraverso i disconnettori di piena già realizzati" (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 9 pagg. 44 segg.).

3.1.2.4 - Già durante l'esecuzione dei lavori vennero riscontrati problemi di funzionamento dovuti ad eccessive salinità e diluizione dei reflui trattati.

a) In particolare, secondo la difesa del Visconti, già nel 1993 era risultata la necessità di rifare tutto il sistema fognario ed evitare le infiltrazioni di acqua di mare, di laguna e sorgiva, laddove l'insieme delle opere di bonifica non era stato mai completato. Invero, già nel corso delle indagini, il Visconti dichiarò alla Guardia di Finanza che le reti fognarie non erano riorganizzate per la separazione delle acque nere da quelle bianche, e ciò comportava afflusso di acqua di mare nel depuratore (dalla rete di Porto Ercole), e che al momento della progettazione dell'impianto gli indici di salinità delle acque erano noti all'Ufficio tecnico Comunale ed alla USL (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 21).

b) Tale affermazione risulta confermata dal Piano strutturale del 2.6.1999, secondo il quale la presenza di una "linea mista" - acque

chiare e nere – nel Comune di Monte Argentario, con forte diluizione ed aumento della portata delle acque, era “nota al momento della progettazione” (pag.25): in specie, la portata assunta in progetto era diversa da quella reale, ed era nota perché si fissava per gli sfioratori della parte di rete di Monte Argentario un “rapporto di diluizione di ¼” (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 43 pag. 25).

c) Inoltre, già nel “parere sugli effetti di acqua salmastra sulle prestazioni dell’impianto di depurazione” del 28.4.1997, l’Ing. Farneti (della Snamprogetti) dichiarò che l’impianto non poteva funzionare a regime di progetto in presenza di concentrazioni di solfati eccessive (di 1000 mg/l) e di un rapporto tra sostanze organiche e solfati troppo basso (inferiore a 1,7 di COD/SO₄), e che l’ingresso estemporaneo di acqua marina nelle fogne o nei pozzetti di sollevamento dei liquami portava ad una alterazione di tali valori, per la diluizione e la presenza di elevate quantità di SO₄ nelle acque salmastre (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 36). Tale parere – richiesto dalla Commissione di collaudo in corso d’opera nel verbale della 23^a visita del 3.3.1997 – venne trasmesso alla stessa Commissione con nota del direttore dei lavori in data 24.7.1997 (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 9 All.4 pag.4).

3.1.2.5 – Va segnalato che nel corso dell’esecuzione (e dopo il collaudo) si presentarono vizi strutturali ad una delle strutture cementizie (vasca UASB-A ovvero W5-C), e che venne progettata e costruita un’opera accessoria (impianto terziario) che per la loro autonomia come poste di danno verranno esaminati separatamente (cfr. §§ 4 segg. e §§ 5 segg.)

3.1.3 – Completati i lavori, con l’atto aggiuntivo n. 924 del 3.10.1997 l’impianto venne affidato in gestione provvisoria alla SNAMPROGETTI a decorrere dal 15.10.1997 (dopo un collaudo provvisorio in corso d’opera del 14.10.1997), per un anno (fino al 15.10.1998) anziché per due come previsto nel bando, giusta ordinanza commissariale n.261/CDL del 14.10.1997 (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 41).

3.1.3.1 – In particolare, nel disporre la consegna provvisoria dell’impianto, detta ordinanza affidò all’Ing. Agostini (Dirigente del III settore dell’UTC di Orbetello) il compito di provvedere alla vigilanza e

sovrintendenza del funzionamento degli impianti ("assicurando altresì le necessarie intese con l'Ing. Luca Carretti per il coordinamento delle funzioni di cui al punto 6"); e prevede al punto 6 che "l'Ing. Luca Carretti, dirigente del IV Settore-Ufficio Tecnico del Comune di Monte Argentario – provvederà alla vigilanza a sovrintendenza della gestione degli impianti di sollevamento anche nella funzione di responsabile tecnico (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 9 pagg.62-63). L'Ing. Carretti, in rappresentanza del Commissariato, prese in consegna provvisoria gli impianti (collettori e depuratore), che in pari data vennero consegnati provvisoriamente alla Snamprogetti per l'esercizio provvisorio (verbale del 16.10.1997: cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 9 pagg.64-65 e doc. 42)..

3.1.3.2 – Durante la gestione SNAMPROGETTI, i problemi di funzionamento dell'impianto perdurarono.

a) Nella prima fase (dicembre 1997) l'impianto fu azionato con i liquami provenienti da Orbetello e funzionò a pieno regime, mentre nel gennaio 1998 l'arrivo dei liquami di Monte Argentario – con presenza di salinità e troppo diluiti a causa della fognatura mista – fece saltare il processo di depurazione (a quanto riferito dall'Agostini: cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, pagg. 36-37 dell'All.A, doc. 40 e doc. 78).

b) In particolare, dopo una prima nota della SNAMPROGETTI in data 3.2.1998, che riferiva di un sostanziale funzionamento dell'impianto, per la metà del carico previsto (cfr. fascicolo di primo grado del P.M., produzione n.1, doc. 80/7), nella relazione del 20.2.1998 l'Agostini riferì dei problemi iniziali di avviamento dell'impianto a causa della eccessiva diluizione degli scarichi, superata con accorgimenti vari (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 78/16); e con ordini di servizio dell'aprile 1998 si cercò di ovviare a problemi derivanti dall'afflusso di certi liquami (provenienti da Porto S. Stefano) che bloccavano il processo UASB (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 78/18,19).

Vennero anche effettuate analisi che accertarono che le acque depurate non sempre rispettavano i limiti della Tabella A L.319/1976 e della tabella contenuta nella Relazione tecnica del 1990 allegata al contratto. Infine, un secondo parere in data 13.7.1998 dell'Ing. Farneti (in sede di collaudo del depuratore) affermò che tale fenomeno era

dovuto all'estemporaneo accesso di acque all'impianto – con variazioni di portata e portata eccessiva – ed a sbalzi di salinità per l'afflusso di acque salmastre, laddove in mancanza di tali criticità l'impianto era in grado di funzionare "nonostante l'alimentazione fosse difforme dalla previsione progettuale" (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 37 e doc. 78/22).

c) Quindi, nel corso della 27^ visita del 30.6.1998, la Commissione di collaudo (presente il Visconti) accertò che nelle opere oggetto dell'appalto non risultava alcuna infiltrazione di acque salmastre, per cui esse dovevano pervenire o dagli scarichi urbani (fognatura comunale) o da dispositivi di troppo pieno legati all'ambiente marino, che comunque esulavano dall'appalto perché realizzati in precedenza; nel verbale si attestava che l'ingegnere capo del Comune di Monte Argentario Carretti si era impegnato a verificare i segmenti o zone critiche relativamente agli inconvenienti in esame e ad effettuare successivamente gli interventi del caso (cfr. verbale della 27^ visita della Commissione di collaudo: fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 9, pagg.67-68 e All.4 pagg. 5-6; e doc. 38).

Anche l'Agostini, con nota del 30.7.1998, trasmessa al Commissario uscente, riferì delle problematiche insorte sopra riassunte (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 78/23), e così fece il Carretti in una nota del 7.10.1998 (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 78/26).

3.1.3.3 - Attese queste problematiche, il Commissario dell'epoca (Corsi) fece predisporre un progetto per il potenziamento dell'impianto, che prevedeva l'utilizzo della diversa tecnologia "a fanghi attivi": (c.d. progetto Galli-Lisanti, che - a quanto riferisce la difesa di Ginanneschi, Giovannini e Francini – fu predisposto nell'aprile 1998 e presentato al Ministero dell'ambiente nel giugno 1998); laddove il "Gruppo tecnico" presso il Ministero stesso invitò la SNAMPROGETTI a proporre un progetto di potenziamento sulla base dello stesso ciclo di trattamento già realizzato (UASB).

Tali progetti vennero in seguito riconsiderati per il persistere dei problemi di depurazione (cfr. § 3.1.8.1).

3.1.3.4 – Quasi al termine dell'anno di gestione SNAMPROGETTI (14.10.1997-1.10.1998) il Ministero provvede alla nomina del nuovo Commissario all'emergenza (On. Chiti), il quale con ordinanza n. 489 del 18.7.1998 nominò vicecommissario il Ginanneschi (con competenza estesa a tutti gli adempimenti di competenza del commissario: cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione n.1 doc. n.7: vi è visto della Francini).

A sua volta, con ordinanza vicecommissariale n.F/490 del 27.7.1998 (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 8, con visto della Francini) il Ginanneschi provvede a nominare:

a) il personale per l'“immediato supporto tecnico-amministrativo necessario all'assolvimento dell'incarico” commissariale, in specie la dott.ssa Cristina Francini (dell'Area “Attività Istituzionali” del Dipartimento della Presidenza regionale), scelto tra i “dirigenti regionali che, in rapporto alle rispettive competenze, possiedono le adeguate professionalità”;

b) l'Ing. Pier Luigi Giovannini (dirigente regionale responsabile dell'Area Pianificazione e Territorio) con funzioni di coordinamento della struttura (“responsabilità della complessiva organizzazione della attività amministrative tecniche e scientifiche finalizzate all'espletamento dell'incarico commissariale”).

Risulta in particolare che con delibera 861 del 27.7.1998 la Giunta Regionale istituì un'area di progetto denominata “gestione commissariale per l'emergenza ambientale per la laguna di Orbetello” con funzioni di supporto tecnico ed amministrativo al Commissario, nominando il Giovannini “dirigente responsabile” dell'Area (con retribuzione di posizione ad hoc: cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 8). Il Giovannini, a sua volta, ricorda come componenti di uno specifico “gruppo di lavoro” a supporto del Commissario (a parte sé medesimo) la dott.ssa Francini e un soggetto non convenuto nel giudizio di responsabilità (cfr. fasc. 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 32).

3.1.4 – All'esito dell'esercizio provvisorio, l'impianto ricevè favorevole collaudo, dopo alcune analisi degli scarichi (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 80/8) ed un sollecito a provvedere del Commissario ai collaudatori in data 21.9.1998 (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 80/9).

3.1.4.1 – In specie, il certificato di collaudo in data 1.10.1998 fu sottoscritto dalla Commissione collaudatrice composta dall'ing. Cesare Billi, dall'ing. Antonio Ludovico e dall'ing. Gianfranco Savelli, fu firmato anche dal direttore dei lavori ing. Roberto Visconti, e fu vistato dall'ingegnere capo ing. Luca Carretti e dal Commissario delegato Mauro Ginanneschi.

Da tale certificato emergevano i problemi di funzionamento dell'impianto, in specie che le acque depurate non sempre corrispondevano ai valori previsti (vi era una "parte dei dati di analisi, non del tutto rispondente alle norme contrattuali"); tuttavia, dato atto degli accertamenti effettuati (sopra citati) ed in specie della presenza nella fognatura comunale di acque chiare e scure e della presenza di acque salmastre, peraltro non valutabili in quanto esorbitanti dall'appalto, la Commissione affermò che la presenza di scarichi non a norma derivasse dalla presenza di salinità nelle acque da depurare ma che comunque l'impianto fosse "potenzialmente in grado di rispondere alle prestazioni previste dal contratto", ritenendo superflua l'ulteriore ripetizione delle analisi ai fini della collaudabilità (in quanto "non significativa fintanto che non vengano rimossi i motivi di perturbazione del processo di depurazione").

Quindi, la Commissione, dopo avere affermato che scopo del collaudo non era accertare la funzionalità dell'opera ma solo l'adempimento degli obblighi contrattuali, applicò l'art.105 del R.D. 25.5.1895 n.350, imponendo alla Snamprogetti una specifica garanzia "valida fino all'accertamento dei risultati (cui si tende) da comprovarsi con apposito certificato dell'ingegnere capo..."; in specie, in fondo al certificato di collaudo si prevede che la SNAMPROGETTI, "con la firma del presente atto si impegna formalmente a garantire all'Ufficio del Commissariato " (senza però prestare garanzie finanziarie) "la rispondenza dei reflui depurati alla normativa di legge e di contratto (...) che dovrà essere accertata dall'ingegnere capo non appena vengano rimosse le cause di perturbazione al funzionamento dell'impianto" (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 9, pagg. 72 segg. e pag. 81).

3.1.4.2 – Nonostante i problemi di funzionamento predetti consacrati nel collaudo, anziché attivare nei confronti dell'impresa costruttrice azioni di responsabilità, ovvero decurtazioni o riduzioni del prezzo,

ovvero chiedere altre garanzie, il Commissariato provvide alla approvazione del collaudo dell'opera (con ordinanze F/561 del 15.2.1999 e F/569 del 4.3.1999 del vice commissario delegato) ed al pagamento del saldo delle somme dovute alla Snamprogetti (nel complesso, furono pagate Lire 8.893.173.526, oltre a lire 2.773.220.812 quali interessi passivi sui mutui contratti dall'amministrazione comunale di Monte Argentario). Questi atti vennero sottoscritti dal Ginanneschi, e recano la sigla CF (Cristina Francini); in specie, l'ordinanza n. 561 precisa in motivazione "considerato come l'atto di collaudo ha riportato il visto dell'ingegnere capo Ing. Luca Carretti" (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 10). In quel periodo il Giovannini era incaricato della direzione dell'ufficio commissariale (la Francini gli era subordinata) con funzioni di supporto tecnico, come da lui stesso dichiarato (§ 3.1.3.4.b).

L'approvazione commissariale prendeva atto della garanzia prestata ex art.105 dalla SNAMPROGETTI; ma successivamente non fu mai emesso un certificato dall'ingegnere capo Carretti che attestasse la funzionalità dell'impianto all'esito della (mai avvenuta) rimozione delle cause di perturbamento (a quanto dichiarato dalla difesa dello stesso Carretti, perché le sue competenze sull'impianto furono ridotte, essendo subentrato nella gestione prima il Commisariato, poi l'Acquedotto: cfr. fasc. di primo grado del P.M., doc. 39).

3.1.5 - Subito dopo il collaudo (e prima ancora della sua approvazione), si ebbe la riconsegna dell'impianto dalla Snamprogetti al Commissariato con verbale del 15.10.1998, sottoscritto dall'impresa appaltante, dal Ginanneschi e dall'Agostini (il verbale attestava la presenza del Manuale Operativo e di gestione, e che "tutte le opere, per quanto constatabile, appaiono idonee al funzionamento", dando atto che nel corso dell'ispezione era risultato che le acque reflue arrivavano in maniera pressoché regolare e le componenti dell'impianto erano in marcia regolare: cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 42).

3.1.6 - Contestualmente, la gestione definitiva dell'impianto venne affidata al Consorzio Intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e dell'Acquedotto del Fiora (d'ora in avanti abbreviato in "Acquedotto") in forza di convenzioni con l'Ufficio commissariale.

3.1.6.1 – In specie, la convenzione di gestione venne sottoscritta il 15.10.1998 dal Ginanneschi e dal presidente dell'Acquedotto (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 23) e precisò quanto segue:

a) il Consorzio intercomunale per la gestione dell'acquedotto del Fiora era stato scelto come contraente in quanto ad esso era affidata la gestione del sistema acquedottistico che interessava un ampio territorio nel quale era ricompreso anche il sistema di fognature che recapitava nell'impianto di Terrarossa;

b) l'Acquedotto era in possesso di competenze, professionalità ed organizzazione necessarie per gestire l'impianto;

c) il primo periodo di funzionamento e gestione del complesso delle fognature, dei collettori e dei sollevamenti in servizio per addurre i liquami al depuratore aveva fatto rilevare la necessità di interventi intesi a ridurre la salinità presente nelle acque avviate al depuratore e di ridurre gli apporti di acque meteoriche e superficiali provenienti alle reti attualmente funzionanti in regime misto;

d) le utenze attualmente allacciate al depuratore di Terrarossa erano concordemente stimate in circa 12.000 abitanti equivalenti quale media annuale e tale situazione, associata alla forte presenza di salinità, non aveva ancora permesso di verificare la funzionalità dell'impianto rispetto alle previsioni progettuali (onde si prendevano a riferimento i dati della gestione provvisoria SNAMPROGETTI).

Nella convenzione si prevedeva altresì che:

e) "fino alla data della definitiva sistemazione dei collettori fognari, finalizzata ad impedire l'ingresso di acqua di mare e delle acque di pioggia e sorgive, il depuratore sarà mantenuto in esercizio con i livelli depurativi che detto impianto, nelle attuali condizioni di esercizio descritte in premessa, è in grado di fornire: i livelli depurativi non potranno comunque essere inferiori a quelli ottenuti fino alla data di stipula della presente convenzione";

f) gli interventi di manutenzione straordinaria e di urgenza dovevano essere preventivamente comunicati al Committente e concordati a pena di danni da ritardo a carico del gestore (art.3), e così anche gli interventi migliorativi e di adeguamento alla normativa vigente (art.4); detti interventi potevano essere posti a carico del gestore (artt. 5 e 8);

g) la procedura di consegna sarebbe stata completata dopo l'approvazione del collaudo (art.9)

3.1.6.2 - In pari data (15.10.1998) venne firmato un "verbale provvisorio di consegna" dal Ginanneschi e dal Presidente dell'Acquedotto, in cui si attestava che "tutte le opere (...) sono, per quanto è stato possibile accertare, in buono stato di conservazione e idonee al funzionamento", dando atto che nei successivi 60 giorni si sarebbe proceduto agli accertamenti definitivi sull'impianto per quanto non era stato possibile verificare, in particolare l'entità dei fanghi e liquami e materiali impropri accumulati durante le gestioni precedenti; peraltro, tali accertamenti tardarono, dato che ancora con nota del 4.3.1999 l'Acquedotto comunicava di non aver terminato le verifiche (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 57 faldone n.2) .

3.1.6.3 - Il sig. Bucci, responsabile dell'Acquedotto, ha dichiarato alla Guardia di finanza che per dare continuità alla gestione furono assunti due operatori della SNAMPROGETTI, in particolare il capo impianto (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 29).

3.1.6.4 - Infine, con ordinanza F/528 del 24.11.1998 (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 24), il vicecommissario Ginanneschi anzitutto approvò la convenzione suddetta (sempre con la sigla "CF"), quindi nominò l'Ing. Franco Agostini (dirigente del Comune di Orbetello) "responsabile provvisorio della vigilanza sul funzionamento dell'impianto", con lo specifico compito di "controllare il rispetto della convenzione da parte del gestore (...) assicurare il necessario raccordo con il Commissariato per il tramite dell'Ing. Pier Luigi Giovannini, responsabile dell'area di progetto "Gestione commissariale per l'emergenza ambientale nella laguna di Orbetello". L'ordinanza prevedeva che nel caso in cui il gestore provvedesse agli interventi di cui agli artt. 3, 4, 5 della convenzione acquisisse il parere dell'Agostini, che ne avrebbe dovuto informare subito il Commissariato.

L'ordinanza faceva riferimento anche alla garanzia ex art.105, ma il Carretti non provvide ad accertare i risultati della depurazione dopo i lavori di ristrutturazione delle fognature, perché non più incaricato del depuratore (a quanto da lui dichiarato: cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 39)

3.1.7 - Durante la gestione dell'Acquedotto, continuarono a riscontrarsi i suddetti problemi di funzionamento dell'impianto, e quindi vennero attuati interventi per migliorare il funzionamento dell'impianto.

3.1.7.1 - In particolare, a quanto dichiarato dal Bucci (responsabile del depuratore nominato dall'Acquedotto) alla Guardia di finanza (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 29) l'impianto continuava a non funzionare correttamente, tanto è vero che nella nota del Bucci (in data 7.2.2003) si attesta che ancora nel 2002 il rapporto COD/SO4 si attestava su valori mediamente inferiori al limite minimo di funzionamento (1,7), e che fin dal 2000 la vasca UASB-B era stata adibita a sezione di accumulo ed equalizzazione delle portate (con autorizzazione commissariale prot. 308 del 24.2.2000) e la Vasca UASB-C al pre-ispessimento ed alla digestione anaerobica dei fanghi, mentre la Vasca UASB-A (W5-C) rimaneva inutilizzata per problemi di impermeabilizzazione (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 54). In realtà l'autorizzazione commissariale per l'utilizzo a fini di equalizzazione riguardava la vasca UASB-A e non la vasca UASB-B (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 28).

Pertanto, l'Acquedotto provvide a interventi per migliorare il funzionamento dell'impianto, tramite migliorie ed adeguamenti.

a) Anzitutto, con nota del 4.12.1998 il responsabile dell'Acquedotto trasmise al Commissariato una relazione illustrativa degli interventi da effettuare per ovviare agli inconvenienti emersi durante il primo periodo di gestione (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 26).

Secondo detta relazione, l'impianto non funzionava regolarmente in condizioni di tempo piovoso, con conseguente impossibilità di controllo e di regolazione dei flussi alle due linee di biorulli, con vari problemi legati alle eccessive portate di fluidi da trattare. Quindi la relazione prevedeva di adeguare le condotte a queste maggiori portate (perché "in caso di by-pass della sezione UASB, come attualmente avviene per l'elevata salinità dei liquami, occorre pompare direttamente alla Sezione biorulli una portata massima di 700 mc/ora"), di modificare la grigliatura fine (per evitare la presenza di solidi, sempre a causa dello "sfioro" dei liquami durante le punte massime di portata), di creare un dissabbiatore, di installare dei misuratori di portata sui biorulli per consentire la

ripartizione delle portate sulle due linee (previa pulizia degli stessi), di creare dei filtri ed altro.

Quindi, con nota del 20.1.1999, precisata con nota del 26.2.1999 (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, docc. 78/29-30) l'Acquedotto trasmise una quantificazione dei costi degli interventi programmati per la riparazione dell'impianto (in specie dei collettori) e per controllare e ridurre la salinità dei liquami (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 46); tali lavori vennero approvati con ordinanza F/574 del 9.3.1999 (sottoscritta dal Ginanneschi, sulla base della relazione illustrativa predisposta dal Giovannini, e vistata dalla Francini) la quale affidò all'Acquedotto gli interventi ed all'Agostini la vigilanza degli stessi (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 47).

Infine, l'Acquedotto del Fiora – dopo aver ancora riferito (con nota del 1.6.1999) di problemi di funzionamento, prospettando un diverso sistema depurativo (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 78/32) – con nota del 23.7.1999 diede atto dello stato di avanzamento dei lavori programmati e segnalò l'abbattimento della salinità al 50% grazie al risanamento del collettore fognario di Porto S.Stefano e la riattivazione di una delle due linee dei biorulli compromessa dall'eccesso di salinità e la creazione di sistemi (misuratori di portata) per garantire l'efficiente funzionamento dell'apparato (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 35).

b) Successivamente, con ordinanza F/798 dell'11.1.2000 del Vicecommissario Ginanneschi (vistata dalla Francini) si approvarono nuovi lavori con incremento del quadro economico, sulla base di una relazione del Giovannini in data 14.12.1999, che citava una nota dell'Acquedotto del 7.10.1999, attestante il completamento degli interventi programmati, ed un'ulteriore nota dell'Acquedotto del 24.11.1999, con cui si trasmetteva un nuovo elenco di lavori e di forniture, in specie lavori alle fognature e acquisto di prodotti chimici necessari per la stagione estiva (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 48).

c) Ulteriori lavori urgenti per la stagione estiva (impianto di dissabbiatura) vennero approvati con ordinanza F/1143 del 27.12.2001 del Ginanneschi (che approvò il contratto, dando atto del parere

dell'Ufficio commissariale, con il visto della Francini ed il parere del Giovannini citato nella premessa: cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 49).

d) I costi sostenuti per mantenere in efficienza l'impianto di Terrarossa e garantirne il funzionamento ammontarono ad € 214.862,42 (Lire 416.031.659: cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 50 e All.A pag.50).

3.1.7.2 - Sempre in questo periodo, a quanto risulta dall'aggiornamento al piano strutturale del 2001 oltre citato (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 44), i limiti di depurazione previsti dalla Tabella A L.319/1976 vennero rispettati solo grazie all'immissione di acqua ossigenata nelle vasche di aereazione durante il periodo estivo per 30.000 ab/eq (mentre la sezione UASB con vasche anaerobiche non venne utilizzata, perché tale sezione non funzionava a causa della qualità dei liquami in ingresso); e quindi non si poté procedere alla prevista disattivazione degli impianti di Orbetello con accorpamento di tutti i liquami nell'impianto di Terrarossa.

In particolare, sulla base di una nota dell'Acquedotto in data 6.8.1999, che precisava come l'eccesso di liquami in periodo estivo determinava carenza di ossigeno nei biorulli, con ordinanza commissariale n. 716 dell'11.8.1999 si autorizzò la spesa per l'acquisto di acqua ossigenata nel periodo agosto-settembre 1999 (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 51/1 e 51/2); ed a seguito della nota dell'Acquedotto del 4.10.1999 (che comunicava come la soluzione progettata avesse sortito positivi risultati) l'uso dell'acqua ossigenata venne finanziato anche ad ottobre con ordinanza commissariale 751 del 7.10.1999 (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, docc. 51/3 e 51/4), con un costo complessivo di € 30.987,41 (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, All.A pag. 51).

3.1.8 - Nel frattempo, atteso il persistere dei problemi di funzionamento di cui sopra, venne avanzato un piano di potenziamento dell'impianto di depurazione.

3.1.8.1 - In specie, nel giugno 1999 venne redatto il "Piano strutturale per il risanamento della laguna di Orbetello", a cura dell'ing. Giovannini e dall'Ing. D'Alfonso (a quanto da essi stessi dichiarato: cfr.

fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, docc. 31 e 32); il Giovannini ha confermato che era a perfetta conoscenza dei problemi di funzionamento dell'impianto, in specie dell'ingresso di acqua salata nei collettori e della diluizione dei liquami provenienti da Monte Argentario, che avevano caratteristiche diverse da quelle previste nel progetto SNAM per il regolare funzionamento del sistema UASB (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 32) . Detto "Piano" fu approvato con ordinanza Commissariale n. F/703 del 2.8.1999 (anch'essa sottoscritta dal Ginanneschi e vistata dalla Francini), con il parere favorevole del Gruppo tecnico istituito presso il Ministero dell'Ambiente (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 43).

Questo progetto, complessivamente, non ipotizzava l'abbandono del sistema UASB, ma solo di affiancare alla linea di depurazione esistente (che avrebbe continuato a funzionare, a regime ridotto) una nuova linea di depurazione, nei sensi che seguono (cfr. doc. 43 citato).

a) Anzitutto, alla data del "Piano" era in corso di collaudo finale l'impianto terziario di depurazione (di cui oltre) e si prevedeva il raddoppio della capacità teorica dell'impianto (da 40.000 a 90.000 abitanti/equivalenti).

A tal fine, si faceva riferimento al progetto della SNAMPROGETTI (che prevedeva una nuova linea a fanghi attivi funzionante in serie/parallelo rispetto alla linea esistente, per altri 50.000 ab/eq, onde fronteggiare la condizione di massimo carico organico in periodo estivo), nonché ad un progetto alternativo (progetto Galli-Lisanti, che prevedeva la realizzazione di una nuova linea per 60.000 ab/eq, funzionante interamente in parallelo rispetto alla linea di depurazione esistente);.

Dalla relazione della Guardia di Finanza (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., All.A pag. 37) e dall'aggiornamento al piano strutturale oltre citato (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 44), nel 1998, prima del subentro del Ginanneschi nella gestione dell'impianto, il Gruppo Tecnico del Ministero dell'Ambiente comparò i due progetti esprimendo parere favorevole al progetto SNAM (circostanza solo parzialmente confermata dalla difesa di Ginnaneschi, Giovannini e Francini, secondo cui tale parere era stato reso nel dicembre 1998).

b) Inoltre, il Piano dava atto di quanto segue:

aa) vi erano problemi di funzionamento dell'impianto esistente per la presenza di "acque di pioggia", di "acque di mare o comunque a forte salinità", di "portate estive di acqua dolce proveniente probabilmente da acque superficiali impropriamente inserite nelle fognature miste";

bb) nel collaudo si era predisposta la garanzia ex art.105 sopra citata;

cc) l'impianto era stato consegnato "in condizioni di precaria efficienza depurativa" e non funzionante, ma dopo la riparazione di un collettore, la ripulitura delle vasche, l'applicazione di attrezzature per una migliore ripartizione delle acque in ingresso ed i controlli di una vasca che presentava segni di dissesto strutturale, le vasche erano in fase di riattivazione, e la sezione dei biorulli era stata riattivata; peraltro, la difesa di Ginanneschi, Giovannini e Francini evidenzia che il Piano non faceva riferimento a problemi in atto di funzionamento o strutturali (alla vasca);

dd) le portate assunte in progetto non corrispondevano a quelle reali, "in particolare per la forte diluizione presente nella rete mista di Monte Argentario, peraltro nota al momento della progettazione per effetto del rapporto di diluizione $\frac{1}{4}$ fissato per gli sfioratori di quella parte di rete";

ee) i problemi di funzionamento dovuti alla sensibilità estrema alla salinità dell'impianto derivavano:

- dal fatto che l'acqua erogata dall'Acquedotto ai Comuni di Orbetello e Monte Argentario aveva fortissimo contenuto di cloruri e solfuri, onde il rapporto COD/Solfuri era di 1,5, sensibilmente al di sotto della soglia minima di 1,7;

- dall'ingresso di acqua di mare e per rottura dei collettori o delle vasche, e per ridotta altimetria dell'impianto (che correva lungo la costa);

ff) quindi, la soluzione proposta da SNAMPROGETTI risultava poco praticabile per i rischi di sicurezza di funzionamento dell'impianto, dovendosi prevedere semmai soluzioni meno rischiose.

c) A questo punto, il Piano proponeva di attenuare i problemi di funzionamento dell'impianto riducendo la portata delle acque superficiali della frazione di Porto S.Stefano (dove era presente una fognatura

“mista”), sia evitando scarichi a mare di liquame non trattato, sia installando “sfioratori variabili” in alcuni punti, in modo da ridurre in periodo invernale la diluizione dei liquami.

d) Infine, il Piano diede atto dell’incarico alla SNAMPROGETTI di progettare 3 nuove linee da 20.000 ab/eq, funzionanti in parallelo con l’impianto esistente, declassato a 30.000 ab/eq, e della decisione di lasciare in funzione altri depuratori esistenti (che avrebbero dovuto essere soppressi), e prevede tutta una serie di interventi sull’impianto esistente, tese in sostanza al miglioramento della funzionalità dell’impianto UASB esistente (senza ristrutturazione di vasche).

3.1.8.2 – Le risultanze del Piano vennero discusse e ribadite nella seduta del Consiglio provinciale di Grosseto del 1.12.1999 (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 45), in cui vari consiglieri contestarono le scelte adottate (in specie la inadeguatezza funzionale dell’impianto e i difetti progettuali che rendevano necessaria la costruzione di un nuovo impianto accanto a quello esistente); in quella sede il Giovannini dichiarò che intendeva conservare la “parte di depurazione salvabile” per 30.000 ab/eq proteggendolo dalle caratteristiche delle acque a monte.

3.1.8.3 – Anche nella nota del 23.7.1999 sopra citata l’Acquedotto del Fiora non ipotizzò l’abbandono del sistema di depurazione UASB ma anzi segnalò l’abbattimento della salinità al 50% (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 35).

3.1.9 – Successivamente, venne prospettato un piano di trasformazione del sistema di depurazione, con il sistema depurativo già proposto dagli Ingegneri Galli e Lisanti fin dal 1998 (a quanto dichiarato dal Giovannini: cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 32). A quanto riferito dalla difesa di Ginanneschi, Giovannini e Francini, tale progetto (fondato sul diverso sistema depurativo a fanghi attivi), e fu presentato il 24.7.2001 al Ministero dell’ambiente, che chiese chiarimenti e “accettò l’idea di procedere (...) con la tradizionale tecnologia a fanghi attivi, anche se non si espresse definitivamente in tal senso”.

3.1.9.1 – In specie, nell’ aggiornamento del Piano strutturale del gennaio 2001, approvato con ordinanza commissariale F/1043 del 9.8.2001 (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 44), si dava

atto dell'incapacità dell'impianto di garantire i livelli di depurazione richiesti e dei sistemi utilizzati per garantirne il funzionamento, nonché delle vicende sopra citate, e si proponeva di modificare l'impianto secondo il progetto Galli-Lisanti (anche per limitare i costi di depurazione a carico delle comunità locali), con opportune modificazioni, in specie:

- da un lato, recuperando l'impianto esistente con interventi sullo stesso, tesi all'adozione del sistema a fanghi sospesi (utilizzabile anche in caso di portate di reflui discontinue);

- dall'altro, modificando l'impianto secondo un programma di potenziamento in più fasi, "coerentemente con interventi di integrazione e modifica" della rete fognaria comunale (con separazione di acque meteoriche e reflue).

Tale programma di potenziamento prevedeva:

- a) la modifica della linea depurativa (mar-giu 2001), al fine di far affluire verso l'esistente depuratore di Neghelli i liquami provenienti dalle fognature "miste" di Monte Argentario e di parte del Comune di Orbetello (a servizio di 15.000 ab/eq trattabili), ed al fine di fare arrivare a Terrarossa solo liquami provenienti da fognature separate di Orbetello e di riattivare la linea di biorulli e la linea UASB (per 30.000 ab/eq), per complessivi 45.000 ab/eq; secondo la difesa di Ginnaneschi, Giovannini e Francini questa scelta serviva anche a verificare se poteva essere azionata la garanzia nei confronti della SNAM;

- b) la creazione di una linea a fanghi attivi a Terrarossa da 20.000 ab/eq (giu 2001-giu 2002) con dismissione dei due impianti di Albinia e Fonteblanda, onde arrivare a complessivi 60.000 ab/eq;

- c) la conversione della 1^a linea UASB/biorulli (un anno dalla completamento fase 2) con contestuale l'utilizzo dell'impianto di Neghelli in estate, onde arrivare a complessivi 72.5000 ab/eq;

- d) la conversione della 2^a Linea UASB/biorulli (un anno dal completamento della fase 3), con contestuale l'utilizzo dell'impianto di Neghelli solo come riserva per complessivi 80.000 ab/eq;

- e) la creazione di una nuova linea a fanghi attivi a Terrarossa da 20.000 ab/eq e la dismissione di Neghelli, onde arrivare a complessivi 85.000 ab/eq.

3.1.10 – Nel 2002 iniziò una nuova gestione commissariale, dato che il Ginanneschi era cessato dal suo incarico il 31.12.2001 (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione n.1, All.A pag. 60).

3.1.10.1 – In particolare, con ordinanza n.3198 del 23.4.2002 del Ministero dell'Interno, delegato per la Protezione civile (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 57, Faldone n.4), venne nominato un nuovo Commissario (nella persona del Presidente della Regione Toscana dott. Claudio Martini), con il compito, tra gli altri, di "completare i lavori in corso relativi al sistema di fognature, collettori e depurazione dei comuni di Orbetello e Monte Argentario" (lett.a) e di "provvedere alla gestione del sistema di collettamento e depurazione dell'areale Orbetello Monte Argentario (...) assumendo i provvedimenti necessari ad assicurare la prosecuzione delle attività già in essere (...) nonché ad estenderla agli impianti del Comune di Orbetello da conservare in esercizio nelle more dell'attuazione del programma di depurazione facente capo all'impianto di Torrerosa" (lett.i). Va precisato che per "sistema di depurazione", ovviamente, non possono intendersi singole parti del "sistema" (in specie, impianto principale e impianto terziario), ma deve intendersi l'impianto nel suo complesso.

La medesima ordinanza prevede altresì che il Commissario si avvallesse come "Soggetto attuatore" del sindaco di Orbetello (Ronaldo Di Vincenzo) per tutti gli interventi tranne quelli di cui all'art. 1 lett.f-g (questi ultimi, consistenti nel "completare, mantenere e gestire il sistema di monitoraggio delle acque e nel "completare il sistema dei modelli necessari per la valutazione, la progettazione e la gestione degli interventi strutturali sulla laguna e per la definizione dei programmi di manutenzione") di competenza del Commissariato, tra i quali quelli delle citate lettere a) ed i) sopra citate (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 5 e doc. 6/18 e doc. 57, Faldone n.4).

Successivamente, il Di Vincenzo venne nominato nuovo Commissario con ordinanza n. 3261 del 16.1.2003 (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 57, Faldone n.4)

3.1.10.2 – Alla scadenza della gestione commissariale, che corrispondeva alla scadenza del contratto di gestione dell'impianto ex art.11 lett.c (il 31.12.2001), il Soggetto attuatore Di Vincenzo ed il

presidente del consiglio di amministrazione dell'Acquedotto del Fiora stipularono una nuova convenzione di gestione dell'impianto di depurazione (contratto del 5.11.2002), che affidava all'Acquedotto "la gestione del depuratore di Terrarossa, del relativo sistema fognario di raccolta e trasporto dei liquami e degli impianti del Comune di Orbetello da conservare in esercizio" (art.2), precisando che tale gestione comprendeva l'"insieme delle prestazioni, delle attività e delle forniture necessarie per garantire il funzionamento e la manutenzione ordinaria degli impianti medesimi" e che fino alla data della definitiva sistemazione dei collettori fognari, finalizzata ad impedire l'ingresso dell'acqua di mare e delle acque di pioggia e sorgive, il depuratore di Terrarossa sarebbe stato gestito con i livelli depurativi che era in grado di conseguire "nelle attuali configurazioni di esercizio" (art.3); il compenso al 31.12.2002 era fissato in misura pari a tutti i costi di gestione (spese rendicontate) meno i proventi da tariffa, meno l'acconto di € 375.000 (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 25).

3.1.11 – Per concludere, in merito allo stato attuale dell'impianto di depurazione, dalla documentazione depositata il 24.4.2012 dalla difesa dei convenuti Billi, Ludovico e Savelli risulta che le opere esistenti sono state integrate nel nuovo depuratore attualmente in uso, in modo da "massimizzare il reimpiego" delle opere murarie ed elettromeccaniche e di escludere demolizioni o sostituzioni (cfr. collaudo del nuovo impianto, in data 23.2.2009, a pag. 3).

In effetti, il certificato di collaudo prodotto (ed il progetto del nuovo impianto) attesta che:

a) alla linea di depurazione preesistente (con portata di 200-430 mc/h) è stata affiancata una nuova linea (con portata di 400-600 mc/h);

b) le vasche UASB sono state riutilizzate come vasche per l'equalizzazione della portata (una vasca anche per un trattamento di ossidazione teso a ridurre la presenza di idrogeno solforato), necessarie per fare fronte a portate di liquami in ingresso che in caso di pioggia raggiungono picchi di 1177 mc/h (superiori alle due linee riunite) e per evitare un eccesso di liquami in uscita (atteso che la condotta a mare ha una portata inferiore a quella massima dell'impianto) (pag. 4, pagg. 15-16);

c) la linea di trattamento esistente è stata utilizzata con modifiche, grazie alle quali vengono ripristinate le fasi previste per il trattamento biologico (denitrificazione, ossidazione, nitrificazione) nel solo impianto esistente dei biorulli, per poi trasferire i liquami verso l'originario percorso nelle vasche di sedimentazione ed eventualmente verso l'impianto terziario (che è stato ripristinato e viene utilizzato nel caso in cui vengano superati i limiti di fosforo per lo scarico) (pagg.17-19); a tale linea di trattamento (di capacità media ridotta a 200 mc/h), in caso di pioggia, venivano conferiti liquami per 430 mc/h (mentre i restanti 147 mc/h venivano lasciati nelle vasche di equalizzazione : cfr.pag.4);

d) accanto a questa linea vi è la nuova linea di depurazione (che utilizza una diversa tecnologia), la quale utilizza (a quanto è dato comprendere dal progetto) anche l'impianto terziario preesistente per l'abbattimento del fosforo (cfr. certificato di collaudo, pagg. 24-25 e 67).

3.1.12 – La spesa complessiva sostenuta per la realizzazione di tutte le opere dal 1998 al 2003 è stata di € 7.050.134,77 (Lire 13.650.964.451), di cui € 214.862,42 per lavori di miglioramento ed adeguamento dell'impianto di depurazione eseguiti dall'Acquedotto, € 30.987,41 per acquisto di acqua ossigenata, ed € 799.753,37 per l'impianto di trattamento terziario (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, All.A pagg. 60-62) ed il resto per la realizzazione degli impianti, nonché per maggiori oneri da interessi e da maggiori oneri.

3.2 – Premessa questa ricostruzione dei fatti, risulta anzitutto provato il danno ingiusto al Commissariato di Governo legato alla realizzazione dell'impianto.

3.2.1 – In particolare, sia in citazione che nell'atto di appello, la Procura ha contestato che l'impianto presentava vizi di funzionamento che non consentivano di collaudarlo, onde la somma liquidata alla SNAMPROGETTI per l'esecuzione dei lavori, i relativi interessi alla Cassa DD.PP. e le spese sostenute per adeguamenti e miglioramenti (in totale, circa € 6.250.000, detratti circa 800.000 per l'impianto terziario: cfr. § 3.1.12) costituirebbe interamente danno.

Viceversa, i difensori delle parti private (i collaudatori, i funzionari del commissariato, l'ingegnere capo, il direttore dei lavori) hanno affermato

che la spesa sostenuta per la realizzazione del depuratore non costituisce danno ingiusto per i seguenti motivi.

a) Anzitutto – secondo la difesa del direttore dei lavori (Visconti), dalla difesa dei collaudatori (Billi, Ludovico e Savelli) e la difesa dei funzionari del Commissariato (Ginanneschi, Giovannini e Francini) – l’opera di per sé era in condizione di poter funzionare, in quanto i suoi problemi di funzionamento derivavano da fattori esterni all’opera oggetto dell’appalto (in specie la presenza di una “fognatura mista” e di acque contenenti eccessive quantità di sali); tali problemi – come il Commissariato ben sapeva – avrebbero potuto essere risolti eliminando questi fattori esterni con nuovi lavori, prima ipotizzati e poi omessi a causa della scelta discrezionale dell’amministrazione di utilizzare una diversa tecnologia.

b) Inoltre, tra il 1999 ed il 2001 (dopo alcuni lavori) l’opera era sostanzialmente funzionante, tanto è vero che ancora nel Piano strutturale si ipotizzava il potenziamento del depuratore con la tecnologia UASB.

c) Infine, tutte le strutture (comprese le vasche, di cui oltre) sono attualmente utilizzate per la depurazione, sia pure in modo diverso da quello progettato.

3.2.2 – In merito a tali questioni, è indubbio che il depuratore era, in parte, in grado di funzionare, soprattutto nel periodo invernale, dato che inizialmente esso riusciva a depurare la ridotta quantità di liquami di liquami di Orbetello (cfr. § 3.1.3.2.a), e che in seguito – dopo il collegamento del depuratore anche alla fognatura mista di Monte Argentario – i sopravvenuti problemi di funzionamento si manifestavano soprattutto in presenza di alterazioni della portata di acqua in periodo estivo (§ 3.1.8.1.b) e non impedirono al Piano strutturale (ed al Ministero dell’Ambiente che lo approvava) di ipotizzare un ulteriore utilizzo dell’impianto, previa rimozione dei fattori di perturbazione del processo depurativo (§ 3.1.8.1 e § 3.1.8.1.d). Del resto, anche successivamente (durante la gestione dell’Acquedotto), si riuscì a far funzionare l’impianto, sia pure con una serie di lavori di adattamento (per € 214.862,42: cfr. § 3.1.7.1.d) e con mezzi anomali come l’immissione di litri di acqua ossigenata nell’impianto (per € 30.987,41:

cfr. § 3.1.7.2). E' altresì indubbio che attualmente molte delle strutture dell'originario depuratore sono state inglobate nel nuovo impianto di depurazione, in parte come vasche di equalizzazione, in parte come sezioni di una delle due linee di depurazione, funzionante con tecnologia in parte simile a quella UASB progettata (§ 3.1.11).

Tuttavia, dalla narrativa che precede risulta con chiarezza (rendendo inutile la apposita C.T.U. richiesta da alcuni appellati) che l'impianto progettato non funzionava comunque per i previsti 40.000 abitanti/equivalenti (§ 3.1.2.2), a causa della qualità dei liquami da trattare, che non consentiva l'efficiente funzionamento del trattamento anaerobico progettato (UASB), anche dopo alcuni lavori di adattamento dei collettori.

Infatti, già in fase progettuale (§ 3.1.2.4.b) era noto che i liquami avevano caratteristiche particolari, dipendenti dalla qualità dell'acqua erogata dall'acquedotto (con alterata concentrazione di solfuri: § 3.1.7.1), e dalla natura "mista" della fognatura di Monte Argentario (in cui erano presenti acque chiare superficiali, il che determinava portate di acqua discontinue, soprattutto in estate: § 3.1.7.1, 3.1.8.1.b.aa); tali circostanze erano state poi evidenziate dalla SNAMPROGETTI durante l'esecuzione dei lavori (§ 3.1.2.4.c) e durante la sua gestione provvisoria del depuratore (§ 3.1.3.2.b), ed erano state nuovamente attestate durante il collaudo (§ 3.1.4.1) e la gestione definitiva da parte dell'Acquedotto (§ 3.1.7).

In particolare, risultano infondate le eccezioni della difesa del Carretti (cfr. supra, svolgimento del processo, § 7.D.d.bb), secondo cui solo dopo la nomina dell'Agostini e l'inizio della gestione dell'Acquedotto la tecnologia UASB venne abbandonata, per scelte discrezionali del gestore (di natura economica), laddove l'impianto - dopo le riparazioni del luglio 1999 - sarebbe stato in grado di funzionare. Infatti, già in fase di esecuzione dell'opera i problemi di funzionamento erano stati evidenziati dai responsabili dalla SNAMPROGETTI, i quali non si vede che interesse potessero avere a manifestarli (§ 3.1.2.4.c); e, durante la gestione provvisoria, la nota dell'ing.Farneti del 3.2.1998 riferì di un funzionamento sostanzialmente a norma ma relativo solo a metà degli scarichi previsti, a fronte di analisi chimiche che dimostravano il mancato rispetto dei limiti legali (cfr. § 3.1.3.2.b).

Inoltre, non può affermarsi (con la difesa del Carretti) che le particolari caratteristiche dei liquami dipendevano non da errori nella esecuzione (se non in minima parte) bensì da fattori occasionali, come la immissione estemporanea di acque salmastre nei collettori fognari (cfr. § 3.1.2.4.c); infatti, nonostante gli interventi effettuati sui collettori nel luglio 1999, per abbattere la presenza di acque salate (§ 3.1.7.1.a), comunque il depuratore ebbe bisogno per funzionare di mezzi anomali e straordinari (con ulteriori costi) fino ad ottobre del 1998 (§ 3.1.7.2), e che ancora nel 2000 e 2001 i problemi di funzionamento persistevano e si prevedeva un "parziale" salvataggio dell'impianto esistente (§ 3.1.8.2, § 3.1.9.1).

E' quindi indubbio che, fin dalle primissime fasi (e non solo dopo la nomina dell'Agostini o l'inizio della gestione dell'Acquedotto) e fino alla sua trasformazione, il depuratore non ebbe mai un funzionamento pieno e completo come da progetto SNAM, tanto è vero che il Piano strutturale del 1999 diede atto della impossibilità per l'impianto di trattare i reflui nella quantità prevista, per i problemi di funzionamento esistenti, declassandolo da 40.000 a 30.000 abitanti/equivalenti (§ 3.1.8.1); e successivamente si è resa necessaria la realizzazione di una nuova linea in parallelo alla prima per consentire un'efficiente depurazione dei liquami (con ulteriori costi), mentre la precedente linea è stata trasformata e continua ad avere una capacità media pari solo a metà della nuova, ovvero di 200 mc/h rispetto a 400 mc/h (§ 3.1.11.a), e quindi pari ad un terzo del totale.

In merito, poi, all'avvenuta riutilizzazione delle strutture esistenti nel nuovo depuratore, è indubbio che parte di esse continui ad essere destinata alla depurazione (in specie i biorulli) e che altra parte (in specie le vasche UASB divenute di equalizzazione: § 3.1.11.b) sia stata riconvertita per integrarla nel nuovo impianto (§ 3.1.11.c). Tuttavia, non può ritenersi che la nuova progettazione abbia fatto del tutto venire meno il danno, sia perché sono stati necessari ulteriori costi per la riconversione delle strutture esistenti (non foss'altro che per le nuove condotte, necessarie a coordinare l'impianto esistente con il nuovo, visto che le vasche di equalizzazione sono comuni: § 3.1.11.b), sia perché non tutte le opere già esistenti sono state riutilizzate, ma si è provveduto solo alla "massimizzazione" del loro utilizzo (§ 3.1.11); sia perché le

opere riutilizzate sono comunque verosimilmente sovradimensionate rispetto alle attuali esigenze (in quanto originariamente progettate per un afflusso di liquidi molto superiore di quello attuale).

3.2.3. – Infine, va precisato (in replica ad un'eccezione dei difensori dei collaudatori e del Carretti) che la mera imposizione in sede di collaudo di garanzie obbligatorie alla SNAMPROGETTI circa il funzionamento dell'impianto (funzionamento mai certificato in seguito dall'ingegnere capo: cfr. § 3.1.4.1) non fa venire meno il danno erariale, che deriva dall'esborso sostenuto per un'opera non perfettamente funzionante, a fronte del quale nessuna entrata è (fino ad ora) ritornata nelle casse erariali, a fronte di una garanzia non finanziaria ma meramente obbligatoria. Analogamente, il (parziale) funzionamento dell'impianto nel periodo di gestione provvisoria non costituisce – in quanto tale – un vantaggio per la comunità amministrata, scomputabile dal danno (come eccepito dalla difesa del Visconti), in quanto tale l'utilità collettiva derivante dal funzionamento del depuratore (nei limiti in cui c'è stato) deriva dalla realizzazione dell'impianto in quanto tale (a prescindere dalla sue modalità esecutive), non dalla condotta negligente contestata ai convenuti (ovvero dagli errori nella realizzazione dell'impianto e nella approvazione del collaudo) e quindi non ricorrono le condizioni di applicazione dell'art.1 comma 1-bis L.20/1994.

3.2.4 – Ne consegue che la spesa sostenuta per il depuratore risulta, almeno in parte, ingiustificata e costituisce danno; e si impone necessariamente una valutazione equitativa dello stesso (ex art.1226 c.c.) per la impossibilità di commisurare in maniera dettagliata la perdita di risorse dell'amministrazione a seguito della ristrutturazione dell'impianto.

In particolare, l'esorbitante richiesta del P.M. (di oltre sei milioni di Euro compresa la vasca W5-C ed escluso l'impianto terziario: cfr.§ 3.2.1) va sostanzialmente ridotta, ed il danno deve essere complessivamente commisurato in € 500.000,00 comprensivi di rivalutazione monetaria fino alla sentenza di primo grado, considerando:

- da un lato, che la residua funzionalità dell'impianto comunque garantiva almeno 1/3 dell'originaria previsione di progetto di 40.000 ab/eq (cfr. § 3.1.6.1.d , § 3.1.9.1.a, § 3.1.11.a), che parte della

originaria struttura depurativa continua ad essere usata per la depurazione (in specie i biorulli: cfr. § 3.1.11.c), e che le strutture murarie aventi destinazione diversa sono state riutilizzate in buona parte, onde per la maggior parte il costo complessivo dell'opera non costituisce danno;

- dall'altro, che comunque sono state documentate ulteriori spese "straordinarie" per garantire il funzionamento del depuratore con il sistema preesistente (per oltre € 245.000: § 3.1.7.1.d) e che comunque sono state necessarie spese di riconversione delle strutture esistenti (che, peraltro, in parte non sono state riconvertite, ed in parte sono verosimilmente sovradimensionate rispetto alle attuali esigenze) (cfr. § 3.2.2).

3.3 – Passando alla violazione degli obblighi di servizio, che da un lato connota di antigiuridicità e colpa grave la condotta (e il danno suddetto), dall'altro implica un nesso causale omissivo (ex art. 40 c.p.) tra condotta e danno, occorre premettere alcune considerazioni generali sui doveri dei vari convenuti in primo grado e sull'oggetto dell'appalto.

3.3.1 – In linea di principio, la sentenza impugnata evidenzia che la valutazione del progetto e l'esecuzione dell'opera sono fasi autonome, onde non si potrebbero automaticamente imputare ai protagonisti della fase esecutiva problemi di funzionamento dovuti ad errori progettuali (in specie, cause esterne che rendano l'opera inidonea allo scopo cui è destinata, non esaminate nel progetto); errori e problemi che spetta alla stazione appaltante esaminare e risolvere, non a chi realizza i lavori. Secondo la sentenza, pertanto, i problemi di funzionamento dell'impianto legati a difetti progettuali non potrebbero essere imputati né all'impresa esecutrice (che risponde solo di errori di esecuzione del progetto); né al direttore dei lavori ed all'ingegnere capo (che si limiterebbero a verificare la cantierabilità dell'opera, senza garantire la funzionalità dell'opera, essendo la loro una semplice obbligazione di mezzi e non di risultato); e nemmeno ai collaudatori, che sarebbero sì tenuti a verificare sia la realizzazione delle strutture, sia la concreta funzionalità dell'opera appaltata (ai sensi dell'art. 7 della legge n. 584 del 1977), ma in presenza di cause esterne al progetto che impediscono il funzionamento dell'impianto non potrebbero negare il collaudo, ma solo imporre le

garanzie ex art.105 R.D. 350/1895 (ed è proprio l'omessa imposizione di tali garanzie che ha indotto la Sezione Toscana a condannarli).

In merito a tali questioni, è indubbio (ed ammesso dallo stesso P.M.) che la tecnologia UASB posta a base del progetto SNAM era sperimentale e quindi di per sé non priva di rischi di cattivo funzionamento dell'impianto, e che la Commissione aggiudicatrice ne era perfettamente a conoscenza (cfr. § 3.1.1.d). E' inoltre indubbio (cfr. § 3.2 segg.) che i problemi di funzionalità dell'impianto – alcuni emersi solo ad opera quasi ultimata – erano in parte dovuti a cause occasionali ed esterne (come infiltrazioni di acqua di mare nei collettori fognari), in parte alla stessa qualità delle acque da depurare (a causa della presenza di eccessivi solfuri nelle acque e di una fognatura mista in cui venivano convogliate anche acque chiare).

Nella concreta fattispecie, tuttavia, la funzionalità (idoneità) del progetto rispetto alle finalità dell'amministrazione ed il concreto funzionamento dell'impianto non erano estranei all'oggetto dell'appalto (diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata); infatti, il progetto esecutivo era stato redatto dalla SNAM, la quale aveva dato atto di avere preso visione dello stato dei luoghi, garantendo il regolare funzionamento dell'impianto e prevedendo il funzionamento dell'impianto per 40.000 abitanti (§ 3.1.1., c) ed avrebbe quindi dovuto provvedere a tutti gli accertamenti all'uopo necessari. In altri termini, non era sufficiente, ai fini del rispetto del contratto di appalto (e quindi del suo collaudo), che l'impianto realizzato corrispondesse al progetto né che fosse "potenzialmente idoneo" alla depurazione, una volta rimosse le cause "esterne" che impedivano il regolare funzionamento, bensì occorreva che il progetto considerasse dette cause esterne e prevedesse un'opera adeguata a fornire la prestazione depurativa prevista anche in presenza di queste cause, fermo restando che esse – benché anomale – erano per lo più conoscibili fin dalla redazione del progetto (tranne alcune come la rottura di alcuni collettori fognari o l'infiltrazione di acque salmastre negli stessi).

In ogni caso, anche volendo (in via di ipotesi e per completezza) condividere l'affermazione della difesa dei collaudatori, secondo cui le cause "perturbatrici" del funzionamento erano estranee all'appalto (riguardando le fognature, non oggetto di appalto) e non implicavano né

inadempimento dell'impresa né impossibilità di collaudo (dato che le strutture erano state regolarmente realizzate e l'impianto era astrattamente idoneo al funzionamento una volta rimosse le cause perturbatrici), resta il dato di fatto che al momento del collaudo non si sapeva se – rimosse quelle cause – l'opera avrebbe o meno potuto funzionare, e che, anche quando vennero successivamente rimosse cause di perturbamento come l'afflusso di acque marine, l'impianto comunque non era in grado di funzionare con la portata prevista in progetto (cfr. § 3.2.2). Pertanto, ai sensi dell'art. 102 R.D.350/1895, in ogni caso non si sarebbe dovuto provvedere al collaudo, in mancanza di una prova in concreto (non meramente presuntiva) che l'impianto funzionasse, a prescindere dalla causa del malfunzionamento.

3.3.2 – Tanto premesso in generale, nella concreta fattispecie non risultavano esattamente adempiute le prestazioni contrattualmente previste nell'appalto, dato che l'opera progettata non funzionava secondo le previsioni di progetto (§ 3.1.1.c), bensì a scartamento ridotto (§ 3.2.2), a causa dei problemi suddetti, che da un lato non erano esterni all'appalto, dall'altro non erano meramente accidentali ma sostanziali, e preesistevano al progetto stesso (§ 3.2.2), ed erano non solo conoscibili, ma almeno in parte conosciuti al momento della progettazione (§ 3.1.2.4.b).

Pertanto, dato che il depuratore non funzionava nei modi previsti dal progetto redatto dalla stessa SNAM, i collaudatori avrebbero dovuto negare il collaudo ai sensi dell'art.102 R.D.350/1895, dato che, da un lato, i problemi di funzionamento costituivano senz'altro "difetti o mancanze" che determinavano un sostanziale inadempimento del contratto di appalto e rendevano quindi l'opera "inaccettabile"; dall'altro, comunque non si poteva affermare con certezza che l'impianto avrebbe effettivamente funzionato, una volta rimosse le cause di disturbo, senza prima rimuovere tali cause e verificare il funzionamento del depuratore. In specie, ai sensi dell'art. 102 citato, i collaudatori non potevano limitarsi né a rinviare il collaudo prescrivendo all'impresa lavori da effettuare in un termine (perché non si trattava di difetti "di lieve entità e riparabili in breve tempo") né a defalcare una somma (perché i difetti non garantivano "un servizio regolare" e non potevano essere lasciati sussistere "senza inconveniente"), né ad applicare l'art.105

R.D.350/1895, come ritenuto dalla sentenza impugnata (poiché tale disposizione si riferisce ad ipotesi di obblighi di risultato non essenziali e il cui completamento richiede tempo, come lo sviluppo della vegetazione prevista in progetto, non a vizi tali da rendere l'opera inaccettabile, e per giunta richiede l'imposizione di garanzie finanziarie che nella concreta fattispecie non furono prestate).

Pertanto, il collaudo era illegittimo, e la sua sottoscrizione da parte dei collaudatori, (nell'esercizio delle proprie funzioni) costituisce condotta antigiusuristica e colpevole, dato che violava gli specifici doveri dei collaudatori di verificare non solo la realizzazione delle strutture a regola d'arte, ma più in generale il rispetto del contratto di appalto (art.91 R.D. 350/1895 e succ. modd.) e quindi (nella concreta fattispecie), la concreta funzionalità dell'opera appaltata (ai sensi dell'art. 7 della legge n. 584 del 1977).

Tale condotta risulta in preciso ed adeguato nesso causale con il danno sopra precisato sub § 3.2.4. Infatti, correttamente i difensori eccepiscono che l'amministrazione appaltante poteva non aderire al parere dato dai collaudatori (art.117 R.D.350/1895) e che essa era a conoscenza dei problemi suddetti, ma comunque il collaudo positivo fu necessario antecedente causale (secondo l'id quod plerumque accidit) della sua approvazione da parte del commissariato, e quindi consentì il definitivo svincolo delle garanzie della SNAMPROGETTI e il consolidamento del danno in capo all'amministrazione (cfr. § 3.1.4.2). In altri termini, le condotte di altri soggetti relative alla approvazione del collaudo non costituiscono causa da sola sufficiente a determinare il danno, e quindi costituiscono una mera concausa del danno, che non fa venire meno l'efficienza causale della condotta dei collaudatori ma è utile solo per il riparto dell'addebito (cfr. §§ 3.4. segg.).

3.3.2.1 – Deve altresì imputarsi ai collaudatori la gravità della colpa, dato che i collaudatori erano a perfetta conoscenza del fatto che l'impianto non funzionava correttamente, ma decisero ugualmente di effettuare il collaudo, anziché negarlo o quanto meno verificare se – rimosse le cause di perturbamento – l'impianto fosse in grado di funzionare (§ 3.1.4.1); e, tra l'altro, inspiegabilmente applicarono l'art. 105 R.D.350/1895 senza alcuna garanzia finanziaria, che invece imposero in sede di collaudo dell'impianto terziario (cfr. § 5.1.4).

Le circostanze invocate dalla difesa dei collaudatori come esimenti da colpa grave non hanno in realtà efficacia scusante, per i motivi seguenti.

a) Anche se l'impianto fosse stato perfettamente conforme al progetto, comunque la prestazione fornita non era a regola d'arte, perché l'impianto non funzionava se non in modo discontinuo (§ 3.2.2) e quindi non era collaudabile; in particolare, le interruzioni del servizio si erano verificate già nel periodo di gestione della SNAM (§ 3.1.3.2) ma persistevano ancora nel 1999 (§ 3.1.7.1. e § 3.2.2)..

b) L'obbligo di garantire il funzionamento dell'impianto, imposto dai collaudatori alla SNAMPROGETTI nel certificato di collaudo in applicazione analogica dell'art.105 R.D.350/1895 (§ 3.1.4.1), oltre a non evitare il danno (§ 3.2.3), violava le norme sul collaudo, in quanto, come sopra precisato:

- l'art.105 R.D.350/1895 non era applicabile (per i motivi predetti) e comunque prevedeva la prestazione di garanzie finanziarie (il collaudatore "propone le somme da trattenere a garanzia") in modo apparentemente automatico (e non a discrezione dei collaudatori come pretende la difesa), le quali comunque non furono imposte dai collaudatori nel caso in esame (diversamente da casi analoghi: cfr. § 5.1.4);

- l'art.102 non consentiva il collaudo se non nell'ipotesi in cui i vizi dell'opera "non siano pregiudizievoli alla regolarità del servizio e si possano lasciar sussistere senza inconveniente" ed in tal caso previa comunque la riduzione del prezzo.

c) Anche se non erano prevedibili i tempi necessari per rimuovere le cause di perturbamento dell'impianto, ed anche se si voleva evitare un contenzioso con l'impresa, in ogni caso non era possibile procedere al collaudo per i limiti imposti dall'art. 102 a tale attività.

3.3.2.2 – Pertanto, sussistono tutti i presupposti della responsabilità amministrativa dei collaudatori previsti dalle norme citate sub § 2 (danno, condotta, nesso causale, antigiuridicità, colpa grave ed esercizio delle funzioni); ferma restando la necessità del riparto del danno tra tutti i convenuti in primo grado (questione oltre esaminata) per verificare se sia ammissibile una riforma della sentenza impugnata in diminuzione (come richiesto nell'appello principale di Billi, Ludovico e Savelli) o in

aumento (come chiesto dalla Procura appellante incidentale), ovvero una conferma della stessa.

3.3.3 - Quanto, poi, al direttore dei lavori (Visconti), ed all'ingegnere capo (Carretti), l'atto di appello afferma che i vizi progettuali dell'opera dovevano essere da loro evidenziati in sede di consegna ex art.5 R.D.350/1895 (così come i problemi strutturali alla vasca, imputabili ad una loro omessa vigilanza in corso d'opera) e che la sottoscrizione del verbale di collaudo da parte loro costituiva non una mera "presa d'atto", che nulla aggiungeva o toglieva a quanto accertato dai collaudatori (come affermato dalla sentenza impugnata), bensì una loro grave negligenza e concausa del danno contestato.

In merito a tale questione, anche volendo aderire alla sentenza impugnata nella parte in cui afferma che l'obbligazione di questi professionisti era di mezzo e non di risultato, tuttavia nel caso concreto, come sopra precisato (§ 3.3.1), il contratto di appalto comprendeva non solo l'esecuzione dei lavori ma anche un'elaborazione progettuale, onde i difetti del progetto, ovvero l'impossibilità di funzionamento dell'impianto progettato, non erano estranei all'esecuzione dell'appalto, ma attenevano alla prestazione contrattata. Pertanto, lo scostamento del progetto dell'impianto di depurazione dal risultato che il medesimo doveva garantire imponeva a questi professionisti attività dirette ad impedire che la stazione appaltante pagasse prestazioni non eseguite a regola d'arte, e quindi non consentiva una acritica sottoscrizione del certificato di collaudo, dato che in esso si attestava che, di fatto, l'impianto non funzionava.

In particolare, va segnalato che sui suddetti appellati incombevano specifici obblighi di servizio che non consentivano la sottoscrizione acritica del collaudo, ai sensi del R.D.350/1895 (vigente all'epoca del collaudo):

a) il direttore aveva funzioni di garanzia, rispettivamente, della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali (agli ordini dell'ing. capo: art. 3); in specie, il direttore doveva verificare che l'opera fosse cantierabile (art. 5) e l'ingegnere capo aveva funzioni di vigilanza sul primo (art. 1);

b) i soggetti che intervenivano alla visita di collaudo (non solo l'ingegnere capo ma anche il direttore dei lavori) avevano l'obbligo di coadiuvare i collaudatori e di fornire loro notizie sui lavori eseguiti che non cadono immediatamente sotto la vista (come i blocchi discontinui dell'impianto) (art. 98);

c) la relazione di collaudo andava sottoscritta anche dall'ingegnere capo (art.100, che prevede il parere dell'ingegnere capo sulla circostanza che l'opera sia collaudabile).

In ogni caso, su entrambi i professionisti incombevano i generali obblighi di diligenza e rispetto della legge connessi al loro rapporto di servizio con l'amministrazione, derivanti dal D.P.R.3/1957 e dall'art.97 Cost., ed anche la violazione di tali doveri può integrare la colpa grave che fonda la responsabilità amministrativa.

3.3.3.1 - Tanto premesso, può convenirsi con la difesa dell'ingegnere capo Carretti che non è in contestazione né che egli fosse entrato in servizio dopo anni dall'aggiudicazione dell'appalto e quindi dopo che il progetto era stato messo in esecuzione (onde non poteva verificarne la cantierabilità ex art.5 ed effettuare gli altri adempimenti iniziali previsti dal R.D.350/1985), né che i problemi di funzionalità dell'impianto fossero stati a lui noti prima della fase del collaudo, né che in qualche modo gli siano imputabili la liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori, o la sottoscrizione del verbale di collaudo provvisorio, o il rilascio del certificato di corretto funzionamento dell'impianto (previsto nel certificato di collaudo al fine di liberare la SNAMPROGETTI dalle obbligazioni di garanzia da essa assunte, dopo la realizzazione dei previsti lavori alle fognature), o le successive scelte discrezionali dei collaudatori, dei funzionari del commissariato e dell'ente gestore del depuratore (l'Acquedotto). Tuttavia, la sottoscrizione del certificato di collaudo, da parte sua, non aveva una mera funzione di presa d'atto (come afferma la difesa del Carretti), bensì una funzione di controllo sulla bontà dell'opera, nell'interesse della stazione appaltante che nominava l'ingegnere capo: tanto si desume non solo (in astratto) dall'art.100 citato (che si riferisce alla relazione di collaudo ma esprime un principio generale), ma anche (in concreto) dall'ordinanza di approvazione del collaudo da parte del Commissario delegato, la quale nelle sue premesse dava espressamente atto del visto dell'ing. Carretti

come presupposto dell'approvazione (§ 3.1.4.2). In altri termini, la sottoscrizione del certificato aveva un significato inequivoco di avallo del collaudo.

Ne consegue che – data l'illegittimità del collaudo (cfr. § 3.3.1 e § 3.3.2) – la sottoscrizione del certificato di collaudo da parte del Carretti (senz'altro occasionato dall'esercizio di funzioni) era una condotta antiggiuridica, colpevole (dato che nel collaudo si dichiarava a chiare lettere che l'impianto non funzionava regolarmente) e legata da un preciso nesso causale con il danno in contestazione, dato che essa fu il presupposto dell'approvazione del collaudo, con conseguente liberazione della SNAM dai suoi obblighi e svincolo del saldo. Inoltre, la gravità della colpa si desume (oltre che dall'evidenza dei problemi di funzionamento, consacrata nel collaudo) dall'esistenza di specifici obblighi di servizio in materia di collaudabilità dell'opera (art.100) fissati nell'interesse dell'amministrazione con cui l'ingegnere capo era in rapporto di ufficio.

3.3.3.2 – Analoga è la posizione del direttore dei lavori Visconti.

Invero, è indubbio che il progetto venne approvato dalla Commissione aggiudicatrice, che le funzioni di verifica dell'idoneità del progetto rispetto ai fini dell'amministrazione spettavano in via principale all'ingegnere capo, (il quale –secondo il Visconti- non aveva ordinato al direttore dei lavori la verifica della cantierabilità del progetto, ex art.5 R.D.350/1895), che la verifica della conformità dell'opera al progetto era compito specifico dei collaudatori, che il Commissariato aveva una struttura propria (compreso il Comitato tecnico presso il Ministero) che valutava le scelte impiantistiche; ed è incontestato dal P.M. che il Visconti avesse preso iniziative per eliminare le cause di disfunzione dell'impianto e che indubbiamente nel danno hanno concorso scelte discrezionali altrui (come la riduzione della gestione di prova della SNAM da due ad un anno, o il mancato ripristino del sistema fognario, o le scelte di gestione dell'Acquedotto). Tuttavia, le funzioni di direttore dei lavori imponevano al Visconti di verificare – a parte che l'opera fosse cantierabile (, 5 cit.)- che l'opera fosse eseguita a regola d'arte (art.3 cit.); pertanto – a prescindere dall'esistenza di obblighi specifici come quello dell'art.100 citato – l'acritica sottoscrizione (senza alcuna contestazione) dell'illegittimo certificato finale di collaudo (art. 104 R.D.350/1895) violava i suoi generali doveri di direttore di lavori

pubblici. Tale condotta (connessa all'esercizio di funzioni) era senz'altro antigiuridica, gravemente colposa (dato che nel certificato di collaudo si dichiarava a chiare lettere che l'impianto non funzionava regolarmente, sia pure per cause esterne) e legata da un preciso nesso causale con il danno in contestazione, dato che deve presumersi (in base all' id quod plerum accidit) che le contestazioni del Visconti avrebbero impedito un favorevole collaudo, o quanto meno l'approvazione dello stesso da parte della stazione appaltante, e quindi la liberazione della SNAM dalla gestione e lo svincolo del saldo.

In particolare, la colpa del Visconti appare particolarmente grave ove si consideri che - anche ammettendo la complessità dell'ufficio di direttore dei lavori e la pluralità di interventi richiestigli - egli era ben a conoscenza dei problemi di funzionamento dell'impianto, dato che era stato nominato direttore dei lavori fin dall'inizio dell'appalto (§ 3.1.2.3.a), era a perfetta conoscenza del problema della "fognatura mista" di Monte Argentario (§ 3.1.2.4.a), aveva trasmesso la relazione dell'Ing. Farneti del 28.4.1997 alla Commissione di collaudo (3.1.2.4.c), ed era presente alle visite della Commissione di collaudo in cui vennero evidenziati i problemi di funzionamento dell'impianto, in specie la 27^a visita del 30.6.1998 (§ 3.1.3.2.c).

3.3.3.3 - Pertanto, sussistono tutti i presupposti della responsabilità amministrativa dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori previsti dalle norme sopra citate sub § 2 (danno, condotta, nesso causale, antigiuridicità, colpa grave ed esercizio delle funzioni); va quindi riformata la sentenza gravata di appello nella parte in cui assolve tali convenuti in primo grado, ferma restando la necessità del riparto del danno tra tutti i corresponsabili (questione oltre esaminata).

3.3.4 - Infine, l'atto di appello individua come responsabili i funzionari della struttura commissariale che "svolgevano funzioni nell'interesse della stazione appaltante", ovvero "l'addetto alla vigilanza" sull'impianto (Ing. Agostini, incaricato dal maggio 1998 al dicembre 2000), il commissario delegato all'emergenza (Ginanneschi), "e il suo ufficio", ovvero il coordinatore degli uffici (Giovannini) e la responsabile dell'ufficio amministrativo (Francini), i quali erano tutti a conoscenza dei vizi di funzionalità dell'impianto e quindi avrebbero dovuto attivarsi per evitare il danno sia in fase di approvazione del collaudo (che secondo il

P.M. non vincolava l'amministrazione), sia esercitando azioni a tutela degli interessi della stazione appaltante (cfr. pag. 33, 42, 44 dell'appello);

3.3.4.1 – Partendo dall'Agostini, va evidenziato che i suoi compiti atenevano alla vigilanza sul funzionamento e sulla gestione dell'impianto (§ 3.1.3.1), non alla esecuzione dei lavori o al collaudo; in particolare, egli non sottoscrisse il certificato di collaudo, né partecipò in qualche modo alla sua approvazione.

Nemmeno, poi, si può imputare a questo appellato un'omessa informazione all'Ufficio Commissariale sul malfunzionamento del depuratore e sugli esiti del collaudo, dato che egli aveva riferito al Commissariato dei problemi e delle cause del malfunzionamento con note del 20.2.1998 e del 30.7.1998 (§ 3.1.3.2., c) e che il certificato di collaudo fu vistato dal Ginanneschi medesimo (cfr. § 3.1.4.1).

Infine, è indubbio che l'Agostini firmò il verbale di riconsegna del depuratore dalla SNAMPROGETTI al Commissariato (in data 15.10.1998), attestando la "idoneità" al funzionamento dell'impianto (non è in discussione in questa sede lo stato delle vasche) pur essendo a conoscenza dei problemi già verificatisi dell'impianto, senza che in quel verbale fosse contestato alcunché alla società appaltatrice (§ 3.1.5). Tuttavia, tale indubbia negligenza dell'Agostini non assurge alla gravità necessaria per la condanna del convenuto, sia perché il verbale si riferiva allo stato dell'impianto constatabile in tale momento, in cui l'impianto era in funzione (sia pure a scartamento ridotto) e faceva salvi ulteriori approfondimenti (§ 3.1.5), sia – soprattutto – perché l'impianto aveva già ricevuto il favorevole parere dei collaudatori (§ 3.1.4.1), e la condotta dell'Agostini è stata di ridotta incidenza causale sul danno, che è dipeso in sostanza dal collaudo e dalla sua approvazione: è in quelle sedi (in cui non risulta il coinvolgimento dell'appellato) che avrebbero dovuto essere effettuate contestazioni o richieste di garanzia finanziaria alla SNAMPROGETTI contestate dal P.M. all'Agostini, non in sede di consegna o riconsegna dell'impianto.

Pertanto, va respinto l'appello della Procura regionale (n.26611) nei confronti dell'Agostini.

3.3.4.2 - Quanto invece agli altri funzionari della struttura commissariale (Ginanneschi, Giovannini, Francini), si contesta ad essi l'adozione delle iniziative di loro competenza volte ad evitare il danno, e quindi il loro coinvolgimento nell'approvazione del collaudo grazie al quale l'amministrazione liberò l'impresa svincolandone i pagamenti, anziché far valere le garanzie ex artt. 18, 23, 24 D.P.R.1063/1962 e 1667-1669 c.c., nonostante che l'Ufficio commissariale fosse a perfetta conoscenza dei problemi di funzionamento dell'impianto, non solo conoscibili grazie al collaudo che venne da esso approvato, ma concretamente conosciuti grazie alle note dell'Ing. Agostini (20.2.1998), e a segnalazione delle problematiche da parte del Sig. Bucci (capo area dell'acquedotto) e dell'Ing. Giovannini.

3.3.4.2.1 - In primo luogo, va precisato che correttamente la sentenza di primo grado ha escluso la responsabilità dei funzionari della struttura amministrativa del Commissariato in relazione all'omesso esercizio di azioni di garanzia.

E' indubbio che, di norma, l'approvazione del collaudo fa restare ferme le garanzie previste dalla legge e quindi le garanzie ex artt. 1667-1669 c.c. (cfr. art. 117 R.D. 350/1895).

Tuttavia, poiché l'approvazione del collaudo equivale ad accettazione dell'opera ed esaurisce il rapporto tra le parti (Cass. civ. n 13261 del 5.10.2000), essa impedisce all'amministrazione di esercitare l'azione di responsabilità per difformità o vizi dell'opera (Cass. civ. n. 68 del 1998), qualora essi siano riconoscibili con ordinaria diligenza dall'amministrazione o taciuti in mala fede dall'appaltatore, ai sensi del comma 1 dell'art. 1667 c.c.. Nel caso in esame, i problemi di funzionamento del depuratore non solo erano certamente conoscibili da parte dell'amministrazione (in quanto il collaudo dava atto che - in quel momento - già l'impianto non funzionava a norma, pur essendo ritenuto "astrattamente idoneo" alla bisogna: cfr. § 3.1.4.1), ma erano anche stati segnalati dalla società appaltatrice SNAMPROGETTI, in specie dall'Ing. Farneti, che ne aveva precisato anche le cause (§ 3.1.2.4.c e § 3.1.3.2.b). Pertanto, dopo l'approvazione del collaudo la garanzia per vizi ex art.1667 c.c. non poteva più essere esercitata.

Inoltre, sebbene l'approvazione del collaudo non incida sulla garanzia "per gravi difetti" ex art. 1669 c.c., e sebbene la giurisprudenza civile estenda il concetto di "gravi difetti", che l'appaltatore è tenuto a garantire, anche a problemi progettuali preesistenti all'appalto (cfr. Cass. 2123/91, 3932/2008), ed a qualsiasi difetto che menomi in modo apprezzabile il godimento dell'opera sotto il profilo funzionale, a prescindere dalla staticità dell'edificio (Cass. 21351/2005), tuttavia non vi è prova certa che nel caso in esame potesse esercitarsi tale garanzia, e non è chiaro fino a che punto essa fosse utilmente esperibile. Infatti, in primo luogo, l'impianto era almeno in parte in grado di funzionare (come sopra precisato); in secondo luogo, l'art.1669 c.c. indica come presupposto della garanzia un "difetto di costruzione" dell'opera (o un "vizio del suolo", irrilevante nel caso concreto) che venga "scoperto" nel corso di un decennio e "denunciato" entro un anno dalla scoperta, laddove nel caso in esame le cause del malfunzionamento (fognatura mista e rotture dei collettori) erano emerse ben prima di un anno dal collaudo (cfr. § 3.1.2.4) ed erano consacrate nel certificato dei collaudatori, ma l'amministrazione aveva comunque accettato l'opera (approvando il collaudo). Pertanto, l'omessa attivazione della garanzia ex art.1669 c.c. – attesi i dubbi sulla sua azionabilità con successo, intervenuta l'approvazione del collaudo – non è comunque qualificabile in termini di colpa grave (a parte la dubbia antiggiuridicità di tale condotta omissiva).

3.3.4.2.2 – Viceversa, non può condividersi quanto affermato nella sentenza impugnata circa la mancanza di antiggiuridicità e colpevolezza della condotta omissiva dei convenuti, in sede di approvazione del collaudo.

a) Anzitutto, il giudizio favorevole dei collaudatori non vincola l'amministrazione che deve approvarlo, all'esito di una nuova ed autonoma valutazione della legittimità del collaudo, ovvero della corrispondenza dell'opera al contratto ed alla legge. In particolare, in base alla normativa all'epoca vigente, in sede di approvazione del collaudo l'amministrazione appaltante era tenuta ad un riesame, poiché doveva esaminare "l'operato e le deduzioni del collaudatore" ed aveva la facoltà anche di sentire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato prima di "deliberare" (art.109

R.D.350/1895) e poteva perfino disporre un nuovo collaudo (art. 117 R.D.350/1895). Pertanto, qualora l'opera avesse avuto difetti tali da renderla inaccettabile, il collaudo sarebbe stato illegittimo (per violazione dell'art.102 cit.) e quindi non avrebbe potuto essere approvato (ai sensi dell'art.109 citato).

Nella concreta fattispecie, come sopra precisato, l'opera non era collaudabile per manifesti problemi di funzionamento (§ 3.2.2), e quindi anche l'approvazione del collaudo era antiggiuridica e colpevole per violazione degli artt. 102 lett. a) e 109 citati (diversamente da quanto ritenuto dalla difesa dei privati appellati).

b) In merito, poi, alla gravità della colpa, va evidenziato che dalla mera lettura del certificato di collaudo emergeva con chiarezza che il depuratore non forniva sempre la prestazione dovuta (scarichi a norma), onde si rientrava appieno nelle previsioni dell'art. 102 citato; ed il giudizio favorevole dei collaudatori era basato su una mera ipotesi, ovvero che, una volta risolti i problemi "a monte" ed "esterni" all'impianto (secondo i collaudatori), l'impianto sarebbe stato in grado di funzionare, ovvero che l'impianto fosse "astrattamente" idoneo (§ 3.1.4.1). In altri termini, il collaudo era manifestamente illegittimo e quindi la sua approvazione era gravemente colposa, in quanto, a fronte di conclamati difetti di funzionamento, non corrispondeva neanche ad un minimo standard di diligenza approvare quest'atto, essendo a chiunque evidente la necessità di accertare se effettivamente l'impianto sarebbe stato o meno in grado di funzionare in futuro, ben potendo essere che problemi di funzionamento permanessero anche dopo la rimozione di quelle cause (come poi in effetti è emerso, rendendo necessario un nuovo progetto: § 3.2.2).

c) A fronte di queste assorbenti considerazioni, risultano infondate anche le ulteriori eccezioni dei difensori dei privati appellati, i quali (sulla base della sentenza impugnata) invocano circostanze a loro avviso comprovanti che i funzionari del commissariato erano in assoluta buona fede, in quanto non potevano presumere che l'impianto non fosse funzionante e collaudabile; tali circostanze fungerebbero quindi da esimenti da colpa, o quanto meno sarebbero tali da renderla non grave e quindi non costitutiva di responsabilità amministrativa.

aa) Anzitutto, quanto all'asserita centralità dei pareri e delle direttive del Gruppo tecnico presso il Ministero dell'Ambiente sulle questioni tecniche sottoposte al Commissariato (alla luce del quadro normativo di riferimento riportato nella memoria di costituzione) e quanto all'asserita notevole mole dell'attività di monitoraggio e di intervento necessaria per fronteggiare l'emergenza (54 ordinanze nel primo anno di incarico dei convenuti), va precisato che tali circostanze non impedivano di avvedersi – semplicemente leggendo il certificato di collaudo – che l'opera non era funzionante (per cause esterne o interne poco importa), così evitando l'approvazione del collaudo e quindi la liberazione della SNAMPROGETTI e lo svincolo delle somme (§ 3.1.4.2); ed anzi proprio in sede di approvazione del collaudo del depuratore si imponeva un più attento esame dell'atto, atteso che il funzionamento dell'impianto di depurazione costituiva un momento centrale di tutta la gestione commissariale.

bb) Inoltre, anche se la nomina del Vicecommissario Ginanneschi e dei dirigenti Giovannini e Francini era successiva alle attività di collaudo ed alla lettera dell'Agostini, ed anche volendo ammettere che essi ignorassero in buona fede i problemi dell'impianto prima del loro incarico, resta il dato di fatto che anche la mera lettura dell'atto di collaudo avrebbe subito consentito di conoscere i problemi di funzionamento predetti (onde tale circostanza non esime da colpa grave).

cc) Ancora, è indubbio che nel caso in esame il collaudo aveva avuto esito positivo, in quanto i collaudatori avevano ritenuto che l'opera non presentasse difetti tali da consentire l'applicazione dell'art.102 R.D. 350/1895 (negando il collaudo), bensì solo difetti superabili ex art. 105 cit., rimuovendo presunte "cause esterne" di malfunzionamento; e può convenirsi con gli appellati che – in linea teorica – solo la manifesta inadeguatezza" del collaudo integra la colpa grave dei soggetti che lo approvano (dato che la valutazione di collaudabilità proviene da soggetti specializzati e terzi).

Tuttavia, premesso che anche sotto profili squisitamente tecnici può presentarsi una "manifesta inadeguatezza" e quindi una colpa grave nell'approvazione del collaudo, nel caso in esame vi era appunto questa "manifesta inadeguatezza", atteso che il collaudo era intrinsecamente illogico e quindi illegittimo e non approvabile dal Commissariato, dato

che esso giudicava l'opera a regola d'arte pur avendone dichiarato che non funzionava perfettamente (ipotizzando l'influsso di cause esterne, ma senza avere la prova che rimuovendole il funzionamento sarebbe stato regolare).

dd) Infine, secondo la difesa vi sarebbe buona fede nell'approvazione del collaudo in quanto:

- ancora nel 2001 il Ministero non sapeva se il sistema UASB avrebbe funzionato e se conservarlo o meno (nel nuovo piano del 2001 si continuava a prevedere l'utilizzo della linea depurativa UASB, onde la SNAM Progetti avrebbe potuto richiedere la verifica del funzionamento dell'impianto);

- la riconversione degli impianti (peraltro avvenuta dopo la cessazione dall'incarico dei convenuti) non dimostrava che i convenuti fossero a conoscenza di vizi che impedissero il funzionamento dell'impianto (fermo restando che la scelta discrezionale di riconvertire l'impianto non era abnorme e quindi illegittima e fonte di responsabilità: si citava in tal senso Corte dei conti, Sez. II n.325/A del 25.11.2003);

- in ogni caso, in mancanza di una verifica di funzionamento dell'impianto dopo avere eliminato le cause esterne impeditive, non era chiaro se sussistessero vizi tali da poter azionare la garanzia ex art. 1669 c.c.

Anche tali circostanze non provano la buona fede né escludono la colpa grave, atteso che – semmai – proprio la presenza di tali dubbi avrebbe imposto maggiore cautela e verifiche concrete ed adeguate della funzionalità dell'impianto e quindi della sua collaudabilità.

d) Passando, poi, alle posizioni dei singoli convenuti, ed alle specifiche violazioni dei doveri di ufficio loro imputabili, l'omissione di doverose iniziative in sede di approvazione del collaudo (contestate dal P.M.) va imputata anzitutto al Ginanneschi, il quale – nella qualità di vicecommissario (§ 3.1.3.4) – sottoscrisse l'atto di approvazione del collaudo nonostante la sua manifesta illegittimità (ex art.102 R.D.350/1895) e dannosità (atteso che tale atto implicava liberazione dell'appaltatore e svincolo di somme), anziché provvedere ai necessari approfondimenti sulla funzionalità del bene: il tutto in violazione dei generali doveri incombenti al pubblico funzionario di rispettare la legge e

di garantire l'economicità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost., artt. 13 segg. **D.P.R. n.3/1957**, 1 L.241/1990 etc.: cfr. § 2).

Analogamente, deve ritenersi responsabile – ma in misura più ridotta, atteso il diverso concorso causale (cfr. §§ 3.4 segg.) – l'ingegnere Giovannini, il quale aveva personali competenze e faceva parte del gruppo di supporto tecnico del commissario, con specifiche funzioni di dirigente responsabile dell'Ufficio commissariale e precisamente di responsabile "della complessiva organizzazione delle attività amministrative, tecniche e scientifiche finalizzate all'espletamento dell'incarico commissariale" (§ 3.1.3.4.b). In specie, egli omise di segnalare espressamente al Commissario i problemi di funzionamento e/o la illegittimità ed inopportunità di procedere all'approvazione del collaudo, né prese altre iniziative tese a verificare la funzionalità dell'impianto, in violazione dei doveri suddetti.

Infine, sussiste la responsabilità anche della Dr.ssa Francini, che nell'ambito delle sue funzioni di supporto amministrativo al Vicecommissario (§ 3.1.3.4.a) aveva competenze istruttorie nell'adozione di tutti gli atti sottoposti al vicecommissario, come si desume dal fatto che siglava o vistava la maggior parte delle ordinanze commissariali (§§ 3.1.3.4, 3.1.6.4, 3.1.7.1., , c, 3.1.8.1, 5.1.4.1) ed in specie siglò la delibera di approvazione del collaudo, anziché segnalarne i problemi di funzionamento del depuratore al Ginanneschi (§ 3.1.4.2); anche in tal caso vi è la violazione dei medesimi doveri di ufficio ed un diretto concorso causale nella sigla della delibera, ma la posizione non apicale della Francini nell'ufficio (§§ 3.1.3.4 segg.) giustifica un addebito ancora più ridotto.

e) Sussistono in conclusione tutti i presupposti della responsabilità amministrativa dei funzionari della struttura commissariale, previsti dalle norme sopra citate sub § 2 (danno, condotta, nesso causale, antigiuridicità, colpa grave ed esercizio delle funzioni).

Deve pertanto riformarsi la sentenza nella parte in cui sancisce la piena assoluzione – per detta fattispecie – del vice commissario sig. Mario Ginanneschi nonché, per quanto emerso dagli atti processuali, dei convenuti dirigenti del Commissariato ing. Pier Luigi Giovannini e

dott.ssa Cristina Francini; ferma restando la necessità del riparto del danno tra tutti i convenuti in primo grado corresponsabili.

3.4 – Può a questo punto passarsi al riparto dell'addebito, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 1-quater L.20/1994, ed alla liquidazione della condanna per ognuno dei corresponsabili..

3.4.1 – Va anzitutto precisato che l'incontestata presenza di una struttura tecnica ministeriale che aveva espresso favorevoli pareri all'utilizzo del sistema UASB e le scelte amministrative relative all'utilizzo ed all'abbandono di tale tecnologia dopo l'approvazione del collaudo non hanno alcun rilievo causale in relazione al danno in esame, che è dipeso dalla approvazione del collaudo in quanto tale, che non poteva essere effettuata, a prescindere da tali condotte di terzi.

3.4.2 – Tanto premesso, rispetto al danno sopra liquidato in € 500.000 fino al deposito della sentenza di primo grado (§ 3.2.4) è senz'altro prevalente – dal punto di vista causale – il concorso dei collaudatori, il cui favorevole collaudo costituì non solo il presupposto logico-giuridico del parere dell'ingegnere capo e dell'approvazione da parte del Commissariato (e quindi il necessario antecedente e la causa adeguata del danno), ma anche una condotta caratterizzata da particolare antidoverosità; infatti, era specifico dovere di ufficio dei collaudatori accertare che l'opera fosse a norma e funzionante (laddove il collaudo si fondava su una mera ipotesi di funzionamento), e la presenza di un favorevole parere tecnico riveste di norma notevole incidenza (in base all' id quod pleurumque accidit) sulle decisioni di approvazione della stazione appaltante. Pertanto, il loro concorso nel danno va commisurato nei 3/5 del danno suddetto (computato al netto della riduzione equitativa dell'addebito comprensiva della rivalutazione monetaria) e quindi ad 1/5 del danno per ognuno dei tre collaudatori, ovvero in € 100.000 ciascuno, comprensivi di rivalutazione monetaria (al netto della riduzione equitativa) fino al deposito della sentenza di primo grado, oltre interessi legali da tale deposito al soddisfo, come per legge.

Pertanto, fermo restando il rigetto delle eccezioni preliminari e pregiudiziali di cui all'appello n. 26067 dei collaudatori (§§ 1 segg.), in relazione alla voce di danno qui in esame va confermata nel merito la condanna di Billi, Ludovico e Savelli contenuta nella sentenza oggetto di

gravame (con le precisazioni che precedono sugli elementi della responsabilità amministrativa e sul riparto dell'addebito), respingendo in parte qua sia l'appello principale dei collaudatori (n.26067) sia l'appello del P.M. (n. 26611).

3.4.3 – Risulta invece inferiore il concorso causale nel danno del Carretti. Infatti, è vero che in generale le valutazioni dell'ingegnere capo hanno notevole incidenza di approvazione della stazione appaltante e che nel caso concreto la sottoscrizione del certificato di collaudo da parte del Carretti fu espressamente richiamata come presupposto dell'approvazione commissariale (cfr. § 3.3.3.1); tuttavia, nel suo caso il parere dei collaudatori orientava in modo significativo le valutazioni dell'appellato Carretti, il quale comunque era stato nominato ingegnere capo solo dopo l'inizio dell'appalto, e quindi poteva non essere a piena conoscenza delle particolari caratteristiche progettuali e delle particolari problematiche del depuratore (anche se all'esito dell'appalto ed in sede di collaudo l'esame del certificato dei collaudatori gli avrebbe consentito un diverso parere).

Pertanto, fermo restando il rigetto delle eccezioni preliminari e pregiudiziali dell'appellato (§§ 1 segg.), in relazione alla voce di danno qui in esame va accolto nel merito l'appello del P.M. (n.26611), riformando la sentenza appellata nella parte in cui assolve il Carretti stesso e condannando quest'ultimo al pagamento di 1/10 del danno complessivo, nella misura di € 50.000 comprensivi di rivalutazione monetaria (al netto della riduzione equitativa) fino al deposito della sentenza di primo grado, oltre interessi legali da tale deposito al soddisfo come per legge.

3.4.4 – Quantitativamente identico al concorso causale dell'ingegnere capo è il concorso del direttore dei lavori. Infatti, fermo restando che in sede di approvazione del collaudo più specifici obblighi di servizio incombevano sui terzi collaudatori, sull'ingegnere capo ed i funzionari della stazione appaltante (onde sotto questo profilo l'apporto causale del Visconti è minore), tuttavia resta fermo sia che egli era tenuto a seguire l'opera e verificarne la funzionalità, sia che la sottoscrizione del certificato di collaudo da parte sua è stata causa adeguata del danno (in quanto, in base all' id quod plerumque accidit, non può presumersi che senza la sua sottoscrizione l'ingegnere capo e il commissariato avrebbero

proceduto all'approvazione del certificato), sia che egli era a perfetta conoscenza dei problemi di funzionamento del depuratore, a prescindere dalla lettura del collaudo (§ 3.3.3.2).

Pertanto, fermo restando il rigetto dell'eccezione preliminare di prescrizione di cui all'appello incidentale n. 27366 del Visconti (§§ 1 segg.), in relazione alla voce di danno qui in esame, nel merito, va accolto l'appello del P.M. (n.26611) e va respinto l'appello incidentale predetto (n. 27366), riformando la sentenza appellata nella parte in cui assolve il Visconti, e condannando quest'ultimo al pagamento di 1/10 del danno complessivo, nella misura di € 50.000 compresa la rivalutazione monetaria (al netto della riduzione equitativa) fino al deposito della sentenza di primo grado, oltre interessi legali da tale deposito al soddisfo come per legge.

In particolare, replicando alle eccezioni difensive sulla liquidazione del danno, va precisato che il precedente invocato dalla difesa dell'appellato al fine di affermare un limite di condanna (SS.RR.45/1997), a parte il merito della decisione, attiene alla ipotesi di dipendenti pubblici, non di professionisti legati da contratto d'opera con l'amministrazione appaltante (come nel caso in esame); e che la condanna sopra irrogata è senz'altro proporzionata alle responsabilità che incombevano al Visconti come direttore dei lavori ed ai relativi compensi professionali (cfr. fascicolo di 1° grado del P.M., produzione n.1, doc.57, faldone n.2, nota n. 118/1998 dell'Ufficio del Commissario delegato, pagg. 84 segg.).

3.4.5 – Infine, quanto ai funzionari della struttura commissariale (tranne l'Agostini già assolto: cfr. § 3.3.4.1), è indubbio che la approvazione del collaudo abbia comportato la liberazione della SNAMPROGETTI e la liquidazione del saldo, e che quindi abbia notevole incidenza causale nel danno; tuttavia, come sopra precisato, le condotte degli organi tecnici intervenuti nella fase del certificato di collaudo (collaudatori, ingegnere capo e direttore dei lavori) riducono di molto l'incidenza causale, che può essere commisurata ad 1/5 del danno complessivo, ovvero ad € 100.000, comprensivi di rivalutazione monetaria (al netto di riduzione equitativa).

Più esattamente, come sopra precisato, può addebitarsi al Ginanneschi (che sottoscrisse non solo l'approvazione, ma anche il certificato di collaudo, in cui si dava atto dei problemi dell'impianto) il 50% della somma predetta, condannandolo al pagamento di € 50.000; al Giovannini (che aveva specifiche conoscenze tecniche ed era al vertice dell'ufficio di supporto) il 30% della somma predetta, condannandolo al pagamento di € 30.000; alla Francini (che istruiva tutte le pratiche, ma in posizione non apicale) il 20%, condannandola al pagamento di € 20.000.

Su tutte tali somme, liquidate con riferimento al danno maturato fino al deposito della sentenza di primo grado (comprensivo di rivalutazione monetaria ed al netto di riduzione equitativa), spettano gli interessi legali da tale deposito al soddisfo, come per legge.

Pertanto, fermo restando il rigetto delle eccezioni preliminari e pregiudiziali (§§ 1 segg.), in relazione alla voce di danno qui in esame va accolto l'appello del P.M. (n.26611), riformando la sentenza appellata nella parte in cui assolve Ginanneschi, Giovannini e Francini, e condannando gli stessi al pagamento di quanto sopra indicato.

* * *

4 – Passando al danno da difetti strutturali della vasca W5C (o UASB-A) (lett.A/2 della citazione del P.M.), l'atto di appello del P.M. contesta la sentenza impugnata (secondo cui la vasca era efficiente e funzionante nel momento della consegna all'acquedotto), in quanto, secondo la Procura, le fessurazioni preesistevano al collaudo e mostravano i suoi difetti strutturali, e quindi l'opera non avrebbe dovuto essere collaudata (dove la responsabilità del direttore dei lavori, dell'ingegnere capo, dei collaudatori, nonché dei funzionari del Commissariato che concorsero nell'approvazione del collaudo) ed avrebbero dovuto essere proposte azioni avverso l'impresa esecutrice al momento della scoperta dei vizi (dove la responsabilità dei funzionari del Commissariato che non avevano provveduto all'uopo).

4.1 – In merito a tali contestazioni (tendenti a dimostrare la illegittimità e grave colpevolezza del collaudo e della sua approvazione), è indubbio che la vasca in esame presentasse problemi già prima del collaudo amministrativo, tanto è vero che già nel certificato di collaudo

statico ex L.1086/1971 in data 24.4.1998 (fasc. di 1° grado del P.M., deposito n.1, doc. 20) i collaudatori riferivano di carenze strutturali relative alle vasche W5A e W5C (deformazione delle pareti). Inoltre, dalla relazione della Guardia di Finanza e dai suoi allegati (fasc. P.M. di primo grado, Produzione n.1, Fasc. 1, docc. da 24 a 35) risultano confermate le circostanze invocate dal P.M. per ipotizzare vizi dell'opera fin dal collaudo, in specie:

a) alcuni giorni dopo il contratto di affidamento in gestione del depuratore del 15.10.1998 (approvato il 24.11.1999), con nota del 4.12.1998 l'Acquedotto del Fiora aveva comunicato al Commissario la cattiva manutenzione dell'opera e la presenza di fessure e deformazioni, ipotizzando interventi di ripristino "previa verifica delle cause che hanno determinato detti inconvenienti" (fasc.P.M., produzione n.1, doc. 26 p.12);

b) nel maggio 1999 l'Acquedotto aveva provveduto a richiedere una perizia statica sulla vasca W5-C, che presentava evidenti segni di fessurazione; la perizia dell'Ing. Croce (redatta nel marzo 2000) attestava che durante le prove di carico del 13 e 14 maggio 1999 si erano riaperte le fessurazioni precedentemente "risarcite" con perdite di liquido, e si ipotizzava la insufficienza di chiusure delle lesioni con resina in caso di azioni cicliche, con necessità di interventi di rinforzo e impermeabilizzazione (cfr. fasc. P.M. di primo grado, produzione n.1 doc. 30).

Tuttavia, risulta altresì comprovato in atti, ovvero è incontestato dalla Procura, quanto segue.

a) La prova idrostatica dell'8.8.1997, allegata alla relazione della Guardia di finanza, riferisce di fessurazioni della vasca W5A, non della vasca W5C (cfr. fasc. P.M. 1° grado, deposito fossero state presenti n.1, doc. 19).

b) In ogni caso, anche se all'epoca fossero state presenti delle fessurazioni anche sulla vasca W5C, il certificato di collaudo statico sopra citato precisava che le predette carenze erano state oggetto di apposito esame della Commissione e di interventi di bonifica della SNAMPROGETTI conclusi l'11.12.1997 (in specie, il rinforzo delle pareti delle vasche con la creazione di un cordolo di cemento e l'impermeabilizzazione della

superficie interna delle stesse: cfr. pagg. 10-11 del suddetto certificato di collaudo), e quindi di nuove prove di carico (pag.11); cosicché nella 25^a visita della Commissione di collaudo del 24 aprile 1998 (fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 9/All.2) vi riscontrarono semplicemente modeste perdite di liquido rilevanti solo per la "tenuta" della vasca, non ai fini della sua staticità, risolvibili con interventi ultimativi e localizzati (pag. 22 del certificato).

c) In sede di collaudo tecnico-amministrativo del 1.10.1998 si accertò che "gli interventi sopra citati sono stati regolarmente messi in atto" e che quindi si era avuto il "superamento dei residui, limitati problemi di tenuta", dando atto che erano state compiute opere a carico dell'impresa che compensavano i vizi riscontrati (cfr. fasc. P.M., produzione n.1, doc. 9, pag.71).

d) L'Acquedotto del Fiora non aveva eccepito alcunché su vizi strutturali nel momento in cui aveva preso in consegna l'impianto (come imposto dall'art.9 della convenzione del 15.10.1998: cfr. fasc. P.M., doc. 23, e § 3.1.6.1).

e) L'Acquedotto lasciò inutilizzata la vasca per diversi mesi (senza segnalare alcunché) e solo nel maggio 1999 (dopo l'approvazione del collaudo da parte del Commissariato: cfr. § 3.1.4.2) chiese all'Ing. Croce una perizia tecnica, asseritamente al fine di verificare se essa potesse essere destinata a contenere percolato di alghe; le prove di carico furono effettuate il 13-14.5.1999, a distanza di più di un anno dalle precedenti prove di carico (cfr. perizia Croce, fasc. P.M. di primo grado, produzione n.1, doc. 30).

f) La relazione dell'Ing. Croce affermava la necessità di "adeguati interventi di impermeabilizzazione e di rinforzo" ma solo per il "corretto funzionamento in esercizio", e non prevedeva né la dismissione dell'impianto né la chiusura per pericoli statici e inoltre precisava che le deformazioni della vasca corrispondevano nella sostanza a quelle del progetto approvato (cfr. perizia Croce, fasc. P.M. di primo grado, produzione n.1, doc. 30).

g) In ogni caso, con ordinanza F/677 del 15.6.1999 il Vicecommissario Ginanneschi - senza fare alcun riferimento alla perizia Croce (non ancora redatta) - autorizzò l'Acquedotto ad utilizzare la

vasca UASB-A "attualmente non utilizzata" per stoccare il percolato di alghe, autorizzando anche l'installazione di due miscelatori (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 23 e doc. n.57 /Faldone n.4); tale utilizzo sembra poi essere realmente avvenuto (a quanto risulta dalla nota dell'Acquedotto del 26.1.2000 e dalle affermazioni del geom. Lenzini del Commissariato, e dal fatto che il Geom. Bucci, responsabile dell'Acquedotto afferma che al momento la vasca W5-C non è utilizzata in quanto "non si è configurata più la necessità di utilizzarla per il percolato di alghe": cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, docc. 28, 33 e 29).

Alla luce di queste considerazioni, anche a prescindere dalla correttezza dei rilievi dell'Ing. Croce (oggetto di contestazioni dal punto di vista tecnico già in primo grado – cfr. fascicolo Carretti – e fin dalle deduzioni dei collaudatori: cfr. fasc. P.M., produzione n.1 doc. n.79) non consta che al momento del collaudo la vasca presentasse dei difetti tali da impedirne la collaudabilità; invero, indubbiamente si erano riscontrati problemi e fessurazioni già prima del 1.10.1998, ma essi sembravano completamente risolti con lavori specifici, sulla base di accertamenti specifici disposti dalla Commissione di collaudo in corso d'opera. Solo dopo un anno dalle prove di collaudo, e dopo vari mesi di gestione dell'impianto da parte dell'Acquedotto del Fiora, emersero i problemi di tenuta di liquido sopra citati; ma questi problemi risultano – allo stato degli atti - sopravvenuti, a parte il fatto che essi potrebbero astrattamente imputarsi all'uso improprio della vasca (atteso che il mancato esercizio della vasca può avere aggravato le lesioni, per eccessivo carico o per "impoverimento" del calcestruzzo rispetto al progetto, come eccepito dal Visconti: cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 21), o alle modalità di esecuzione delle nuove prove di carico. Infine, l'opera è stata successivamente utilizzata (sia pure in modo diverso dal previsto), il che rende almeno dubbia la gravità dei vizi riscontrati.

In altri termini, non può ritenersi raggiunta la prova che al momento del collaudo (1.10.1998) l'opera presentasse vizi tali da impedire il collaudo stesso, o comunque vizi tali da indurre ad affermare una grave negligenza di coloro che parteciparono al collaudo e lo sottoscrissero (i collaudatori Billi Ludovico e Savelli, il direttore dei lavori Visconti e

l'ingegnere capo Carretti), dato che l'approvazione dell'opera venne concessa solo dopo lavori di riparazione e verifiche ad hoc sugli stessi. Senza considerare, comunque, che la vasca in questione sembrerebbe all'attualità inserita nel nuovo complesso depurativo e concretamente utilizzata (in particolare, la vasca in questione risulta utilizzata come vasca di raccolta ed equalizzazione dei liquami in entrata fin dal 24.2.2000 per autorizzazione del Ginanneschi: cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 28).

A maggior ragione non può affermarsi la responsabilità dei funzionari del Commissariato, né del responsabile della vigilanza dell'impianto (l'Agostini, che comunque non sottoscrisse il certificato di collaudo) né dei responsabili della struttura amministrativa che approvò il collaudo stesso (Ginanneschi, Giovannini e Francini), considerando non solo che il collaudo era stato positivo (senza che in esso risultassero irregolarità manifeste) ma soprattutto che :

- la perizia Croce attestava al limite problemi di tenuta (perdita di liquido), non problemi strutturali in senso stretto;

- gli accertamenti sulla vasca sopra citati (cfr. lett. e-g) vennero effettuati a maggio 1999, dopo che il collaudo era stato già approvato (nel febbraio-marzo 1999: cfr. § 3.1.4.2);

- in ogni caso, la perizia Croce fu consegnata al Commissariato solo il 29.10.2002 (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 34, e doc. 57 Faldone n.2, protocollo commissariale);

Pertanto, questo motivo di appello del P.M. è infondato e va respinto.

4.2 - Quanto, poi, all'omesso esercizio di azioni verso la ditta appaltatrice per i difetti in questione, è sufficiente evidenziare che il collaudo era stato approvato con ordinanza in data 15.2.1999 (modificata con ordinanza del 4.3.1999), svincolando l'ultima rata del saldo (cfr. fasc.P.M., all.1, doc. 10, ordinanze commissariali n. F/561 e n. F/569); per cui, al momento della redazione della perizia Croce che evidenziava i problemi in questione (marzo 2000) non era più esperibile l'azione ex art.1667 c.c., ed è quanto meno dubbio che potesse esperirsi utilmente l'azione ex art.1669 c.c., considerato che per molti mesi dopo il collaudo il depuratore era stato gestito da terzi (con diverso uso dell'impiant, e prove di carico contestate), che non vi è una prova certa di

gravi difetti strutturali (emergendo soprattutto vizi funzionali) e che è almeno dubbia la possibilità di qualificare semplici problemi di "tenuta" (non strutturali) della vasca come "pericolo di rovina o gravi difetti" ex art.1669 cod. civ..

Anche questo motivo di appello del P.M., quindi, è infondato, non potendo affermarsi una negligenza imputabile a titolo di colpa grave ai funzionari del Commissariato (Agostini, Ginanneschi, Giovannini e Francini) per omesso esercizio di azioni a tutela dell'amministrazione.

4.3 - In conclusione, fermo restando il rigetto delle eccezioni preliminari e pregiudiziali contenute nell'appello dei collaudatori n. 26067, nell'appello incidentale del Visconti n. 27366 e nelle memorie del Carretti e dei funzionari del Commissariato (§§ 1 seg,), in relazione a questa voce di danno l'appello n.26611 della Procura Regionale va respinto.

* * *

5 - Quanto infine al danno da mancato esercizio dell'impianto terziario (lett.B della citazione del P.M.), si è già rilevato che l'appello n. 26611 del P.M. è inammissibile in parte qua (e quindi è stato accolto l'appello incidentale del Di Vincenzo n. 26915 teso a dichiarare tale inammissibilità: cfr. § 1.3), onde restano assorbite le ulteriori eccezioni della difesa del Ginanneschi (assolto in primo grado per difetto di colpa grave) sopra riportate (cfr. lo svolgimento del processo, § 8.B.d); quindi, in questa sede vanno esaminati solo i motivi di gravame contenuti nell'appello n. 26908 del Di Vincenzo.

5.1- Anche in tal caso appare opportuno partire da una breve ricostruzione delle vicende dell'impianto terziario, separate fin dal momento dell'appalto (benché connesse) a quelle dell'impianto di depurazione nel suo complesso.

5.1.1 - Fin dal 1995 il direttore dei lavori Visconti aveva ricevuto l'incarico di progettare un separato impianto terziario per una maggiore depurazione delle acque emesse dall'impianto, onde consentire un loro riutilizzo per usi industriali ed irrigui (con ordinanza commissariale n.87 del 22.12.1995: cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 12).

5.1.2 - Il progetto dell'opera in esame presentava un quadro economico di € 2.300.000 e prevedeva che le acque depurate - che in

origine avrebbero dovuto essere scaricate in mare - avrebbero potuto essere destinate invece ad usi irrigui o industriali o ad uno "stagno biologico" con scarico nella laguna, grazie ad un impianto frazionato su tre linee (con vari stadi, attivabili a seconda del diverso uso desiderato), il quale era comunque "già predisposto per l'adeguamento" ai più restrittivi limiti previsti dalla direttiva CEE 91/271 per gli scarichi in aree sensibili alla eutrofizzazione (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 13). In specie, si prevedeva la creazione di nuovi stadi di flocculazione, filtrazione e doppia disinfezione con raggi U.V. e acido peracetico, per abbattere batteri e fosforo e consentire sia la fertirrigazione e l'uso industriale sia lo scarico in laguna di Orbetello, con la creazione di uno stagno di fitodepurazione (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 13 e doc. 18).

5.1.2.1 - In particolare, a quanto risulta dalla nota del 10.3.2004 del Ministero dell'Ambiente (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione n.1, doc. 59), il "trattamento più spinto" previsto dalla progettazione per l'impianto terziario era da intendersi come "un processo depurativo più spinto del trattamento secondario che consente di raggiungere allo scarico di acque reflue urbane, recapitanti in aree sensibili, per l'azoto totale ed il fosforo totale i valori limite di emissione previsti nella tabella 2 dell'allegato 5 del **decreto legislativo n.152/99**"; inoltre, gli artt. 27, 31 e 33 **D.Lgs. 152/99** avevano recepito le disposizioni della direttiva CEE 91/271; infine, lo scarico in acque sensibili doveva rispettare la Tabella 2 dell'allegato al D.Lgs. (più restrittivi di quelli della L.319/1976).

5.1.2.2 - Il progetto ricevè anche il favorevole parere della Commissione scientifica, che diede atto di come l'impianto fosse progettato per garantire il rispetto della direttiva CEE 91/271 (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 57 faldone n.2)

5.1.3 - I lavori per quest'impianto (per un importo previsto di 1.985.000.000) vennero affidati ad un Consorzio di imprese con ordinanza commissariale n. 231 del 2.7.1997 (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 14), ed il relativo contratto fu firmato l'11.7.1997 (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 15)

5.1.4 - Il collaudo dell'impianto fu emesso il 6.9.2000; in tal caso, peraltro, la Commissione (composta sempre da Billi, Ludovico e Savelli)

diede atto che era decorso un certo tempo tra l'ultimazione dei lavori (19.2.1999) e la consegna degli atti utili per il collaudo, e che i lavori erano in "discreto" stato di conservazione e manutenzione; inoltre, la Commissione liquidò il credito dell'impresa in Lire 1.478.538.457 (€ 763.601,39) più Lire 70.000.000 (€ 36.151,98) ed applicò l'art.105 R.D.350/1895 per alcune prestazioni inadempite, ma stavolta impose all'impresa una garanzia pari al residuo credito vantato dall'ATI più una somma pari a Lire 28.689.000 (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 16).

5.1.4.1 – Il collaudo venne poi approvato dal Ginanneschi con ordinanza 1034/F del 27.7.2001 (recante il visto della Francini), previo accertamento (da parte del Giovannini) che le prescrizioni imposte all'impresa erano state adempite; l'ordinanza prevedeva la attivazione provvisoria dell'impianto terziario per 14 settimane finalizzata alla gestione (e realizzazione del manuale di gestione), secondo gli adempimenti tecnici previsti nella relazione allegata all'ordinanza, ed a tal fine si disponeva la consegna provvisoria dell'impianto all'Acquedotto del Fiora (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 17). Pertanto, l'attivazione provvisoria avrebbe dovuto avere durata fino a metà novembre.

Inoltre, la relazione allegata all'ordinanza precisava che l'opera andava attivata "sia per evitare il degrado dei macchinari, molto delicati e particolarmente vulnerabili se non mantenuti in servizio, sia per avere un ulteriore trattamento dei reflui per essere riutilizzati con gli impieghi previsti, o dove risultasse necessario per l'immissione in laguna", e che "l'attivazione risulta anche necessaria come completamento delle opere da consegnare ai comuni per il sistema di fognatura e depurazione al termine del commissariamento" (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 17).

5.1.5 – L'aggiornamento del Piano strutturale del gennaio 2001, approvato con ordinanza commissariale F/1043 del 9.8.2001 (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 44), continuava a prevedere l'utilizzo dell'impianto terziario, demandando un suo eventuale incremento a "rigorosi conteggi economici", pur affermando che l'utilizzo dell'impianto terziario era problematico:

- per l'entrata in vigore del **D.Lgs. 152/1999**, le cui disposizioni (a.2 lett.bb e a.39) potevano essere interpretate nel senso che l'uso irriguo delle acque corrispondesse a scarichi nel suolo (con limiti più restrittivi);

- per la mancanza di norme tecniche (previste dall'art.26) per il riutilizzo delle acque depurate nelle "aree sensibili" (tra cui la laguna di Orbetello: art.18), che vennero emanate solo in seguito (con D.M. Ambiente n.185 del 12.6.2003 n.185);

- per l'inutilità di utilizzare tale impianto in caso di scarico diretto dei reflui in mare (peraltro, lo scarico a mare risultava problematico per la immissione di cospicui residui di acquacoltura nella condotta di scarico).

5.1.6 – Viceversa, nel periodo della nuova gestione commissariale (a partire dall'aprile 2002, con la nomina del Di Vincenzo come "soggetto attuatore": cfr. § 3.1.10.1), l'impianto terziario (la cui gestione provvisoria avrebbe dovuto terminare alla fine del 2001, come precisato sub § 5.1.4.1) non venne né consegnato in via definitiva né affidato in convenzione all'Acquedotto.

Infatti, sia l'Agostini (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 53) sia il Bucci (cfr. fasc. di 1° grado del P.M., produzione 1, doc. 29) hanno riferito alla Guardia di finanza che detto impianto non era stato mai affidato all'Acquedotto (tranne le prove iniziali senza seguito), e che non erano pervenute direttive da parte del Commissariato sull'utilizzo delle singole sezioni del depuratore.

5.1.7 – In questo periodo, si ebbero l'abbandono ed il deterioramento dell'impianto .

Infatti, al momento dell'accertamento della Guardia di finanza (fine 2003) l'impianto terziario risultava "fermo ed in precario stato di conservazione e manutenzione", come attestato dalla relazione del 30.1.2004 e dalle relative foto (cfr. fasc. 1° grado del PM., produzione n.1, all.A, pag. 53 segg.).

Del resto, il mancato utilizzo ed il deterioramento dell'impianto risultano sostanzialmente confermati anche dall'Ing, Ulivieri (qualificatosi come incaricato con ordinanza commissariale 151/2003 della progettazione preliminare per il potenziamento dell'impianto di Terrarossa e come direttore dei lavori in questione giusta ordinanza commissariale 663/2006), sia nella relazione del 18.4.2004 (depositata

in primo grado dalla difesa del Di Vincenzo) sia nella relazione integrativa depositata nel presente giudizio di appello (il 28.4.2012), anche se queste perizie di parte adducono circostanze ritenute giustificative del mancato utilizzo e del deterioramento.

5.1.7.1 – In specie, dalla prima perizia di parte emerge quanto segue.

a) Anzitutto, l'impianto di depurazione non era utilizzabile con la prevista tecnologia UASB, dato che ancora nel 2004 i liquami in arrivo non avevano le caratteristiche previste e gli usi agroindustriali previsti (irrigazione di campo da golf) non erano attuati.

b) Quindi, l'impianto terziario non sarebbe stato in grado di rispettare la direttiva CEE 91/271 (ad onta di quanto asserito nella relazione tecnica di progetto), sia perché i liquami in ingresso non avevano la qualità richiesta (per le disfunzioni dell'impianto di depurazione) sia perché comunque sarebbero occorsi ulteriori accorgimenti tecnico-operativi.

c) In ogni caso, la gestione dell'impianto terziario avrebbe avuto costi elevati (almeno € 121.000 all'anno), da considerare comunque come risparmiati per la collettività.

d) Infine, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto terziario avrebbe avuto un costo di € 37.500 all'anno (pari al 5% di € 750.000, costo approssimato dell'impianto).

5.1.7.2 – Nella perizia aggiuntiva depositata il 23.4.2012 (in sede di appello) l'Ing. Ulivieri (in una prospettiva parzialmente diversa da quella della precedente perizia) ha affermato:

a) che la gestione dell'impianto terziario e la redazione del relativo manuale di utilizzo spettava all'Acquedotto;

b) che, dopo la sua nomina a direttore dei lavori per il potenziamento dell'impianto di depurazione, in una relazione al Commissariato del 28.12. 2006 l'Ing. Ulivieri aveva dato atto che l'impresa affidataria di tali lavori aveva effettuato interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto terziario (lampade U.V., filtri di depurazione) "per il lungo tempo trascorso rispetto alla originaria realizzazione ed altresì che la gestione verrà effettuata per un lungo periodo di tempo (15 anni)" (in

specie, sostituendo il tipo di telo con un altro tipo, caratterizzato di "maggiore luce filtrante in quanto ritenuto più idoneo agli utilizzi previsti"), senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti negli atti di concessione;

c) che i lavori di potenziamento erano stati regolarmente collaudati con ordinanza 111 del 4.6.2009.

5.1.8 – Per concludere, in merito allo stato attuale dell'impianto terziario, (cfr. § 3.1.11) dalla documentazione depositata il 24.4.2012 dalla difesa dei convenuti Billi, Ludovico e Savelli risulta che nel nuovo depuratore attualmente in uso tale impianto è stato ripristinato e viene utilizzato per l'abbattimento del fosforo proveniente sia dalla preesistente linea di depurazione (riattivata: cfr. certificato di collaudo, pagg.17-19) sia dalla nuova linea di depurazione (cfr. pagg. 24-25 e 67), nel caso in cui vengano superati i limiti di fosforo per lo scarico (cfr. § 3.1.11).

5.2 – Tanto premesso in fatto, in punto di diritto si è già precisato (cfr. svolgimento del processo, § 1.2.2) che, mentre la citazione considerava come danno l'intero importo del costo dell'impianto terziario (in quanto mai attivato), la sentenza impugnata non ha considerato come danno l'omessa attivazione dell'impianto in quanto tale (la cui legittimità è controversa tra le parti), bensì il suo deperimento, derivato dalla omessa attivazione o manutenzione; quindi, ha equitativamente liquidato tale danno in € 75.000 compresa la rivalutazione, con riferimento ai presumibili costi annui di manutenzione del bene (€ 37.500) indicati dalla consulenza tecnica di parte esibita dall'appellato, rapportati alla durata dell'incarico del Di Vincenzo (due anni, dalla nomina del Di Vincenzo come soggetto attuatore nell'aprile 2002 al deposito dalla citazione, il 7.5.2004).

5.2.1 – La difesa del Di Vincenzo contesta anzitutto questa liquidazione del danno (cfr. § 4 e § 4.1. dello svolgimento del processo), sotto vari profili:

a) la liquidazione equitativa sarebbe inammissibile, in quanto nella citazione il P.M. non avrebbe indicato né la prova, né i criteri (nemmeno equitativi) per la liquidazione del danno da deperimento dell'impianto, laddove tale indicazione sarebbe necessaria a pena di inammissibilità

della citazione (si cita in tal senso la nota sentenza n.10/QM/2003 delle Sezioni Riunite); in specie, la difesa contesta l'esistenza del danno sia sotto il profilo della mancanza di prova della consistenza fisica del danno stesso (le parti danneggiate, il grado di danno etc.), sia perché i costi della manutenzione dell'impianto terziario sarebbero ricaduti sull'impresa che ha appaltato il nuovo impianto di depurazione;

b) sarebbe illogico e contraddittorio porre le spese di manutenzione dell'impianto (indicate dal C.T.P. Ing. Olivieri) come parametro della liquidazione del danno da deperimento dei macchinari;

c) nella liquidazione del danno non sarebbero state considerate le economie di gestione (le spese necessarie per tenere in esercizio l'impianto);

d) sulla somma predetta sarebbero stati computati sia interessi legali sia rivalutazione monetaria, che invece non sarebbero cumulabili.

5.2.2 – In merito a tali questioni, va in primo luogo precisato che la decisione 10/QM/2003 delle Sezioni Riunite si riferisce al tema del danno all'immagine, la cui particolare configurazione (trattandosi di danno non patrimoniale) logicamente impone una maggiore definizione della domanda di danno con indicazione dei criteri per la liquidazione equitativa e delle relative prove; inoltre, nella concreta fattispecie la citazione del P.M. indicava come importo di liquidazione del danno tutto il costo dell'opera (€ 799.753,37), e rientra nella facoltà del giudice accogliere solo in parte la domanda attorea di risarcimento, limitatamente alla parte del danno che si ritiene provata (per un ovvio principio di continenza), anche sulla base di criteri presuntivi (come nel caso in esame).

In secondo luogo, va precisato che l'avvenuto deperimento dell'impianto terziario, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, appare comprovato non solo dalla relazione della Guardia di Finanza e dalle foto ad essa allegate (§ 5.1.7), ma anche dalla circostanza che la relazione tecnica allegata all'ordinanza di approvazione del collaudo evidenziava la necessità di provvedere all'attivazione dell'impianto per evitarne il deperimento (§ 5.1.4.1) e dalle ammissioni della stessa difesa e del consulente di parte, che addirittura ammette l'avvenuta manutenzione e sostituzione di parti dell'impianto terziario, pur

allegando presunte giustificazioni tecniche di tale scelta (§ 5.1.7.2). In particolare, l'affermata esistenza di "motivi tecnici" per la sostituzione dei filtri di tela, con altri dotati di caratteristiche diverse, non implica né che i filtri precedenti fossero in buono stato (il che va anzi escluso, sia per il fatto in sé della sostituzione, sia perché l'approvazione del collaudo evidenziava i rischi di deperimento) né che essi non avrebbero potuto essere ancora utilizzati (qualora fossero stati tenuti in efficienza).

In terzo luogo, va precisato che non costituiscono prova della mancanza di danno le mere affermazioni del perito di parte circa il fatto che le spese di manutenzione straordinaria (riparazione) dell'impianto terziario sarebbero rimaste a carico dell'affidatario del nuovo impianto di depurazione, il quale avrebbe effettuato i lavori di manutenzione straordinaria senza "oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto negli atti di concessione" (come affermato nella perizia aggiuntiva prodotta in appello: cfr. § 5.1.7.2). Tali affermazioni, infatti, non provano che l'impresa abbia fatto dono all'amministrazione di prestazioni non dovute (ipotesi del tutto inverosimile), ma semplicemente che dette spese sono rientrate nel quadro economico delle spese previste per l'appalto (come del resto affermato dallo stesso perito di parte, secondo cui "il Concessionario non ha richiesto nessun ulteriore onere (...) per quanto riguarda la sezione di trattamento terziario, rimanendo fisso ed invariato l'importo di € 8.500.000 messo a disposizione dalla "Stazione Appaltante"), fermo restando che dette spese di manutenzione – se non fossero state sostenute – non avrebbero potuto essere contabilizzate e rimborsate all'esito dell'appalto.

5.2.3 – Circa, poi, il parametro utilizzato per la liquidazione del danno, correttamente la difesa afferma che le spese di manutenzione non corrispondono al costo per deperimento e per riparazione degli impianti, ma semmai ad una economia di gestione (dato che tali spese non sono state sostenute); tuttavia, in presenza di un danno certo nell'an ed incerto nel quantum (dove la necessità di liquidazione equitativa ex art.1226 c.c.) le spese di manutenzione costituiscono un parametro utile e più che prudenziale (a favore del danneggiante) per il calcolo del danno da deperimento di un bene non tenuto in esercizio. Infatti, è un dato di comune esperienza che la riparazione delle parti danneggiate di un bene per sua natura durevole e costoso (come un impianto

tecnologico di depurazione) venga a costare molto più della sua manutenzione ordinaria; onde ben può presumersi che il danno da deperimento del bene, anche scomputando i costi di manutenzione non sostenuti, venga a costare almeno quanto questi ultimi.

Pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha posto a base della liquidazione del danno da deperimento dell'impianto il costo di manutenzione dello stesso, indicato dallo stesso perito di parte, ovvero € 37.500 all'anno (cfr. § 5.1.7.1), tanto più che in questa cifra è stata ricompresa anche la rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza (sempre in un'ottica prudenziale).

5.2.4 – Quanto all'omessa considerazione dei costi per l'attivazione dell'impianto come risparmi per l'amministrazione, tale motivo di appello risulta assorbito dal fatto che la sentenza – ormai passata in giudicato sul punto, per inammissibilità dell'appello di Procura – non ha condannato il Di Vincenzo per l'omessa attivazione dell'impianto (nel qual caso, secondo la difesa, i mancati costi di attivazione avrebbero potuto essere scomputati dal danno ex art.1 comma 1 bis L.20/1994), bensì per il deperimento dell'impianto (che avrebbe potuto essere evitato con la semplice ordinaria manutenzione dell'impianto, ovvero con una condotta diversa dall'attivazione, i cui mancati costi si invocano come vantaggio all'amministrazione).

5.2.5 – Infine, in merito all'eccepita inammissibilità del cumulo tra interessi e rivalutazione, va segnalato che la sentenza impugnata correttamente ha condannato la parte convenuta al pagamento solo della rivalutazione (tra l'altro assorbita nella liquidazione equitativa del danno) fino alla data di deposito della sentenza, ed al pagamento dei soli interessi legali su tale somma da tale data in poi; infatti, l'obbligazione risarcitoria ha natura di debito di valore fino alla sentenza che liquida il danno, e di debito di valuta su quanto liquidato dalla sentenza in poi.

5.2.6 – In conclusione, il danno va ritenuto allegato e provato nella misura di € 75.000 (€ 37.500 all'anno per due anni) comprensivi di rivalutazione monetaria fino alla sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, così come deciso con la sentenza impugnata.

Vanno quindi respinti i motivi di appello relativi al danno.

5.3 – La difesa del Di Vincenzo eccepisce altresì la mancata violazione di obblighi di servizio e quindi la mancanza di condotta antiggiuridica e di colpevolezza nonché la mancanza di nesso causale omissivo tra la sua condotta ed il danno in contestazione, sotto vari profili.

a) Anzitutto, si afferma che il Di Vincenzo non aveva obblighi di servizio che imponessero interventi sull'impianto terziario, almeno fino al 16.1.2003 (data della nomina come Commissario), poiché prima di tale data egli aveva avuto solo l'incarico di soggetto attuatore per la prosecuzione delle attività già in essere (senza alcun incarico di attivazione dell'impianto predetto); onde l'imputazione del danno contenuta nella sentenza (riferita ad un periodo di due anni, dalla nomina come soggetto attuatore, il 23.4.2002, al deposito della citazione) sarebbe erronea ed andrebbe proporzionalmente ridotta.

b) Inoltre, si eccepisce che la sentenza sarebbe affetta da un'intrinseca contraddittorietà, dato che essa, da un lato, nega la responsabilità per mancata attivazione dell'impianto terziario, attesi i dubbi sulla possibilità di mettere in funzione detto impianto per il mutato quadro normativo (e senza considerare che a monte il depuratore non funzionava secondo la metodologia prevista e forniva acque che non avevano le caratteristiche necessarie); dall'altro, perviene alla condanna del Di Vincenzo per la omessa manutenzione del medesimo impianto, la cui conservazione tuttavia era inutile, dato che esso non poteva essere adibito ad uso diverso (diversamente da quanto ipotizzato dalla Procura Regionale e dalla sentenza).

5.3.1 – In merito a tali questioni, come sopra precisato (§ 3.1.10.1), l'ordinanza di nomina del nuovo commissario all'emergenza in data 23.4.2002 prevedeva:

a) i compiti del nuovo commissario, tra cui quello di "provvedere alla gestione del sistema di collettamento e depurazione dell'areale Orbetello Monte Argentario (...) assumendo i provvedimenti necessari ad assicurare la prosecuzione delle attività già in essere" (lett.i), ivi compresa la gestione dell'impianto terziario (atteso che per "sistema di depurazione" non poteva che intendersi un complesso unitario comprensivo di tutte le sue parti);

b) l'affidamento dell'esecuzione dei compiti suddetti al "soggetto attuatore", individuato nel Di Vincenzo (che nel 2003 venne nominato commissario)..

In altri termini, spettava al Di Vincenzo provvedere alla gestione dell'impianto terziario non solo dopo la sua nomina come commissario, ma fin dalla sua nomina come soggetto attuatore, come previsto già dall'ordinanza del 2002 (senza considerare che egli aveva anche avuto una delega di funzioni in concreto nel 2002: cfr. infra § 5.4.1). In dette qualità, egli avrebbe dovuto provvedere alla destinazione ed alla manutenzione dell'impianto terziario, collaudato fin dal 2000 (§ 5.1.4), la cui gestione provvisoria avrebbe dovuto terminare alla fine del 2001 (§ 5.1.4.1); in particolare, proprio per evitare che l'impianto subisse danni da inattività (pericolo già evidenziato in sede di approvazione del collaudo: cfr. § 5.1.4) era più che doveroso procedere alla sua consegna definitiva all'Acquedotto (se era già avvenuta consegna provvisoria, in via definitiva, o, in caso contrario, ex novo) o alla sua gestione diretta da parte del Commissariato, nelle more delle decisioni sulla destinazione dell'impianto.

5.3.2 - Quanto, poi, alla pretesa insussistenza dell'obbligo di attivazione dell'impianto terziario per la sua presunta inidoneità a garantire i valori di scarico imposti per legge (atteso il mutato quadro normativo), tale circostanza, da un lato, è smentita dagli atti di progetto (cfr. § 5.1.2), dal Ministero dell'Ambiente (cfr. § 5.1.2.1) e dal successivo inserimento dell'impianto nel nuovo progetto di depuratore (§ 3.1.11 e § 5.1.7.2); dall'altro, è irrilevante ai fini del danno suddetto (oggetto di condanna in primo grado), in quanto, anche senza disporre l'attivazione dell'impianto, esso comunque avrebbe potuto e dovuto essere oggetto di manutenzione straordinaria, onde evitarne il deperimento e consentirne il futuro utilizzo (al limite con adattamenti).

5.3.3 - Nemmeno, del resto, può affermarsi che l'obbligo di manutenzione dell'impianto terziario fosse escluso dall'impossibilità di un concreto utilizzo dell'opera, poiché tale uso non solo non era escluso (al limite con adattamenti), ma di fatto era possibile, tanto è vero che, come sopra precisato, l'impianto risulta inglobato nel nuovo progetto di depurazione (§ 3.1.11), previ lavori di riparazione che sarebbero stati evitati con adeguata manutenzione (§ 5.1.7.2).

5.3.4 – Pertanto, l'omessa manutenzione dell'impianto (vuoi con affidamento all'Acquedotto, vuoi in via diretta) è senz'altro una condotta antiggiuridica e colposa, legata da adeguato nesso causale omissivo con il danno, attesa la violazione degli obblighi di servizio che incombevano al Di Vincenzo, nell'esercizio delle sue funzioni sia di "soggetto attuatore", sia (successivamente, ed a fortiori) di "Commissario"; e correttamente la sentenza impugnata ha liquidato il danno imputabile al Di Vincenzo in relazione a due anni (pervenendo ad una condanna per € 75.000), in quanto l'obbligo di manutenzione dell'impianto incombeva all'appellante in entrambi gli anni (dalla nomina come soggetto attuatore nell'aprile 2002 al deposito della citazione del 7.5.2004).

Vanno quindi respinti i motivi di appello della difesa relativi alla violazione degli obblighi di servizio, sotto il profilo della antiggiuridicità e colpevolezza della condotta e sotto il profilo dell'imputabilità del danno al Di Vincenzo .

5.4 – Infine, la difesa del Di Vincenzo contesta la mancanza di colpa grave per i motivi seguenti.

a) Il Di Vincenzo era subentrato nelle funzioni di Commissario solo nel 2003, quindi non era a conoscenza della raccomandazione di mettere in funzione l'impianto, contenuta nella relazione tecnica allegata all'ordinanza del suo predecessore Ginanneschi (resa nel 2001).

b) Non era possibile per il Commissariato attivare l'impianto terziario o provvedere alla sua manutenzione, in quanto esso era stato affidato in consegna provvisoria all'Acquedotto del Fiora (per effettuare prove di funzionamento e redigere il manuale di gestione) senza poi essere restituito all'amministrazione (il manuale non era stato redatto e l'impianto era rimasto nella disponibilità dell'Acquedotto). In specie, la difesa, da un lato, contesta le dichiarazioni del responsabile dell'acquedotto Bucci circa la mancata consegna del bene all'Acquedotto e circa la mancata attivazione dell'impianto in gestione provvisoria (in quanto non comprovate, e contraddette dalla sua affermazione che erano state effettuate prove di carico sull'impianto); dall'altro, afferma la contraddittorietà della sentenza, che sulla base di quelle dichiarazioni aveva condannato il Di Vincenzo per la omessa manutenzione dell'impianto, mentre aveva assolto il Ginanneschi perché aveva affidato

all'Acquedotto l'impianto in gestione provvisoria ed era cessato dalla carica poche settimane dopo il termine previsto per tale gestione.

c) Vi erano dubbi sulla conformità degli scarichi alla direttiva CE 91/271 (come affermato in sentenza a pp. 98-99, e come si desume dal fatto che la stessa Procura Regionale aveva chiesto informazioni sulla questione al Ministero dell'Ambiente), onde il deperimento del bene da mancato utilizzo era fatale (diversamente da quanto affermato dalla polizia giudiziaria: pagg. 81-85).

d) Dato che non si poteva fare del bene un uso differente, il Di Vincenzo non poteva presumere che l'omessa manutenzione determinasse un danno.

5.4.1 - In ordine a tali questioni, va anzitutto ribadito che il Di Vincenzo - prima ancora di essere stato nominato Commissario nel 2003 - aveva cominciato ad occuparsi dell'impianto come "soggetto attuatore" dall'aprile 2002 (quando il nuovo Commissario aveva sostituito il Ginanneschi), ed in tale veste era suo specifico dovere di ufficio (consacrato nella nomina) svolgere le attività necessarie alla "prosecuzione delle attività in essere" (§ 3.1.10.1).

Inoltre, lo stesso Di Vincenzo ha prodotto l'ordinanza commissariale n. F/5 dell'8.5.2002 (fasc. P.M., produzione n.1, doc. 80/3) che - nell'attribuire al "soggetto attuatore" i compiti delegati, nell'allegato A) punto f) precisava che "secondo quanto previsto al punto i) dell'art.1 dell'Ord. Min. 3198 del 23/04/2002, è necessario che il soggetto attuatore provveda alla gestione del sistema di collettamento e depurazione dell'areale Orbetello e Monte Argentario" ed affidava "fin da subito al soggetto attuatore l'intero sistema come attualmente gestito dall'Acquedotto del Fiora sulla base delle convenzioni stipulate dalla precedente gestione commissariale" (il corsivo è di chi scrive).

In altri termini, non solo vi era un'astratta competenza a provvedere (§§ 5.3 segg.), ma vi era un preciso obbligo del Di Vincenzo di informarsi sullo stato delle attività in corso, in modo da proseguirle e portarle a conclusione. In particolare, egli avrebbe potuto e dovuto accertarsi delle pratiche relative alla gestione dell'impianto terziario, dalle quali sarebbe immediatamente risultato che l'impianto terziario non era mai stato formalmente consegnato all'Acquedotto in via definitiva (in specie, con la

stipula di una apposita convenzione di gestione e con la successiva vigilanza commissariale della sua esecuzione da parte dell'Acquedotto), onde era necessario provvedere alla sua gestione o quanto meno alla sua manutenzione, direttamente (ordinandone la restituzione) o emanando direttive all'Acquedotto; tanto a prescindere dalle circostanze (invocate come esimenti da colpa grave) che l'appellante fosse a conoscenza o meno dell'ordinanza del Ginanneschi, in cui si evidenziava la necessità di manutenzione dell'impianto, e che l'impianto fosse stato o meno provvisoriamente consegnato all'Acquedotto (per le prove di funzionamento e per predisporre il manuale di gestione) e poi fosse stato o meno restituito al Commissariato (rimanendo nella disponibilità fisica dell'Acquedotto).

Viceversa, nessuna attività venne compiuta dal Di Vincenzo (cfr § 5.1.6) per accertare la destinazione e lo stato dell'impianto in questione e nel provvedere alla sua manutenzione (che nel 2003 risultava del tutto abbandonato: cfr. § 5.1.7); tale inerzia, quindi, non può che essere imputata a colpa grave del Di Vincenzo, atteso che gli incombevano specifici obblighi in tal senso, onde vanno respinti i motivi di appello sopra indicati sub a) e b).

5.4.2 – Inoltre, eventuali dubbi sull'idoneità o meno dell'impianto terziario a garantire che gli scarichi rispettassero i limiti fissati dalla normativa comunitaria e sulla possibilità o meno di un suo diverso uso, oltre che infondati (cfr. § 5.1.2.1), non costituivano certo valido motivo per non provvedere alla manutenzione del bene, che avrebbe potuto essere utilizzato in seguito, eventualmente con adeguamenti (come di fatto è avvenuto: cfr. § 5.1.8).

Tali circostanze, quindi, non costituiscono scusanti, onde anche questi motivi di appello, sopra indicati sub c) e d), risultano infondati.

5.5 – Concludendo, attesa la infondatezza di tutti i motivi di gravame del Di Vincenzo nel merito (i motivi di gravame relativi a questioni preliminari, oggetto dell'appello incidentale n. 26915, sono stati esaminati al § 1.3), l'appello n. 26908 va respinto, confermando la condanna di primo grado del Di Vincenzo al pagamento di € 75.000 (compresa rivalutazione monetaria) fino alla sentenza di primo grado, oltre interessi dalla sentenza di primo grado al soddisfo.

* * *

6 – Infine, in ordine alle spese, il riparto va effettuato secondo la regola della soccombenza ex art.91 c.p.c. nei sensi che seguono.

6.1 – All'assoluzione dell'Agostini segue che le spese dei giudizi non possono essere a lui imputate, bensì, ai sensi dell'art.10 bis, comma 10, D.L.30.9.2005 n.203, convertito con modificazioni nella L.2.12.2005 n.248, vanno liquidati i diritti ed onorari spettanti alla sua difesa (in applicazione delle tabelle vigenti alla data della presente decisione) in complessivi € 2.000,00 onnicomprensivi per il solo grado di appello (non avendo l'Agostini appellato la statuizione di primo grado).

6.2 – Al contrario, gli altri convenuti in primo grado (condannati già in primo grado o in appello) vanno condannati al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio liquidate come in dispositivo, da dividersi tra di loro in parti uguali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale di appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa o contraria ragione o istanza reietta, così provvede sugli appelli riuniti nn. 26067, 26908, 26611, 26915, 27366:

- respinge l'eccezione di difetto di giurisdizione;
- respinge l'eccezione di tardività dell'appello della Procura regionale;
- dichiara inammissibile l'appello della Procura regionale relativamente alla questione sub B) della citazione, contro Di Vincenzo Rolando e Ginanneschi Mauro, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- respinge le eccezioni di nullità della citazione e di ultrapetizione;
- respinge l'eccezione di prescrizione, sollevata dai collaudatori e dall'ingegnere capo;
- respinge l'appello del Di Vincenzo Rolando e conferma la condanna a suo carico;
- in parziale riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento parziale dell'appello del Procuratore Regionale:
 - a) conferma la condanna di primo grado nei confronti di Billi Cesare, Ludovico Antonio e Savelli Gianfranco;

b) condanna Carretti Luca e Visconti Roberto al pagamento di € 50.000,00 ciascuno compresa rivalutazione monetaria fino al deposito della sentenza di primo grado;

c) condanna Ginanneschi Mauro, Giovannini Pier Luigi e Francini Cristina, rispettivamente, al pagamento di € 50,000, € 30.000,00 ed € 20.000 compresa la rivalutazione monetaria fino al deposito della sentenza di primo grado;

- a tutte le predette condanne segue la condanna al pagamento degli interessi legali dal deposito della sentenza di primo grado al soddisfo, il tutto a favore della gestione del Commissariato delegato al risanamento Ambientale della Laguna di Orbetello, nonché la condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio a favore dell'Erario, che si liquidano in complessivi € 8.270,50 (Euro ottomiladuecentosettanta/50)_____-- da ripartirsi in parti uguali tra tutti i condannati;

- respinge l'appello della Procura Regionale avverso Agostini Franco e conferma la sentenza di primo grado nei suoi confronti, e liquida diritti ed onorari spettanti per la sua difesa come per legge in € 2.000,00;

- respinge per il resto gli altri appelli dei privati, nei sensi di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio - 24 e 25 luglio 2012.